



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

GIUSEPPE MELIADO'
Presidente della Corte di appello

RELAZIONE
sull'amministrazione della giustizia
nel periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018

Assemblea Generale
26 gennaio 2019

In copertina:
Raffaello Sanzio
Allegoria della Giustizia, Musei Vaticani, Sala di Costantino

PARTE PRIMA

**ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**

INTRODUZIONE

Ringrazio le Autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti del Governo nazionale e regionale, i parlamentari presenti, i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, i notai, i docenti, i funzionari ed impiegati amministrativi, i rappresentanti delle Associazioni professionali, ogni altro interessato ai problemi della giustizia.

Ringrazio il pubblico presente.

Un particolare saluto va rivolto all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini forensi, ai Consigli notarili del distretto e alle Associazioni forensi.

Ringrazio altresì gli Organi della Polizia giudiziaria ed i Corpi tutti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Direzione Marittima, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani) che costantemente, con impegno e professionalità, collaborano con gli uffici giudiziari, fornendo loro l'ausilio necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Un sentito ringraziamento va rivolto al personale amministrativo della Corte che ha profuso il massimo impegno nello svolgimento delle attività preparatorie di questa cerimonia.

Va in particolare segnalata l'opera del personale di segreteria della Corte, nonché l'impegno dell'ufficio statistico nell'elaborazione degli indispensabili dati e dei prospetti analitici.

Da ultimo devo ringraziare ed elogiare pubblicamente il dott. Filippo Pennisi, presidente di sezione del Tribunale di Catania, per la preziosa collaborazione prestata nella predisposizione della presente relazione, che ha curato nell'elaborazione dei profili di carattere generale e della giustizia minorile e nel coordinamento, senza risparmio di tempo e di energie, delle relazioni egregiamente predisposte per gli specifici settori dalla dott.ssa Grazia Longo, consigliere della Corte di appello, per la parte dedicata alla giustizia civile e del lavoro, dai dott. Marcello Gennaro e Antongiulio Maggiore, consiglieri della Corte, per la parte dedicata alla giustizia penale, e dalla dott.ssa Giuliana Fichera, consigliere della Corte, per la cura della rassegna di giurisprudenza penale del distretto. Ad essi vanno egualmente rivolti i più sentiti ringraziamenti per l'impegno, la competenza e la dedizione che hanno contrassegnato la loro collaborazione.

Al fine di consentire l'immediata percezione dei risultati conseguiti si è ritenuto anche quest'anno di allegare i principali dati statistici e le relative elaborazioni in coda alla presente relazione, che a sua volta verrà inserita sul sito *internet* della Corte per dare pubblico conto dell'attività giudiziaria del distretto.

Per la prima volta, quest'anno, è stata inserita, altresì, una rassegna della giurisprudenza del distretto, che testimonia l'impegno, non solo quantitativo, ma pure qualitativo dei magistrati di questo territorio.

RINGRAZIAMENTI

Nel periodo di riferimento vanno ricordati i magistrati, dirigenti, funzionari e impiegati, professionisti legali cessati dal servizio e distintisi per professionalità, impegno e dedizione al lavoro.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici giudicanti di questo distretto:

- dott. Francesco Cesare D'Alessandro, presidente di sezione della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/1/2018;
- dott. Salvatore Costa, presidente di sezione della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dal 5/3/2018;
- dott. Pasquale Salvatore Nigro, consigliere della sezione lavoro della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/2/2018;
- dott. Guglielmo Trovato, giudice del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dal 24/7/2017;
- dott. Vincenzo Saito, giudice del Tribunale di Ragusa, collocato a riposo per dimissioni dall'1/4/2018;

Tra il personale di cancelleria:

- dott.ssa Rosa Maria Terrizzi, direttore amministrativo dell'Ufficio di Sorveglianza di Siracusa, dimissioni dall'1/6/2018;
- Maria Pia Belfiore, funzionario giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/1/2018;
- Giorgio Panascì, funzionario giudiziario della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/6/2018;
- dott.ssa Giuliana Maria Toscano, funzionario giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dal 23/6/2018;
- Pasqualina Buscemi, funzionario giudiziario del Tribunale di Caltagirone, collocata in pensione dall'1/2/2018;
- Rosalba Ciancio, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/11/2017;

- Anna Maria Galvagno, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/11/2017;
- Febronia Vinci, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/2/2018;
- Giuseppe Santangelo, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/4/2018;
- dott.ssa Aurora Campisi, funzionario giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/5/2018;
- dott.ssa Silvana Drago, funzionario giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata a riposo per dimissioni dall'1/2/2018;
- Guglielmo Alessandro Teri, funzionario giudiziario del Giudice di Pace di Catania, collocato in pensione dell'1/9/2017;
- Emilio Falsaperla, cancelliere esperto del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/5/2018;
- Salvatrice Nicita, cancelliere esperto del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dall'1/11/2017;
- Alfio Camonita, cancelliere del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/2/2018;
- Agata Adriana Grazioso, assistente giudiziario della Corte di appello di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/7/2017;
- Rosa Minuto, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/7/2017;
- Carmelina Sicurella, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata a riposo per dimissioni dall'1/8/2017;
- Maria Caruso, assistente giudiziario del Tribunale di Catania, collocata in pensione dall'1/2/2018;
- Alba Sansone, assistente giudiziario del Tribunale di Ragusa, collocata in pensione dall'1/5/2018;
- Dorotea Fortuna, assistente giudiziario del Tribunale di Siracusa, collocata in pensione dall'1/7/2017;
- Domenica Tringali, assistente giudiziario del Giudice di Pace di Siracusa, collocata in pensione dall'1/1/2018;
- Giuseppe Tirena, operatore giudiziario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2017;

- Luigi Vadala, operatore giudiziario del Tribunale per i Minorenni di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/8/2017;
- Ida Valenti, operatore giudiziario del Giudice di Pace di Siracusa, collocata in pensione dall'1/12/2017;
- Gaetano Campagnolo, ausiliario del Tribunale di Caltagirone, collocato in pensione dall'1/11/2017;
- Giuseppe Molino, ausiliario del Tribunale di Catania, collocato in pensione dall'1/8/2017;
- Antonino Galifi, ausiliario del Tribunale di Ragusa, collocato in pensione dall'1/7/2017;
- Maria Sebastiana Mangiagli, funzionario UNEP dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, dimissioni dal 4/11/2017;
- Rosa Giovanna Anastasi, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocata in pensione dall'1/10/2017;
- Fernando Cardone, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/4/2018;
- Concetto Vitale, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato in pensione dall'1/4/2018;
- Nunzio Porto, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP della Corte di appello di Catania, collocato a riposo per dimissioni dall'1/6/2018;
- Antonino Gambuzza, assistente giudiziario dell'ufficio UNEP del Tribunale di Siracusa, collocato a riposo per dimissioni dall'1/10/2017.

Si segnalano tra i magistrati degli uffici requirenti di questo distretto:

- dott. Salvatore Scalia, procuratore generale della Repubblica di Catania, collocato in pensione dal 18/8/2017;
- dott. Edoardo Luigi Vullo, sostituto procuratore generale della Repubblica di Catania, collocato in pensione dall'1/3/2018;

- dott. Michelangelo Patanè, procuratore della Repubblica aggiunto di Catania, collocato in pensione dal 19/8/2017;

Tra il personale di cancelleria:

- Giuseppina Neri, funzionario giudiziario della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocata in pensione dall'1/8/2017;
- Giovanni Giuseppe Antonio Dato, funzionario giudiziario della Procura Generale della Repubblica di Catania, collocato a riposo per dimissioni dal 26/2/2018;
- Franco Fede, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Catania, collocato in pensione dall'1/4/2018;
- Orazio Tricomi, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Catania, collocato in pensione dall'1/6/2018;
- Rosa Fronte, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Ragusa, collocato in pensione dal 30/4/2018;
- Marcella Lazzarini, funzionario giudiziario della Procura della Repubblica di Siracusa, collocata in pensione dal 5/7/2017.

Vanno altresì ricordati gli avvocati deceduti nel medesimo periodo:

ORDINE FORENSE DI CATANIA

- Francesco Alello;
- Italo Augusto Andolina;
- Pietro Damigella;
- Elvira Anna Dotto;
- Giuseppe Fallica;
- Riccardo Jamiceli;
- Arianna Cristina Milella;
- Riccardo Modica;
- Antonino Morelli;
- Anna Ruggieri;
- Carmen Scalisi;

- Antonino Schilirò;
- Ignazio Ezio Vecchio.

ORDINE FORENSE DI RAGUSA

- Carmelo Ammatuna;
- Salvatore Ammendola;
- Salvatore Biscari.

ORDINE FORENSE DI SIRACUSA

- Antonio Bandiera;
- Vincenzo Cappello;
- Federico Italia;
- Salvatore Ragaglia.

Per tutti rimane, unitamente al ricordo, il riconoscimento e l'apprezzamento della preziosa opera svolta, nei rispettivi ruoli, a favore dell'amministrazione della giustizia.

Identiche espressioni vanno rivolte agli avvocati cancellatisi dai rispettivi albi nel periodo considerato in numero di 221.

ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Il buon andamento della giurisdizione civile e penale rilevato nel distretto per l'anno giudiziario in esame e di cui si dirà nelle specifiche sezioni di questa relazione ha avuto luogo nonostante le limitazioni operative imposte dai persistenti vuoti d'organico del personale di magistratura che affliggono, in misura maggiore o minore, gli uffici del distretto, e in particolare quelli di primo grado.

Tali scoperture si attestano su una percentuale media del 9,8% per gli uffici giudicanti e del 9,57% per gli uffici requirenti e, pur risultando di poco inferiori alla media nazionale, sono causa di grande preoccupazione in un distretto caratterizzato dalla presenza di numerose ed agguerrite organizzazioni mafiose e dal recente e massiccio fenomeno della tratta dei migranti dalle coste nordafricane.

In particolare, il Tribunale distrettuale vede al momento assottigliate le fila dei propri giudici ordinari fino a una scopertura effettiva del 17% dell'organico.

E presso tale Tribunale continua ad essere evidente l'insufficienza delle risorse destinate alla sezione lavoro, il cui organico risulta palesemente sottodimensionato nella comparazione con quello degli altri Tribunali italiani.

Così pure il Procuratore della Repubblica di Catania continua a rilevare il sottodimensionamento dell'organico dell'ufficio (il sesto in Italia per numero di magistrati) che, nonostante il recente aumento di un'unità in pianta organica, per numero di procedimenti e di imputati e per numero di misure cautelari emesse per reati di criminalità mafiosa, è al terzo posto in Italia.

A loro volta i Presidenti dei Tribunali periferici lamentano le difficoltà gestionali derivanti dal frequente avvicendamento dei magistrati, in genere di prima nomina, e dai non brevi tempi di copertura delle relative posizioni vacanti, per di più dopo il ridimensionamento dei rispettivi già esigui organici, essendosi, con provvedimento ministeriale conseguente alla recente revisione delle circoscrizioni giudiziarie, prevista la riduzione di un'unità ciascuno nei Tribunali di Caltagirone, Ragusa e Siracusa, nel settore giudicante, e la riduzione di un posto presso la Procura della Repubblica di Ragusa, nel settore requirente.

Al riguardo vanno confermate le perplessità esposte già nel parere reso dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte d'appello in data 14 settembre 2016, e cioè che l'opzione posta a fondamento del

provvedimento, vale a dire quella di procedere alla redistribuzione degli organici dei magistrati “*a numeri complessivi del distretto invariati*”, rischia di perpetuare sperequazioni nel tempo sedimentatesi tra le diverse aree del paese, tanto più perché si tratta di una valutazione che appare essere stata compiuta solo con riferimento al dato statistico delle sopravvenienze degli anni 2014 e 2015, senza che siano stati forniti dati sugli altri indicatori (popolazione, pendenze, *cluster* dimensionali).

Nonostante tali criticità, va dato atto che gli uffici di primo grado hanno mostrato una buona tenuta nella gestione del notevole carico di lavoro gravante su ciascuno di essi.

Nell'anno in esame, poi, tutti i Tribunali sono stati impegnati negli importanti processi di riorganizzazione indotti dalle novità introdotte dalla recente riforma della magistratura onoraria, avviata con la legge delega n.57 del 28 aprile 2016 e completata con l'emanazione del d.lgs. n.116 del 13 luglio 2017, peraltro al riguardo segnalandosi, da un lato, le difficoltà gestionali conseguenti alle previste limitazioni d'impiego dei giudici onorari in alcune materie sensibili (lavoro, protezione internazionale), dall'altro evidenziandosi varie criticità nell'approccio alla nuova struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo” cui i nuovi giudici onorari saranno obbligatoriamente assegnati nel primo biennio di servizio.

Nel nuovo ufficio modellato dalla riforma, accanto ai giudici di pace, sono ora inseriti anche i giudici onorari di tribunale, tutti ricompresi nella nuova categoria dei “giudici onorari di pace”, addetti all'Ufficio del giudice di pace, il cui coordinamento spetta al presidente del tribunale.

Del pari, i vice procuratori onorari sono ora inseriti nella nuova struttura organizzativa denominata “ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica”.

Per tali uffici, una volta determinata con decreto ministeriale del 22 febbraio 2018 la complessiva dotazione della magistratura onoraria, è in corso la procedura di definizione delle singole piante organiche.

E di recente, lo scorso 24 ottobre, lo stesso Consiglio giudiziario ha avuto modo di esprimere il parere, positivo con alcuni rilievi (specie a fronte della prospettata riduzione da 47 a 38 unità dell'organico dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica di Catania), sul relativo schema di decreto ministeriale.

Si tratta comunque, come specificato nella stessa proposta ministeriale, di piante organiche improntate a temporaneità e contingenza, in una prospettiva che non va oltre il primo quadriennio di vigenza del richiamato d.lgs. n.116, allorquando la riforma della magistratura onoraria andrà “a regime”, anche con l’ampliamento delle competenze del giudice di pace in materia civile, previsto a partire dal 31 ottobre 2021 (e, in materia condominiale, addirittura dal 31 ottobre 2025).

Tale differimento della piena entrata in vigore della riforma, se da lato consentirà di consolidare i nuovi assetti organizzativi degli uffici riformati, dall’altro remorerà di parecchio l’alleggerimento dei carichi dei Tribunali civili.

Non può infatti disconoscersi che l’impegno dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari rappresenta un ausilio essenziale per il buon funzionamento degli uffici e, al riguardo, deve osservarsi che la natura necessariamente temporanea dell’incarico si sarebbe dovuta esprimere solo nella previsione di una durata dell’incarico, prevista com’è in non più di otto anni, e non anche nel formalistico (e ineffettuale) limite dei “due giorni a settimana” imposto alla loro attività di servizio.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E SERVIZI GIUDIZIARI

Gravi dappertutto, ormai da anni, sono le carenze d'organico del personale amministrativo, soprattutto a motivo del continuo pensionamento dei dipendenti per raggiunti limiti d'età.

Il dirigente amministrativo della Corte di appello denuncia una scopertura dell'organico pari al 23,5% alla data 30 giugno 2018, risultando coperte solo 95 posizioni lavorative su 124.

Siffatta grave criticità viene in Corte alleviata ricorrendo ad applicazioni e comandi di personale, pur per circoscritti periodi temporali, con le ulteriori conseguenze negative di una mancanza di continuità nel servizio e di un detrimento di risorse umane negli uffici di provenienza, ed è tanto più grave in quanto la Corte di appello è anche costante referente del Ministero della Giustizia e sede del Consiglio giudiziario distrettuale.

A sua volta il Tribunale di Catania ha lamentato che, a fronte di un organico che assomma a 343 unità, già peraltro giudicato insufficiente dai suoi dirigenti, si registrano vacanze in quasi tutti i profili professionali, per un totale di 70 unità; particolarmente gravi sono quelle del personale appartenente alla qualifica di funzionario giudiziario, per la quale si registra una scopertura di 24 unità, a fronte degli 83 dipendenti previsti in organico.

Ma analoghe criticità sono rappresentate da tutti gli uffici del distretto.

Va, peraltro, positivamente valutata la conclusione della procedura di riqualificazione del personale per il passaggio dalla figura professionale di cancelliere a quella, superiore, di funzionario giudiziario, con un importante contributo alla gestione dei servizi da parte di dipendenti già in possesso di un notevole bagaglio d'esperienza professionale.

Ma è pur vero che si tratta di personale che era già in servizio, sottratto così ai precedenti compiti, altrettanto importanti nell'economia gestionale degli uffici.

Dall'inizio del 2018 la situazione generale è alquanto migliorata con l'assunzione, all'esito delle relative procedure concorsuali, di un contingente di assistenti giudiziari di nuova nomina e con la loro destinazione agli uffici di questo distretto.

E' però vero che neppure gli organici relativi a tale qualifica professionale risultano interamente coperti.

Da qui l'auspicio che possano disporsi scorrimenti delle graduatorie al fine di colmare quantomeno i vuoti d'organico in tale fondamentale qualifica di collaboratori della giurisdizione.

Si è, inoltre, convinti che solo l'immissione di risorse umane nuove, più preparate e motivate nel "padroneggiare" le moderne metodologie di lavoro imperniate sul generalizzato impiego di strumenti tecnologici, potrà evitare il rischio di depotenziare i progetti d'informatizzazione dei servizi e della attività giurisdizionale, avviati nel distretto da tempo, con ricadute sicuramente positive sull'efficienza del sistema giudiziario.

SITUAZIONE LOGISTICA E RISORSE MATERIALI

Nel periodo in esame è rimasta immutata la situazione logistica degli uffici giudiziari catanesi, insufficiente nelle strutture e dispersa sul territorio cittadino, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione, sui costi per la finanza pubblica e sulla qualità del servizio offerto agli utenti.

Ne danno ulteriore riscontro i guasti che hanno interessato l'impianto di riscaldamento/condizionamento e la cabina elettrica della sede di via Crispi del Tribunale di Catania e il sistema di riscaldamento/condizionamento della sede di piazza Verga, con conseguenti gravi disagi per il personale e l'utenza, nonché per la regolare celebrazione delle udienze.

Il nodo del problema continua a essere quello della mancata utilizzazione dell'importante plesso di Viale Africa, acquistato quasi vent'anni fa dal Comune di Catania, con somme della Cassa depositi e prestiti, per essere specificamente destinato a sede degli uffici giudiziari catanesi ma da sempre inutilizzato e pure "vandalizzato".

Grazie all'attività di denuncia, di proposta e di impulso di questa Presidenza, che ha portato alla stipulazione, in data 28 giugno 2016, di un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, la Regione Sicilia, l'Assessorato regionale delle Infrastrutture, il Comune di Catania, e l'Agenzia del Demanio, in virtù del quale la Regione Sicilia si è impegnata a finanziare l'intervento di riqualificazione del plesso di Viale Africa con 40 milioni di euro di risorse FAS 2000/2006, e dopo una prima laboriosa fase di sgombero e pulizia dei locali, nell'anno in esame si è potuto dare finalmente avvio alle previste procedure tecniche ed amministrative.

Nel luglio del 2017 è stato redatto il progetto delle indagini geognostiche, geotecniche e strutturali, per una spesa preventivata di euro 673.000,00; l'intervento è stato validato dai competenti organi regionali ed è stato, quindi, ammesso a finanziamento con determina del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture del 29 marzo 2018.

Il 26 novembre 2018 si sono concluse le procedure di gara e i lavori sono stati aggiudicati.

Nel frattempo il gruppo di progettazione dell'ufficio del Genio Civile di Catania ha redatto l'ulteriore progetto relativo al servizio di architettura e ingegneria per la progettazione degli impianti meccanici ed elettrici, agli adempimenti per il rilascio del certificato ingegneristico antincendio e al certificato energetico; il progetto, in data 24 luglio 2018, è stato trasmesso al competente ufficio regionale per il rilascio del parere da parte del C.T.A., che lo ha esaminato nell'adunanza del 26 settembre 2018.

Già messo a punto dai dirigenti degli uffici giudiziari che usufruiranno dell'edificio di viale Africa e dai tecnici dell'ufficio del genio civile è il piano di ripartizione degli spazi interni.

Si confida, così, che entro pochi anni l'uso dell'importante struttura possa risolvere definitivamente gli attuali gravi problemi logistici degli uffici giudiziari catanesi.

Nel frattempo la Presidenza della Corte, di concerto con la Presidenza del Tribunale di Catania, ha cercato di far fronte all'emergenza richiedendo la locazione, nell'immediato, di immobili esistenti nelle vicinanze della sede storica del palazzo di giustizia.

Più in particolare è stata avviata una procedura per il reperimento di locali da utilizzare per l'ufficio del Giudice di Pace di Catania e per le sezioni lavoro della Corte e del Tribunale, in atto alloggiati in alcuni -men che adeguati- appartamenti per civile abitazione.

Riguardo a tale procedura è in corso un'utile interlocuzione con gli enti e gli organi competenti.

Nel periodo in esame sono proseguiti, pertanto, gli sforzi per dare soluzione al problema dell'edilizia giudiziaria, che appare determinante per garantire il "benessere organizzativo" dei magistrati catanesi e migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Quanto alle risorse materiali e di strumenti informatici a disposizione degli uffici, ne viene in genere lamentata l'insufficienza a causa del continuo ridursi delle dotazioni finanziarie disponibili, laddove si richiederebbe piuttosto un loro forte incremento per

fronteggiare le ordinarie necessità e per far fronte ai crescenti processi d'innovazione e di sviluppo organizzativo.

Come negli anni passati, persistono le difficoltà di gestione delle procedure di manutenzione e funzionamento degli edifici giudiziari a seguito dell'entrata in vigore della legge n.190 del 2014, in virtù della quale le spese obbligatorie degli uffici giudiziari previste dalla legge n.392 del 1941 sono state trasferite, a decorrere dal primo settembre 2015, dagli enti locali al Ministero della Giustizia, che a sua volta le ha, in massima parte, delegate alle Corti di appello.

Nonostante gli sforzi compiuti, presso questa Corte, attraverso la razionalizzazione dell'attività della Conferenza Permanente e la costituzione di una nuova struttura amministrativa (l'Ufficio contratti, gare ed appalti) dedicata alle competenze delegate in materia di procedure ad evidenza pubblica, permangono, così come in tutte le altre realtà giudiziarie, gravi criticità, che attengono al discrimine stesso fra attività amministrativa e giurisdizionale.

La mancata istituzione delle direzioni regionali, previste nell'impianto originario della riforma, e l'assenza, all'interno degli uffici giudiziari, di un ruolo tecnico, in grado di far fronte alle complesse questioni connesse alla disciplina degli appalti pubblici e delle altre procedure di acquisto (e cioè, di una problematica del tutto estranea alla formazione esclusivamente giuridica e pubblicistica dei dirigenti amministrativi), sta stabilizzando una situazione originariamente concepita come transitoria, che incide sulla funzionalità degli uffici, esponendoli a compiti e rischi gestionali aggiuntivi del tutto insostenibili, e sul ruolo stesso dei capi degli uffici, ed in primo luogo dei presidenti delle Corti di appello.

Lo stabile trasferimento a questi ultimi di compiti delegati determina, infatti, un'impropria commistione fra competenze amministrative relative all'organizzazione dei servizi, che rientrano nelle attribuzioni del Ministero della Giustizia, e compiti di organizzazione della giurisdizione, propri dei capi degli uffici.

Tale situazione non giova né alla funzionalità degli uffici (se non altro per la necessaria "creatività" con cui si è costretti ad affrontare problemi che implicano specifiche competenze tecniche e scelte gestionali centralizzate, e che, in ogni caso, determinano un'ulteriore distrazione delle scarse risorse umane disponibili), né alla funzione propria dei dirigenti giudiziari, progressivamente assorbiti da incombenze che non attengono alle loro attribuzioni giurisdizionali e ai

compiti di gestione e di miglioramento dell'apparato giudiziario alle prime connesse.

Si tratta di una condizione ambigua ed equivoca che merita di essere al più presto sciolta.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E PROCESSO TELEMATICO

Nel periodo in esame è proficuamente proseguita l'opera dell'Ufficio Innovazione e Sviluppo organizzativo (UISO), struttura costituita il 12 maggio 2016 con la stipula di una convenzione tra la Corte di appello e il Tribunale di Catania, finalizzata al supporto, alla promozione e al coordinamento di tutte le iniziative di innovazione e sviluppo organizzativo intraprese dagli uffici giudiziari del distretto per far fronte all'inadeguatezza delle risorse poste a disposizione degli stessi e per meglio orientare l'uso di quelle esistenti.

Con l'impulso di tale organismo, gli uffici giudicanti del distretto hanno concluso un percorso significativo di analisi e riorganizzazione che, strutturato in ben 45 cantieri di innovazione, finanziati dalla Regione Siciliana con fondi europei, ha inciso su aspetti significativi dell'attività giudiziaria, quali la "reingegnerizzazione" dei processi di lavoro, la diffusione del P.C.T., la costituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), la predisposizione di un sistema operativo volto al monitoraggio e al controllo delle procedure di attribuzione degli incarichi ai professionisti.

Alcuni dei progetti gestiti dai gruppi di lavoro, con il supporto conoscitivo dei consulenti del Formez PA, hanno avuto rilievo nazionale, come nel caso del progetto "Migrantes", destinato a far fronte alle difficoltà organizzative e giurisdizionali che gli sbarchi di migliaia di persone hanno posto al Tribunale di Catania, e hanno rappresentato delle vere e proprie "eccellenze giudiziarie" in un difficile territorio "di confine", non casualmente meritando (nell'ambito dell'edizione 2017 del premio "Bilancia di Cristallo") la menzione speciale che il Consiglio d'Europa riserva alle migliori prassi organizzative presenti negli uffici giudiziari europei.

Altro importante progetto, che merita di essere specificamente segnalato, è stata la costituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presso il palazzo di giustizia di piazza Verga.

Tale progetto, che ha preso avvio nei primi mesi dell'anno 2018, dopo la necessaria attività di formazione del personale e il completamento della struttura logistica, ha agevolato il rapporto tra uffici giudiziari e cittadini, ha evitato inutili accessi alle cancellerie, ha favorito la trasparenza amministrativa, aiutando l'utente a trovare puntuali risposte alle proprie esigenze.

Nel corso dello stesso anno, l'ufficio si è arricchito di nuovi compiti, quali la consegna di copie degli atti civili del Tribunale e della Corte di appello, il deposito di documentazione da parte dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti, il deposito dell'originale dei bollettini di pagamento della tassa di concessione governativa, così sommandosi, in un'ottica di progressiva implementazione e specializzazione del servizio, funzioni di *front office* a quelle di *back office*.

Quanto allo stato di diffusione del processo telematico nel distretto, il Magistrato referente per l'informatica per il settore civile ha segnalato una sempre crescente utilizzazione degli applicativi in dotazione agli uffici e ai magistrati, pur evidenziando le difficoltà connesse a frequenti interruzioni di funzionamento e all'insufficiente aderenza delle piattaforme informatiche alle diverse esigenze dei giudici e delle cancellerie.

I depositi telematici da parte dei giudici sono divenuti ormai massivi e assolutamente prevalenti rispetto ai depositi cartacei in tutti i Tribunali del distretto.

È utile evidenziare che, sotto tale aspetto, la Corte di appello (ultima, in termini temporali, nella previsione concernente l'obbligatorietà dei depositi telematici da parte degli avvocati) registra un importante *trend* positivo tanto nel deposito telematico dei provvedimenti giurisdizionali, più che raddoppiato rispetto all'anno passato (e ormai quasi del tutto generalizzato), quanto nel deposito telematico degli atti da parte degli avvocati (per quanto concerne gli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo telematiche, si è passati dal 70% all'85% per il contenzioso e dal 60% al 70% per le pratiche di volontaria giurisdizione).

Particolarmente apprezzate sono alcune funzionalità di recente introdotte nella c.d. consolle del magistrato e che hanno migliorato la percezione dell'applicativo, come la creazione di una banca-dati della giurisprudenza di merito elaborata su tutto il territorio nazionale, e non solo per il distretto di appartenenza.

Rimane ancora limitato, in linea generale, l'uso degli applicativi nei procedimenti afferenti le tutele e le amministrazioni di

sostegno, che prevedono non poche interlocuzioni con soggetti non professionali.

Quanto alle funzionalità del processo penale telematico, esse sono ancora in fase di sviluppo, al pari della relativa normativa applicativa, e quindi lontane dagli elevati standard di produttività raggiunti nel settore civile.

Il sistema delle notificazioni e delle comunicazioni telematiche penali risulta però nel complesso avere agevolato e reso più efficienti gli adempimenti di cancelleria.

E' in atto un processo di decisa "dematerializzazione" dei fascicoli, attraverso l'utilizzazione dell'applicativo ministeriale TIAP, in modo da pervenire alla creazione di un vero e proprio fascicolo virtuale del P.M. e del dibattimento, con conseguente riduzione dei tempi di consultazione e trasmissione degli atti e di rilascio delle copie.

Nel corso dell'anno è divenuto operativo presso i Tribunali di Catania Ragusa e Siracusa l'applicativo Giada2, che consente l'assegnazione automatica dei procedimenti e, in relazione al valore ponderale attribuito a ciascuno di essi, una maggiore perequazione dei ruoli.

La Corte di appello ha individuato fra gli obiettivi dell'Ufficio per il processo la diffusione, nel settore penale, dell'esperienza applicativa della consolle del magistrato e, a tal fine, sono state già instaurate le necessarie interlocuzioni con l'assistenza tecnica e il DGSIA ed è stato avviato un ragionato confronto con i magistrati, volto a favorirne le conoscenze e a motivarne i comportamenti.

PARTE SECONDA
LA GIUSTIZIA CIVILE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE

Nel periodo in esame risulta, innanzi tutto, senz'altro consolidato il buon andamento della giurisdizione civile nel distretto.

Presso la Corte di appello la pendenza degli affari civili ha registrato, nonostante la crescita delle sopravvenienze (passate da 4640 a 4861) e le scoperture di organico, ma grazie alla accresciuta produttività dei magistrati (che hanno definito 5388 processi a fronte dei precedenti 5.113), un'ulteriore complessiva diminuzione del 5,3% (l'anno scorso il 4,52%); in particolare la riduzione delle pendenze per i procedimenti contenziosi ordinari e per quelli del lavoro si è attestata al 6,1%.

Se si prescinde dai dati della sezione Persona, Minori e Famiglia (che ha visto un eccezionale aumento del carico di lavoro – ben 969 iscrizioni nell'anno decorso- per effetto del contenzioso in materia di protezione internazionale), la diminuzione delle pendenze civili si attesta, in realtà, quasi al 10,00%.

Ancora più significativa è poi la diminuzione del contenzioso ultrabiennale, che alla data del 30 giugno 2018 registrava una flessione del 23,10%, ma che, per come emerge dalle periodiche rilevazioni del programma di gestione, evidenzia una contrazione addirittura del 35,70% alla data del 30 novembre 2018.

In termini numerici, al 30 giugno 2016 i procedimenti ultrabiennali presso la Corte di appello erano pari a 6316 iscrizioni, al 30 novembre 2018 ne residuano 2945, con una percentuale di diminuzione in un biennio del 53,4 %.

Si tratta di un risultato veramente positivo e fonte di grande soddisfazione, che consente di formulare previsioni altrettanto positive in ordine alla possibilità di riassorbire in tempi contenuti l'intero contenzioso ultrabiennale.

La durata dei processi in appello (che solo qualche anno fa oscillava fra cinque e sei anni) è pertanto in calo e, grazie all'impegno dei consiglieri e con l'utilizzo di istituti processuali di recente introdotti (e in particolare della possibilità di far uso anche nel giudizio d'appello della modalità di decisione della causa a seguito di trattazione orale), si attesta ormai intorno a due anni e otto mesi (e di meno presso la sezione famiglia e nella sezione lavoro).

Un positivo contributo per la riconduzione dei tempi processuali agli *standard* europei è venuto pure dai giudici ausiliari in

servizio presso la Corte, agevolati dal pieno coinvolgimento nella “vita” delle sezioni e nelle attività dell’Ufficio per il processo.

Un apporto significativo risulta fornito anche dai tirocinanti di cui all’art.73 della legge n.98 del 2013, (e cioè dai giovani aspiranti all’accesso alle professioni legali), che, fino a ben poco tempo fa, erano ben rari presso la Corte (per ragioni anagrafiche si diceva, ma in realtà per il diffuso scetticismo dei consiglieri circa l’utilità del loro apporto), laddove oggi non vi è consigliere che non sia cooperato da uno stagista, e il problema è piuttosto che la Corte non riesce a far fronte ormai a tutte le richieste di ammissione.

Gli ottimi risultati raggiunti – si deve ribadire- sono il frutto dell’impegno profuso da tutti i consiglieri, ma al tempo stesso delle innovazioni organizzative adottate, ad iniziare dall’intelligente elaborazione e dal costante monitoraggio dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall’ art.37 del d.l. n.98/2011, convertito con legge n.111/2011, i quali, pur non avendo avuto l’effetto taumaturgico di risolvere ‘di colpo’ il grave problema dell’arretrato civile, hanno avuto però l’indubbio merito di indurre gli uffici a instaurare un ragionato confronto con il problema dell’arretrato, prima confinato alla mera rilevazione statistica delle cause ultradecennali.

Non particolarmente significativo è il numero delle ordinanze definitorie dei giudizi in appello secondo le disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. che, per i procedimenti in grado d’appello introdotti a partire dall’11 settembre 2012, prevedono la possibilità di una pronuncia preliminare d’inammissibilità dell’impugnazione motivata sulla ragionevole probabilità che l’appello non venga accolto, e ciò anche perché, nelle cause che consentono l’immediata definizione in rito o nel merito, è fatto prevalentemente uso dell’istituto della decisione a seguito di discussione orale, ormai consentito anche in grado d’appello.

In realtà, sarebbe opportuno, al fine di rafforzare il processo di appello (con conseguenti effetti benefici anche sul giudizio di cassazione e sul ruolo della Corte di legittimità), prendere atto della sostanziale ineffettività della disciplina dell’art. 348 bis c.p.c. e puntare, invece, sulla cameralizzazione del giudizio di secondo grado, con l’abolizione della prima udienza e dell’udienza di precisazione delle conclusioni e l’instaurazione del processo nella forma del ricorso.

Attraverso pochi, ma significativi aggiustamenti normativi, si eviterebbero attività inutili, che incidono inesorabilmente sui tempi del

processo di appello, che, in tal modo, meglio potrebbe svolgere la sua fondamentale funzione, di fase che chiude l'accertamento del fatto e contribuisce a valorizzare la certezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o a promuovere l'innovazione giurisprudenziale, quando ciò appaia necessario per garantire la vitalità dell'ordinamento.

È evidente, comunque, come presso la Corte di appello si stia decisamente erodendo il consistente arretrato dei procedimenti civili e come sia diminuito il tempo necessario per la definizione delle cause.

I dati provenienti dai Tribunali del distretto mostrano risultati disomogenei ma nel quadro di una situazione complessivamente stabile nel settore civile; la durata media delle cause oscilla tra i tre e i quattro anni.

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che nel periodo di riferimento l'andamento del contenzioso ordinario (esclusa la materia del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie) ha registrato modeste variazioni, essendo anzitutto sopravvenuti -secondo i dati elaborati dalla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia- 11.645 procedimenti, in luogo dei 12.587 procedimenti sopravvenuti nel precedente periodo.

Il numero dei procedimenti definiti nel periodo (11.578 procedimenti, di cui 4.942 con sentenza) non si discosta di molto dal numero di quelli definiti nel precedente periodo (12.267).

I medesimi dati ministeriali registrano così una pendenza finale di 33.433 procedimenti al 30 giugno 2018, in luogo dei 33.369 pendenti al 30 giugno 2017, con una variazione in aumento di appena lo 0,20%.

Residuale è il contenzioso in materia agraria (appena 16 procedimenti pendenti al termine del periodo).

Nettamente positivo è poi il bilancio finale dell'attività giurisdizionale nella materia del lavoro (-8,77% al 30 giugno 2018) e nei procedimenti speciali sommari (-8,59% alla stessa data).

Aumentati, invece, del 10,90% la pendenza dei procedimenti di volontaria giurisdizione (erano 1184 al 30 giugno 2017, sono 1.313 al 30 giugno 2018).

Presso il Tribunale di Catania le cause del ritardo nella definizione delle cause civili pendenti da oltre tre anni e delle procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni – come si è già rilevato nelle precedenti relazioni – vanno ricercate nella complessità di alcune fattispecie (successioni ereditarie), nell'esistenza di

procedimenti collegati (che condizionano la chiusura di fallimenti pendenti), negli effetti sul contenzioso dell'attuale crisi economica (esecuzione immobiliari e divisioni di comunioni) e, in qualche caso, anche nelle remore frapposte dalle parti litiganti.

Una oculata gestione dei criteri di priorità non mancherà, tuttavia, di superare progressivamente tali criticità.

I termini di deposito dei provvedimenti vengono, in linea di massima, rispettati.

Le pur provvide riforme che hanno introdotto l'istituto della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita continuano però a non incidere in maniera significativa sull'elevata sopravvenienza degli affari, ritenendosi ciò possibile, oltre che auspicabile, solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali.

La forte attenuazione del tradizionale nesso di strumentalità tra cautela e merito, operante a far tempo dal 1° marzo 2006 a seguito dell'entrata in vigore della legge n.80 del 2005, e la conseguente tendenziale stabilità del provvedimento cautelare hanno comportato l'auspicato effetto deflattivo (apprezzabile nella misura del 70-80%), almeno per quanto riguarda i giudizi di merito conseguenti a procedimenti nunciatori, possessori e cautelari innominati.

Applicazione molto modesta continuano invece ad avere gli istituti previsti dagli artt.186 bis, 186 ter e 186 quater c.p.c..

Il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione, introdotto dalla legge n.69 del 2009, ha registrato invece un costante e crescente aumento, e ciò per due ordini di ragioni, da un lato il tentativo della parte di abbreviare la durata processuale (anche tenuto conto del tempo "morto" legato al rinvio che la causa subisce per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per scritti conclusivi) e, dall'altro, il fatto che il legislatore lo ha indicato quale rito esclusivo per alcune materie (c.d. rito sommario obbligatorio; da ultimo la c.d. legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria e, prim'ancora, il d.lgs. n.150 del 2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti).

Nel settore civile, comunque, la constatazione di un trend positivo, sia in termini di produttività complessiva che di riduzione della durata dei procedimenti, appare effetto, oltre che del costante impegno dei giudici in servizio, dell'intelligente elaborazione e della coerente applicazione dei programmi di gestione dei procedimenti civili pendenti, previsti dall' art.37 del d.l. n.98/2011, convertito con

legge n.111/2011, i quali, pur non avendo avuto l'effetto taumaturgico di risolvere 'di colpo' il grave problema dell'arretrato civile, hanno avuto però l'indubbio merito di indurre gli uffici a confrontarsi specificamente con tale problema, prima confinato alla mera rilevazione statistica delle sole cause ultradecennali.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa rileva che alla data del 30 giugno 2018 erano pendenti 2.930 cause e che rispetto all'anno precedente, in cui vi era stato un leggero aumento del numero finale delle pendenze (al 30 giugno 2016 le cause pendenti erano 2.928, mentre al 30 giugno 2017 erano 2.981), è dunque ripreso il trend positivo della loro riduzione, nonostante l'incremento di 824 cause in materia di responsabilità extracontrattuale verificatosi al tempo dell'accorpamento delle sezioni distaccate di Augusta, Lentini e Avola e assorbito dalla sezione a organico tabellare invariato, ma effettivo ridotto.

Nello specifico, a fronte di 2.221 procedimenti sopravvenuti nel periodo 1.7.2017-30.6.2018, ne sono stati definiti 2.272.

Presso il Tribunale di Siracusa, i procedimenti civili ordinari pendenti da oltre dieci anni ammontano ad appena 6, il più risalente dei quali al 2003 (rispetto ai 12 pendenti al 30 giugno 2017, ai 25 pendenti al 30 giugno 2016, ai 56 pendenti al 30 giugno 2015, ai 69 pendenti al 30 giugno 2014 e ai 155 pendenti al 30 giugno 2013), dovendosi precisare che, comunque, di queste cause, tre sono già state già assunte in decisione; quelle effettivamente pendenti sono pertanto solo 3.

I procedimenti civili ordinari pendenti da oltre tre anni al 30 giugno 2018 ammontano a 489, di cui 203 iscritti nel 2014, 118 iscritti nel 2013 e 66 iscritti nel 2012, di talché quelli iscritti oltre cinque anni sono 102.

Dai dati statistici trasmessi dalla Corte di Appello per l'approntamento del programma di gestione 2018 e relativi ai procedimenti arretrati al 30 giugno 2017, il Presidente del Tribunale di Siracusa rileva poi che quelli pendenti da oltre dieci anni attengono al contenzioso civile ordinario con esclusione delle cause di separazione e divorzio contenziosi che non ne annoverano e ammontano a complessivi 21, pari allo 0,7% del totale (l'anno scorso erano pari a meno dello 0,6 % del totale; al 30 giugno 2015 erano 55, al 30 giugno 2014 erano 69 e al 30.6.2013 erano 155).

Le cause pendenti da più di cinque anni sono ridotte invece a 178 (rispetto alle 286 dell'anno precedente e alle 594 dell'anno ancora

prima), pari a poco più del 6% del totale (l'anno scorso erano il 9 % del totale); le cause pendenti da più di tre anni sono 478 (rispetto alle 653 dell'anno scorso, pari a poco più del 22% del totale, e alle 1.389 dell'anno ancora precedente, pari al 41 % del totale), pari a poco più del 16 % del totale.

In definitiva, il Presidente del Tribunale di Siracusa evidenzia che vi è stata, nell'anno di riferimento, un'ulteriore consistente riduzione sia dell'arretrato ultraquinquennale che di quello ultratriennale; in ogni caso, ribadisce che, come già segnalato nella relazione annuale 2017, i motivi del ritardo vanno individuati in primo luogo nell'eccessivo numero di procedimenti attribuiti a ciascun magistrato della sezione, nessuno dei quali è titolare in via esclusiva di un ruolo contenzioso civile. Ulteriori fattori incidenti sulla celere definizione delle cause è poi, per molte di esse – si ponga mente ai giudizi di separazione e divorzio – l'accesa conflittualità delle parti, che richiede ripetuti e laboriosi interventi a tutela della prole e del coniuge più debole.

Il Presidente del Tribunale di Ragusa sottolinea che, nonostante i gravi problemi di organico, le pendenze totali del contenzioso civile (comprendente delle controversie di lavoro e previdenza ed escluse quelle di volontaria giurisdizione e le esecuzioni) sono aumentate di pochissimo rispetto all'anno precedente, essendo passate dalle 14.120 del 30 giugno 2017 alle 14.233 del 30 giugno 2018. In leggero aumento le sentenze relative al contenzioso civile ordinario (1666 a fronte delle precedenti 1586), mentre si è avuto un sensibile decremento per quelle di lavoro - previdenza, passate da 969 a 821 sol perché nel periodo di riferimento sono stati in servizio solo due dei tre giudici togati previsti in pianta.

Nell'anno di riferimento le pendenze delle esecuzioni immobiliari sono passate da 2.710 a 3.074 (aumento del 12%), comprensive dei sospesi, nonostante che i definiti (506) siano stati superiori ai sopravvenuti (467); ciò in quanto nell'anno solare 2017, a causa di una crisi socio-economica di cui continuano a prodursi gli effetti, sono stati iscritti ben 558 procedimenti a fronte dei 467 dell'anno precedente.

Sul punto non può pertanto, conclusivamente, che osservarsi come l'attuale dotazione del Tribunale di Ragusa, caratterizzata da una ormai cronica scopertura di organico, se consente una definizione dei procedimenti di nuova iscrizione, permette di smaltire solo una parte dell'arretrato che spesso è frutto dei frequenti trasferimenti ed in parte

anche dell'accorpamento al Tribunale di Ragusa del soppresso Tribunale di Modica, ufficio giudiziario quest'ultimo non sufficientemente produttivo anche, ma non solo, perché sottoposto ad un turn over persino superiore a quello di Ragusa; indi, il Presidente rileva la periodica necessità di adottare provvedimenti di variazione tabellare volti alla riassegnazione dei procedimenti in carico al magistrato di volta in volta trasferito agli altri magistrati in servizio, non essendo possibile un immediato ricambio.

Infine, il Presidente del Tribunale di Ragusa evidenzia che il programma per la riduzione dell'arretrato stabilito per il 2018 (riduzione del 10% delle pendenze), che stava dando buoni risultati, difficilmente potrà essere del tutto rispettato, dal momento che i posti di giudice allo stato scoperti saranno prevedibilmente colmati solo nel 2020, vale a dire troppo tardi.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone rileva che negli anni precedenti è stata evidenziata l'esistenza di rilevanti settori di criticità nella gestione dei procedimenti civili, determinate da difficoltà di ordine strutturale che hanno inciso sulle prospettive di programmazione e gestione degli stessi; il problema rilevato è quello della perdurante pendenza sui ruoli dei giudici civili di numerosi procedimenti ultraquinquennali, nonché quello della durata media dei procedimenti civili di primo grado che, nonostante le misure adottate in via organizzativa con i programmi di gestione, continua ad essere più elevata di quella triennale che, come noto, costituisce il limite temporale compatibile con la ragionevole durata del processo; problemi, questi, legati alle criticità dell'organico del Tribunale.

In ogni caso, il Presidente del Tribunale espone le misure adottate per cercare di velocizzare la trattazione dei procedimenti civili: la maggiore specializzazione dei giudici in settori ritenuti particolarmente rilevanti consente, e consentirà ancor più nel lungo periodo, di velocizzare la trattazione dei procedimenti che presentino analogie e problematiche comuni, la definizione pressoché totale dei procedimenti ultradecennali ed una rapida definizione delle controversie ultratriennali ancora pendenti sul ruolo famiglia nonché una drastica diminuzione dei procedimenti per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Con l'accordo dei G.O.T. attualmente in servizio, il Presidente di sezione ha altresì predisposto un calendario di udienze che gli stessi terranno al precipuo fine di collaborare i giudici togati nel raccoglimento delle prove, in tal modo alleggerendo il peso delle udienze civili e consentendo di aumentare le

definizione dei procedimenti attraverso la motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

Raffrontando i dati statistici aggiornati alla data del 30 giugno 2018 con quelli relativi al periodo precedente, va sottolineato che il Tribunale di Caltagirone ha registrato nei settori civili dei significativi e più che positivi risultati in tema di rendimento e smaltimento.

In particolare per quanto riguarda i procedimenti contenziosi civili si è registrata una riduzione percentuale dei procedimenti pendenti rispetto al periodo precedente da 4004 a 3795; nel settore lavoro e previdenza il numero dei processi pendenti è aumentato solo dell'1,8% (da 2892 pendenti al 30 giugno 2017 a 2944 pendenti al 30 giugno 2018) e ciò nonostante la presenza di un solo giudice del lavoro per un consistente periodo (dal 22 dicembre 2017 al 9 maggio 2018).

Sempre presso il Tribunale di Caltagirone risultati parimenti positivi sono stati raggiunti sia nelle esecuzioni mobiliari che in quelle immobiliari, dovendosi peraltro sottolineare che la crisi del mercato immobiliare, rendendo difficoltose le vendite, incide sui tempi di definizione del giudizio e sulla persistente pendenza di procedimenti ultradecennali. Le procedure di esecuzione immobiliare sono diminuite da 997 pendenti al 1 luglio 2017 a 960 pendenti al 30 giugno 2018; sono stati definiti 209 procedimenti rispetto ai 172 sopravvenuti.

Anche le procedure di esecuzione mobiliare pendenti sono nel periodo di riferimento diminuite da 311 a 280.

Si è registrata una riduzione delle procedure fallimentari pendenti da 170 a 162 e la definizione di ben 18 procedure rispetto alle 10 sopravvenute.

Dai medesimi dati statistici continua, tuttavia, ad emergere che, nonostante l'impegno profuso dai magistrati, il numero dei procedimenti ultratriennali è tuttora alto.

Alla data del 30 giugno 2018, infatti, presso il Tribunale di Caltagirone i procedimenti ultratriennali rappresentano circa il 39% della complessiva pendenza dell'ufficio, mentre risultano invece quasi del tutto eliminati i procedimenti ultradecennali contenziosi

Nonostante quindi in tutti i settori sia stato registrato un indice di ricambio superiore ad 1, a Caltagirone permane un'alta percentuale di procedimenti ultraquinquennali e, limitatamente ai settori esecuzioni immobiliari e fallimento, anche ultradecennali, che evidenzia, pertanto, una problematica di natura strutturale, che, nonostante l'impegno dei magistrati, non può essere affrontata efficacemente con le sole risorse a

diposizione, e ciò a maggior ragione ove si consideri il continuo *turn over* che caratterizza l'ufficio.

Non può al riguardo non evidenziarsi che l'esigenza di dare priorità alle cause più risalenti deve coniugarsi con le esigenze di immediata definizione dei procedimenti cautelari o speciali e di dare definizione più rapida a cause che sebbene di più recente iscrizione presentino peculiarità che ne impongano una trattazione immediata. Nonostante ciò, i risultati complessivamente raggiunti dall'ufficio possono considerarsi positivi, segno dell'impegno profuso dai giudici addetti al settore civile: nell'immediato, sul piano organizzativo, sono state adottate soluzioni tabellari che hanno determinato l'assegnazione ai magistrati di funzioni il più possibili omogenee, sì da evitare dispersioni e favorire una maggiore specializzazione.

Atteso, appunto, l'ancora molto elevato numero di procedimenti civili ultraquinquennali, si sono previsti nel programma di gestione criteri di priorità con riferimento alla durata che prevedono la trattazione privilegiata dei procedimenti di lavoro e previdenza iscritti fino al 2011 e ,in materia di contenzioso civile ordinario, l'eliminazione delle cause ultradecennali e iscritte fino al 2007 (assegnate tutte al presidente di sezione) e la trattazione prioritaria delle cause iscritte fino al 2010.

Sono state introdotte alcune misure organizzative per favorire l'attuazione ed il controllo del programma di gestione, in particolare:

- 1) redazione di programmi di gestione individuale sullo stato del ruolo da redigersi all'inizio dell'anno (quantità e qualità dei processi, raggruppamenti per anzianità di iscrizione, omogeneità delle materie, serialità, complessità, tempi previsti, questioni inerenti il PCT, modalità e soluzioni adottate per il perseguimento del programma);
- 2) riunioni finalizzate oltre che a questioni giuridiche e tecniche anche alla conoscenza e valutazione dei programmi individuali, in modo da adottare strategie comuni e controllare la distribuzione dei carichi per gli opportuni interventi correttivi;
- 3) monitoraggio trimestrale dei flussi e periodiche statistiche comparate;
- 4) monitoraggio e comparazione distrettuale attraverso i dati forniti dalla Commissione Flussi e dell'ufficio statistico della Corte di appello.

Si è ritenuto necessario inoltre promuovere soluzioni concordate con gli altri soggetti che influiscono sul processo al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato esistente.

Nonostante l'impegno dei giudici, sottolineato in maniera uniforme da tutti i Presidenti dei Tribunali del distretto, il problema dell'arretrato e dei tempi di definizione dei procedimenti resta attuale.

Da qui la necessità di programmare interventi normativi idonei a garantire una più celere definizione delle controversie, semplificando il rito (con l'eliminazione di ogni formalità che appaia non necessaria all'esercizio del diritto di difesa e all'accertamento dei fatti rilevanti) e diversificando le forme di tutela (in modo da garantire l'effettività delle procedure di mediazione e di riqualificare in tempi ravvicinati, ben diversi da quelli delineati dalla riforma, le competenze della magistratura onoraria).

Diritto di famiglia

Il Presidente del Tribunale di Catania segnala che i giudici della sezione cui tabellarmente è attribuita la materia, anche per via di recenti scoperture d'organico, riescono a stento a fronteggiare le imponenti e crescenti sopravvenienze in materia di separazioni e divorzi. Infatti, alla data del 30 giugno 2017 erano pendenti 3391 procedimenti, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono sopravvenuti 1441 procedimenti e nello stesso periodo ne sono stati definiti 1394, con una residua pendenza al 30 giugno 2018 di 3438 procedimenti.

L'introduzione normativa di strumenti di perfezionamento degli accordi tra coniugi alternativi alla via giudiziaria non appare ancora avere inciso in maniera significativa sulle sopravvenienze, e ciò anche in relazione all'impossibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, la cui utilizzazione è molto frequente in tale tipologia di controversia.

Tuttavia la scelta operata dal legislatore, volta a favorire soluzioni negoziali ai problemi posti dalla crisi familiare, merita apprezzamento, non solo per esigenze deflattive, ma anche per la possibilità di favorire soluzioni che possano risolvere, non la singola controversia, ma il complesso delle criticità (il "fascio di problemi") che normalmente si accompagnano alla rottura dell'unità familiare.

A distanza di diversi anni dall'entrata in vigore della legge n.54 del 2006 può affermarsi che l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli minori, dopo le iniziali diffidenze e le prime difficoltà

interpretative, ha dato buona prova di sé, essendo ormai comunemente accettato dalle parti (con qualche effetto positivo anche sulla loro litigiosità), avendo fatto venir meno quello che era assai comunemente sentito come un odioso discrimine tra il genitore affidatario dei minori – che si sentiva “titolare” di ogni responsabilità genitoriale – e l'altro genitore che se ne sentiva, a torto o a ragione, del tutto escluso.

In proposito va segnalata la recente sottoscrizione, lo scorso 25 luglio, insieme a varie associazioni forensi e di settore, di “linee guida” per individuare in via preventiva, nell'interesse prioritario dei figli, le modalità per determinare la misura dell'assegno di mantenimento quanto più possibile comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o, comunque, dalla frequenza. L'auspicio è che l'applicazione di tale protocollo possa ridurre i casi di richiesta del coobbligato e, soprattutto, le occasioni di conflitto tra i genitori.

Permane poi il gravoso impatto conseguente all'applicazione della legge n. 219 del 2012 che ha, tra l'altro, riformulato l'art.38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza per materia del Tribunale ordinario una vasta serie di procedimenti prima attribuiti al Tribunale per i minorenni, tra i quali spiccano per importanza (non soltanto quantitativa) i procedimenti di cui agli artt.148 e 317-bis (vecchio testo) c.c., allorquando debbano essere emessi provvedimenti riguardanti non solo il mantenimento dei figli minori, nati fuori dal matrimonio, ma anche il loro affidamento e collocamento, e ancora i procedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi figli minori, nonché l'adozione di provvedimenti limitativi o ablativi della medesima responsabilità genitoriale nel caso di pendenza, tra i genitori, di un giudizio di separazione o divorzio.

Anche il Presidente del Tribunale di Siracusa nella materia evidenzia che tutti i ricorsi sono stati e sono esitati mediamente nel termine di legge di novanta giorni, nonostante il loro elevato numero, cresciuto esponenzialmente per effetto della riduzione da tre anni a un anno e/o a sei mesi del tempo di attesa per la proposizione della domanda di divorzio; nel periodo in contestazione sono stati iscritti 417 divorzi congiunti a fronte dei 297 dell'anno precedente.

Non viene riscontrato, invece, alcun significativo effetto deflattivo dall'introduzione della c.d. convenzione di negoziazione assistita; infatti nel periodo in considerazione, rispetto all'anno precedente, le separazioni consensuali sono aumentate passando da 429 a 518; le separazioni giudiziali sono - per contro - diminuite passando da 376 a 262, come pure i divorzi contenziosi, passati da 369

a 296: donde la sostanziale equivalenza del dato complessivo numerico (1471 procedimenti di separazione e divorzio al 30 giugno 2017; 1493 al 30 giugno 2018).

Un accenno va fatto al dibattito che ha suscitato la proposta di introdurre rilevanti modifiche al diritto di famiglia in modo da avviare una progressiva “degiurisdizionalizzazione”, sì da lasciare al giudice “il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo dei genitori sul futuro dei loro figli”, e di completare la riforma avviata con la legge 54/2006, attraverso la previsione di misure di “rafforzamento del principio della bigenitorialità” in modo da assicurare l’effettiva uguaglianza tra padre e madre nei confronti dei propri figli.

Molto critici verso queste proposte sono i magistrati e gli avvocati che operano nel settore, soprattutto per il pericolo di burocratizzare la funzione genitoriale e di ridurre il minore, ancor di più rispetto al passato, ad oggetto di contesa.

In effetti è molto difficile affrontare le complesse tematiche del diritto di famiglia e della protezione dei minori coinvolti nella crisi coniugale con strappi repentini, anche perché i percorsi di separazione possono assumere vie diverse, che richiedono strategie flessibili e, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice nel valutare l’interesse preminente del minore.

Il legislatore deve, comunque, garantire la dignità personale di tutti i soggetti coinvolti e ricercare soluzioni che, nel rispetto delle persone, adulti e minori, rendano minor pregiudizio a tutti.

Volontaria giurisdizione

Anche nell’ambito della volontaria giurisdizione, che comprende principalmente i procedimenti per le separazioni consensuali e i divorzi su ricorso congiunto, i procedimenti di volontaria giurisdizione in tema di matrimonio di stranieri, i procedimenti di adozione di persone maggiorenni, i procedimenti per la dichiarazione di assenza e morte presunta, i procedimenti di rettificazione degli atti dello stato civile, i procedimenti di autorizzazione all’adeguamento dei caratteri sessuali, i procedimenti di autorizzazione alla vendita di beni di incapaci e quegli altri di competenza del giudice tutelare, i procedimenti di autorizzazione alla donazione di organi, sono numerosi i procedimenti prima demandati alla competenza del Tribunale per i minorenni e ora attribuiti, ai sensi della legge n.219 del 2012, al Tribunale ordinario (ad esempio, l’attribuzione al figlio nato fuori dal matrimonio del cognome

del genitore che lo ha riconosciuto successivamente al riconoscimento dell'altro genitore).

Tale settore ha registrato, nel periodo di riferimento, presso il Tribunale di Catania il seguente movimento di procedimenti: alla data del 30 giugno 2017 erano pendenti 1294 procedimenti, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 ne sono sopravvenuti 1335 e nello stesso periodo ne sono stati definiti 1262, con una residua pendenza al 30 giugno 2018 di 1367 procedimenti.

In tema di tutele e di altre misure di protezione di persone incapaci viene evidenziato dal Presidente del Tribunale di Catania che il rilevante numero di procedure ancora aperte è dovuto, oltre che all'insufficienza dell'organico, alla natura stessa di tali procedimenti, che hanno una definizione necessariamente condizionata al verificarsi di una causa legale di cessazione dello stato di incapacità (morte, raggiungimento della maggiore età, cessazione dell'espiazione della pena, revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).

Sul protrarsi delle procedure relative alla gestione delle misure di protezione delle persone incapaci finisce per incidere anche l'attività dei tutori (e degli altri soggetti preposti, a norma del codice civile, alla cura e all'assistenza delle stesse persone), che non sempre è ispirata da criteri di efficienza e di solerzia, soprattutto con riferimento alle tutele senza patrimonio, costituenti – peraltro – la gran parte di detti affari.

I dati in esame comprendono anche quelli relativi alle procedure di “amministrazione di sostegno”, sempre più numerose e richiedenti maggiore impegno da parte del giudice, che deve attentamente “calibrare” il grado d'intervento di protezione della persona incapace, in maniera tale che l'ambito della capacità di agire del beneficiario della misura non sia sacrificato oltre lo stretto necessario, nel rispetto della natura stessa dell'istituto, concepito proprio allo scopo di evitare le eccessive rigidità dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Presso il Tribunale di Catania al 30 giugno 2017 erano pendenti 5748 tutele, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 ne sono sopravvenute 2167 e nello stesso periodo ne sono state definite 1787, con una pendenza residua di 6128 tutele, in leggero aumento rispetto all'anno precedente.

In tema di procedimenti di volontaria giurisdizione, il Presidente del Tribunale di Siracusa rileva che i procedimenti di volontaria giurisdizione pendenti al 30 giugno 2018 sono complessivamente 2.409 (rispetto ai 2.918 dell'anno scorso) e che

nell'anno in considerazione vi è stato – per la prima volta - un significativo abbattimento delle pendenze complessive, ridottesi del 18,3 %.

Il numero complessivo delle tutele aperte nel periodo in esame è di 76, di cui 33 con patrimonio e 43 senza patrimonio (tra di esse vi sono quelle per le quali manca ancora la dichiarazione del tutore sul punto: attesa esito giuramento del tutore, attesa accertamenti patrimoniali del tutore, tutele provvisorie).

Le tutele aperte in favore dei minori stranieri non accompagnati sono state solo 10 (rispetto alle 9 dell'anno scorso, alle 59 dell'anno precedente e alle 266 dell'anno ancora precedente); ciò in quanto, a far tempo dal settembre 2015, il Tribunale per i Minorenni di Catania, provvedendo ai sensi dell'art.37 bis della legge n.184 del 1983, ha accentrato le nomine dei tutori, giacché la nomina in quell'ambito deve ritenersi assorbente e prevalente rispetto alla eventuale nomina del tutore da parte del giudice tutelare ai sensi dell'art.343 c.c., e ha pertanto delegato i giudici tutelari del distretto, in applicazione del principio di prossimità territoriale, per il solo giuramento.

Tale orientamento è stato peraltro di recente recepito dal legislatore: con l'entrata in vigore del d.lgs. 220/2017, dal 2 marzo 2018 la competenza per la nomina del tutore del minore straniero non accompagnato è stata infatti trasferita dal giudice tutelare presso il Tribunale ordinario al Tribunale per i minorenni.

Il numero delle tutele chiuse nel periodo è di 85 (di cui 38 di m.s.n.a.).

I provvedimenti di qualsiasi specie emessi dai giudici tutelari sono stati 2.727 (rispetto ai 2.453 dell'anno scorso), di cui 133 decreti di apertura e 59 decreti di chiusura di amministrazioni di sostegno.

Le tutele pendenti al 30.6.2018 sono 1.218 (rispetto alle 1.227 dell'anno scorso e alle 1.439 dell'anno ancora precedente), le amministrazioni di sostegno 1.088 (rispetto alle 1.013 dell'anno scorso e alle 897 dell'anno ancora precedente).

I dati numerici rivelano come la pendenza complessiva sia fortemente diminuita, in rapporto inversamente proporzionale all'aumento dei provvedimenti emessi.

Il settore è influenzato, da un canto, dall'effetto ormai stabilizzatosi della riforma della normativa in materia di filiazione, entrata in vigore nel gennaio del 2013, che ha attribuito al Tribunale ordinario, sottraendola al Tribunale per i minorenni, la competenza su tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non sia

espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria (in sostanza tutti, salvo quelli *de potestate*); dall'altro, dalla sterilizzazione delle conseguenze provvedimentali del fenomeno, peraltro sempre più contenuto in termini quantitativi, dell'ondata migratoria di extracomunitari sbarcati sulle coste del siracusano e provenienti dai paesi in crisi che si affacciano sul mediterraneo, col suo carico di minori non accompagnati.

Inoltre, sottolinea il Presidente del Tribunale di Siracusa come la recente riforma della magistratura onoraria (d lgs. n.116/2017) si sia rivelata per la sezione particolarmente problematica, non potendosi più assegnare ai GOT – destinatari dei nuovi procedimenti per quasi un terzo – quelli in materia di famiglia.

Gli altri Tribunali del distretto non evidenziano alcuna criticità.

Procedimenti relativi allo status dei migranti

Presso il Tribunale di Catania hanno ormai acquistato grande rilevanza, anche numerica, i procedimenti a tutela dei diritti della persona che vedono le amministrazioni dello Stato, se non come controparti in senso proprio, quantomeno come “controinteressate” (e, comunque, presenti anche formalmente in giudizio) a tutela di interessi di natura pubblicistica.

Si tratta delle controversie che conseguono all'applicazione delle leggi sull'immigrazione (d.lgs. n.286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni) e che hanno tra l'altro per oggetto i ricorsi per il ricongiungimento familiare (art. 30) e quelli relativi ad atti discriminatori (art.42).

Tra i provvedimenti contenziosi assumono particolare rilievo quelli emessi in tema di asilo politico, di status di rifugiato e di protezione internazionale, assai impegnativi anche sul piano qualitativo per i ristretti tempi di definizione, per la difficoltà delle tematiche giuridiche e di acquisizione dei mezzi di prova, nonché per effetto di una normativa in continua evoluzione.

È da sottolineare, inoltre, che la composizione collegiale introdotta dal d.l. n.13 del 2017, convertito con legge n.46 dello stesso anno, può remorare il celere svolgimento della procedura, tanto più che, per effetto del disposto dell'art.12 del d.lgs. n.116 del 2017, non sarà più possibile destinare i giudici onorari a comporre i collegi giudicanti.

Presso la sezione immigrazione del Tribunale di Catania al 30 giugno 2017 erano pendenti 6471 procedimenti, dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono sopravvenuti 1867 procedimenti e nello stesso periodo sono stati definiti 1710 procedimenti, con un residuo pendente di 6628 procedimenti, tra cui 5396 ancora da trattare con il "vecchio" rito.

Dal 18 gennaio 2016, in forza di applicazione straordinaria extradistrettuale disposta ai sensi dell'art.18 ter del d.l. 27 giugno 2015 n.83, convertito con legge n.132 del 2015, operano presso il Tribunale etneo due giudici esclusivamente addetti alla trattazione dei procedimenti civili connessi al fenomeno dell'immigrazione, consentendosi così un forte aumento delle decisioni emesse, che nel periodo in esame sono state 1710, in numero praticamente eguale alle 1712 decisioni adottate nel precedente periodo, ma ben superiori alle 1038 del periodo ancora precedente.

In conformità a quanto disposto dal d.l. n.13 del 2017, convertito con legge n.46 del 2017, presso il Tribunale distrettuale è stato poi costituito, con effetto dal 18 agosto 2017, un gruppo specializzato per la trattazione dei procedimenti civili riguardanti lo status di migrante e composto da un presidente di sezione, dal magistrato in applicazione, da tre giudici professionali e da giudici onorari, col supporto informativo e organizzativo dei tirocinanti assegnati.

Anche la sezione della Corte di appello che si occupa della materia dei diritti della persona, della famiglia e dei minori ha segnalato, pure per l'anno giudiziario in esame, la crescente sopravvenienza, in termini numerici, degli appelli avverso i provvedimenti in tema di protezione internazionale (sebbene tale criticità dovrebbe riassorbirsi in futuro per via della disposta abolizione del grado d'appello avverso i dinieghi di protezione).

Si tratta di procedimenti in massima parte instaurati dal soggetto richiedente la protezione internazionale avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda e che, per la natura dei diritti in gioco e per la peculiarità – rispetto all'ordinario procedimento civile – del ruolo del giudice nonché delle acquisizioni istruttorie e valutazione delle stesse, sono particolarmente delicati.

Al fine di assicurare una rapida definizione di tali giudizi, la sezione tiene costantemente aggiornata la cartella condivisa contenente informazioni in ordine ai paesi di provenienza dei migranti, che sono

soggette a frequenti mutamenti, sulla base della situazione sociale e politica.

Premesso che nessun impulso può esservi nella fase di instaurazione dei processi (gli appelli vengono introdotti con atto di citazione ad udienza fissata dalla parte), i consiglieri della sezione, intervenendo nella fase decisoria, pongono, di regola, la causa in deliberazione senza l'assegnazione dei termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ciò proprio al fine di accelerare l'iter processuale nella sua fase finale.

Grazie al grande impegno di tutti i componenti della sezione e a precise scelte processuali, è stato possibile fin ad oggi garantire la definizione dei giudizi nel biennio; tale obiettivo – a risorse invariate – può divenire problematico nel futuro.

Sezione Specializzata Imprese **Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale**

L'istituzione presso Ufficio giudiziario del Tribunale di Catania, con effetto dal settembre 2013, del c.d. Tribunale delle Imprese, con competenza distrettuale su tutte le controversie relative a rapporti societari o ad appalti pubblici "comunitari" di cui sia aggiudicataria una società, ha posto le premesse per condizioni di maggiore uniformità di indirizzo e di tendenziale prevedibilità delle decisioni (in funzione anche della durata ragionevole dei procedimenti e della deflazione del carico giudiziario), ma richiede anche un'attenta valutazione dei flussi del "contenzioso" e degli effetti, di medio e lungo periodo, di tale concentrazione di competenze sulla congruità degli attuali organici dei giudici e sulla funzionalità complessiva dell'ufficio giudiziario.

Nel periodo di riferimento sono state iscritte numerose cause rientranti nella competenza della sezione specializzata, competenza essenzialmente riconducibile a tre settori: le controversie in materia di diritto industriale e diritto di autore, quelle inerenti al diritto c.d. antitrust e quelle in materia societaria, cui si aggiunge una competenza su contratti di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, ferme restando le norme in tema di riparto di giurisdizione.

In ordine al contenzioso rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. n.5 del 2003, i residui procedimenti pendenti sono stati tutti esitati.

Sempre in materia societaria, ma iscritti a ruolo successivamente all'abrogazione del rito societario speciale, erano pendenti, al 30 giugno 2018, 402 procedimenti, così suddivisi per tipologia:

- a) cause di responsabilità contro organi amministrativi e di controllo, 209;
- b) impugnazione delle delibere assembleari, 46;
- c) cause in materia di rapporti societari, 33;
- d) cause in materia di trasferimento quote, 5;
- e) altri istituti di diritto societario, 109.

Continua dunque – così come rilevato nella precedente relazione – la prevalente presenza del contenzioso legato alle azioni di responsabilità nei confronti di organi amministrativi e all'impugnazione delle delibere assembleari.

Con riferimento agli affari civili trattati dalla sezione in materia di proprietà intellettuale ed industriale si rileva una pendenza di 40 procedimenti mentre sono state emesse 2 sentenze collegiali.

La contrazione dei procedimenti sopravvenuti trova la sua origine anche nella diversa competenza territoriale della sezione specializzata, stante che la sezione di Catania (unica unitamente a Brescia a non avere sede nel capoluogo di regione) ha ormai solo una competenza territoriale distrettuale rispetto all'originaria competenza sulla Sicilia Orientale e sulla Calabria (ad eccezione di quanto sopra per le società estere), anche se è divenuta destinataria di diversi procedimenti provenienti dal circondario di Messina, non essendo stata rilevata da alcuna delle parti l'incompetenza territoriale.

L'obiettivo originario della riforma, quello di «ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato», è stato positivamente raggiunto, con l'apporto lodevole e la professionalità dei giudici della sezione, stante che i tempi di definizione sia dei procedimenti cautelari che di quelli collegiali sono decisamente ristretti.

Segnatamente, in estrema sintesi, possono essere richiamati i risultati conseguiti presso il Tribunale di Catania:

- diminuzione durata prognostica del 20,9%;
- aumento dell'indice di ricambio del 24,1%;
- aumento dell'indice di smaltimento del 19,1%.

Presso la Corte di appello, in materia di proprietà industriale ed intellettuale, va rilevato che nell'anno in corso sono sopravvenuti 17

procedimenti (+11 rispetto all'anno precedente) e che attualmente ne sono pendenti 30 (+12) pur essendone stati esauriti nell'anno 7 (nessuno nell'anno precedente).

Fallimento e procedure concorsuali

Con riferimento al settore fallimentare, nel periodo considerato, il Presidente del Tribunale di Catania rileva quanto segue:

- a) a fronte di 744 sopravvenienze (di poco inferiori alle 788 del periodo precedente), le definizioni sono state in numero inferiore (676, passandosi dai 1850 procedimenti pendenti all'inizio del periodo stesso a 1921 al termine, con un aumento delle pendenze, ivi comprese le procedure prefallimentari);
- b) tale dato va valutato tenendo conto
 - che, in particolare, le sopravvenienze relative alle dichiarazioni di fallimento hanno subito un incremento, dalle 170 del periodo precedente alle attuali 192;
 - che le chiusure sono significativamente diminuite passandosi dalle 228 del periodo precedente alle attuali 128;
 - che, infine, i fallimenti pendenti sono aumentati da 1730 agli attuali 1795;
- c) le chiusure dei fallimenti hanno, dunque, registrato un *trend* decrescente, nel periodo di riferimento, con conseguenziale abbattimento dell'indice di smaltimento, passato dall'11,6% al 6,7 %.

Nella valutazione di questi dati, inoltre, deve essere considerato che, nel periodo di riferimento, la sezione cui è attribuita tabellarmente la materia è stata carente di un posto in organico, il che ha comportato l'aumento del carico di lavoro per singolo giudice in ordine sia alla gestione delle procedure fallimentari, dei concordati e delle amministrazioni straordinarie pendenti, con tutti i conseguenziali adempimenti, sia alla gestione dei giudizi di opposizione allo stato passivo, aumentati di numero per singolo giudice.

Va aggiunto che le chiusure "anticipate" in pendenza di liti attive, consentite dal novellato art.118 della legge fallimentare, sono state in numero limitato, inferiore alle aspettative, confermandosi la particolare "vischiosità" dei vecchi fallimenti, in tutti i casi in cui esistono o beni immobili invenduti o giudizi di divisione il cui esito,

comunque, necessita di un'attività liquidatoria incompatibile con la chiusura anticipata.

Nel richiamare quanto già rassegnato nella relazione degli anni precedenti, il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che il numero dei fallimenti dichiarati è in aumento (192 nel periodo in esame, rispetto ai 170 del periodo precedente); peraltro, nonostante l'intervenuta riforma concernente la "soglia" di fallibilità, molti dei fallimenti dichiarati presentano passività non particolarmente rilevanti.

La sezione, nonostante l'organico insufficiente, avuto riguardo sia ai magistrati che al personale ausiliario, ha svolto una notevole mole di lavoro: la pendenza, con la chiusura di ben 128 fallimenti, si è attestata su 1798 procedure.

Com'è noto, peraltro, i fallimenti, una volta dichiarati, presentano di norma molteplici difficoltà nel loro successivo svolgimento, dovute ad una pluralità di fattori non sempre autonomamente governabili dall'ufficio. E invero, notevoli remore alla definizione delle procedure fallimentari derivano, in generale, dalla necessaria instaurazione di cause aventi per oggetto l'esperimento di azioni revocatorie e di opposizioni, nonché dalla interferenza di altri giudizi di varia natura, fra cui quelli, particolarmente delicati e complessi, relativi ad azioni di responsabilità degli amministratori delle società: in ciò va di norma individuata la principale causa della pendenza dei fallimenti ultraquinquennali, pendenti in numero di 1041.

Le procedure concorsuali scontano, in altre parole, i tempi, ordinariamente lunghi, di definizione di azioni giudiziarie intraprese per il recupero dell'attivo (si pensi alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro gli amministratori, alle azioni di divisione di comunioni, tra il fallito e terzi, di beni immobili), mentre le difficoltà che si frappongono alla loro chiusura in tempi ragionevoli non derivano, di norma, da remore significative nell'attività di liquidazione dell'attivo, anche se non mancano, ovviamente, casi in cui le difficoltà di collocazione dei cespiti costituiscono fattori di rallentamento o, addirittura, di paralisi della procedura.

Dovrebbe, quindi, apparire evidente che, nell'ambito delle azioni promosse ai sensi della c.d. legge Pinto, le quali nel periodo in esame presso il Tribunale di Catania hanno fatto registrare un particolare incremento, la valutazione della ragionevolezza dei tempi della procedura non può essere rapportata allo spazio temporale tra l'apertura e la chiusura della stessa, ma va riferita in concreto soltanto ai tempi impiegati per la verifica del passivo, la liquidazione dell'attivo

acquisito senza il ricorso a iniziative giudiziarie *ad hoc* e i riparti, espungendo dal computo dei ritardi non giustificati i tempi necessari per l'esperienza e la definizione delle controversie attive e passive, la cui pendenza impedisce giuridicamente la chiusura delle procedure concorsuali e la cui "non ragionevole durata" è autonomamente sanzionata in favore delle rispettive parti processuali.

Va, ancora, rilevato che, avendo il legislatore sostanzialmente trasformato il procedimento d'istruttoria prefallimentare, introducendovi momenti cognitivi e di approfondimento istruttorio, prima esclusivamente propri della eventuale fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, i giudici della sezione sono stati e sono oggi comunque particolarmente impegnati dalla trattazione delle istanze di fallimento, in aumento malgrado l'entrata in vigore della riforma. Per altro verso, infine, non va dimenticato che le imprese, oggi fallibili, hanno una dimensione medio-grande e che a tale non indifferente consistenza soggettiva corrisponde un altrettanto elevato grado di contenzioso (nelle forme dell'accertamento del passivo e delle cause ad esso correlato, delle cause di ricostruzione del patrimonio del fallito e di quelle di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo), oggi peraltro regolato dal rito camerale, ben più impegnativo, quanto ad immediatezza di definizione, di quello ordinario.

E la situazione è destinata a peggiorare avuto riguardo, come detto, all'attuale negativa congiuntura economica nazionale e locale, che analisi e previsioni non danno di breve durata.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa evidenzia che alla data del 30 giugno 2018 erano pendenti 770 procedure fallimentari, 101 istanze di fallimento e 17 concordati preventivi (altri 25 concordati preventivi erano e sono in fase di esecuzione post omologa).

Il dato numerico è in ulteriore riduzione per quanto riguarda le prime, diminuite ancora nell'anno di riferimento (al 30 giugno 2017 erano 826; al 30 giugno 2016 erano 915; al 30 giugno 2015 erano 975; al 30 giugno 2014 erano 1.003; al 30 giugno 2013 erano 1044), in ciò assecondando il *trend* degli anni precedenti, che appare in controtendenza rispetto agli effetti generali della crisi economica in atto da tempo nel contesto nazionale.

Viceversa in leggero aumento è il rapporto tra istanze sopravvenute e istanze eliminate (le prime sono 216, rispetto alle 191 dell'anno precedente, le seconde 192 rispetto alle 198 dell'anno precedente); non ne è comunque scalfita la capacità dei giudici addetti

al settore di far fronte con tempestività alle sopravvenienze, incrementatesi nell'anno di riferimento.

Merita d'essere segnalato il costante aumento dei concordati preventivi sopravvenuti (17 rispetto ai 12 dell'anno scorso e agli 8 dell'anno ancora prima), a fronte della consistente riduzione del dato relativo al 30 giugno 2016 (8 rispetto ai 18 dell'anno precedente): complessivamente le procedure di concordato preventivo, comprese quelle omologate in fase di esecuzione, sono 42.

Le procedure fallimentari pendenti da oltre cinque anni alla data del 30 giugno 2018, sono in numero (sempre più decrescente) di 489 (rispetto alle 545 pendenti al 30 giugno 2017, alle 639 pendenti al 30 giugno 2016, alle 726 pendenti al 30 giugno 2015, alle n.778 pendenti al 30 giugno 2014 e alle n.864 pendenti al 30 giugno 2013).

Ben 92 sono in fase di chiusura.

Il Presidente del Tribunale di Siracusa ribadisce le cause che impediscono la trattazione delle procedure fallimentari con la necessaria speditezza (la difficoltà di liquidazione dell'attivo, e in particolare di quello immobiliare, che stenta a intercettare il mercato soprattutto in periodi prolungati di crisi economica; la pendenza ineluttabile di contenziosi in sede civile e tributaria, i cui tempi si riflettono sulle procedure concorsuali, dilatandone oltremodo la durata; l'oggettiva complessità di talune procedure, che impongono un impegno costante da parte del singolo magistrato e la necessità di affrontare tematiche spesso oggetto di frequenti e farraginosi interventi legislativi), e rimarca come l'eccezionale impegno dei due giudici delegati e la sistematica revoca e sostituzione dei curatori poco solerti abbiano consentito di raggiungere l'obiettivo di ridurre ulteriormente a 770 i fallimenti aperti (dei quali 381 da più di dieci anni rispetto ai 458 dell'anno precedente).

Merita di essere evidenziato che, presso la sezione competente del Tribunale di Siracusa, nel periodo considerato, sono state emesse dall'ufficio, al fine di fornire indicazioni uniformi ai professionisti nominati a vario titolo nelle procedure concorsuali, distinte circolari aventi a oggetto: 1) linee guida sulla liquidazione del compenso del consulente contabile e fiscale della curatela; 2) linee guida sulle modalità delle vendite in sede fallimentare; 3) criteri generali per la liquidazione del compenso dei difensori della curatela; 4) circolare sugli adempimenti dei curatori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei coadiutori conseguenti all'entrata in vigore delle nuove ipotesi d'incompatibilità di cui al d. lgs. n.547/2018.

Ed ancora, è in corso di redazione - nell'opera costante di affinamento e perfezionamento delle buone prassi adottate dall'ufficio – una circolare contenente alcuni criteri di massima in tema di nomine dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali (ma anche dei legali, dei periti stimatori e degli altri coadiutori tecnici, quali consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.).

Presso il Tribunale di Caltagirone si è registrata una riduzione delle procedure fallimentari pendenti da 170 a 162 e la definizione di ben 18 procedure rispetto alle 10 sopravvenute.

Quanto alla Corte di appello, è da rilevare un numero sempre crescente di reclami avverso le sentenze dichiarative di fallimento (94) – vieppiù complesse per contenuto e spessore delle tematiche coinvolte (segnatamente quando il fallimento è dichiarato in esito a declaratoria di inammissibilità o mancata omologazione di concordati preventivi, nel qual caso l'indagine coinvolge anche tali provvedimenti) – che vengono trattate con particolare cura e sollecitudine, tanto da incrementare notevolmente le definizioni (passate a 118) e contenere le pendenze finali in 132 procedimenti, con una riduzione delle pendenze rispetto all'anno precedente (in cui furono 156) pari al 15,4% e con indice di smaltimento del 47,2% (e prognosi di durata decisamente inferiore agli altri procedimenti contenziosi e in costante riduzione).

Controversie in materia di lavoro e previdenza

Presso il Tribunale di Catania la consistente riduzione della pendenza (-8,77%) è il primo dato da sottolineare a fronte dell'ancora onerosa sopravvenienza e dell'assoluta inadeguatezza dell'organico.

Tale risultato evidenzia l'abnegazione dei giudici del lavoro, ma al tempo stesso la proficuità dei provvedimenti di organizzazione e di gestione dell'arretrato adottati dall'ufficio.

Nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 le sopravvenienze sono state pari a 12.686 procedimenti; resta elevato il *trend* delle nuove iscrizioni rispetto ai già alti livelli degli anni precedenti (nel precedente periodo le sopravvenienze sono state pari a 13.943 procedimenti), mentre una lieve flessione si riscontra nel numero delle controversie sopravvenute in materia di pubblico impiego (555 procedimenti rispetto ai 715 del periodo precedente), nonché dei procedimenti speciali, in essi compresi i cc.dd. rito Fornero e i procedimenti cautelari (passati a 7.638 rispetto agli 8.163 del precedente periodo).

La sopravvenienza in materia di previdenza è connotata negativamente dall'abnorme incidenza dei procedimenti in materia di opposizione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito, conseguenza della crisi economica e della diffusa evasione contributiva.

Per altro verso è stato talvolta notato un abuso del mezzo processuale mediante iscrizione a ruolo di più controversie aventi identico oggetto, specie con riguardo ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo.

Nel periodo in esame, presso il Tribunale di Catania, il numero delle definizioni si è attestato a 14.331, in linea rispetto al precedente dato di 14.857; ed è ancora rilevante il dato relativo alle definizioni in materia di procedimenti speciali pari a 7.857.

Va evidenziato che maggiore è stato il numero delle sentenze emesse nel periodo in esame, ben 5193, di cui 2.283 in materia di lavoro (comprese 870 in materia di pubblico impiego) e 2910 in materia di previdenza ed assistenza, rispetto al periodo precedente, nel corso del quale sono state emesse complessivamente 5.030 sentenze, di esse 1959 in materia di lavoro (di cui 747 in materia di pubblico impiego).

A fronte della variazione del numero delle controversie definite con sentenza risulta peraltro diversificata la qualità del contenzioso definito, ove si ponga mente in particolare a quello relativo al pubblico impiego.

I tempi di deposito delle sentenze sono assolutamente rispettati.

Presso il Tribunale di Siracusa alla data del 30 giugno 2018 erano pendenti 5.906 procedimenti contenziosi, di cui 905 controversie di pubblico impiego, 1.613 altre controversie di lavoro, 2.010 controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, 1.265 procedimenti cautelari e speciali, 113 procedimenti "Fornero" (di cui 41 ricorsi e 72 opposizioni); alla data del 30 giugno 2017 ne erano invece pendenti 5.697 (circa 200 in meno).

Nel periodo in considerazione ne sono sopravvenuti in totale 4.465 rispetto ai 5.135 dell'anno precedente e ne sono stati eliminati in totale 4.256 rispetto ai 5.023 dell'anno precedente.

Va poi evidenziato l'ulteriore consolidamento, nell'anno in esame, della notevole crescita dei procedimenti in materia di previdenza ed assistenza, già segnalata dal Presidente del Tribunale di Siracusa, nella relazione dell'anno decorso, determinata dall'introduzione dell'art.445 bis c.p.c.

L'esclusione, tra quelle assegnabili ai GOT, delle cause in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie a seguito dell'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria, con effetto retroattivo al 30.6.2017, sarà sperabilmente assorbita senza ulteriori soverchi contraccolpi nel corso del corrente anno.

A tal fine il presidente di sezione ha predisposto un progetto di variazione tabellare, depositato il 5 luglio 2018, avente a oggetto la proposta di costituzione dell'Ufficio per il Processo nel settore lavoro.

Ciò al fine di garantire la ragionevole durata del processo in questo settore - divenuta oggettivamente problematica a causa della prolungata scopertura di metà dell'organico nel corso dell'anno 2017 e della esclusione, tra quelle assegnabili ai GOT, delle cause in materia di rapporti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria - e di rendere concretamente perseguibili gli obiettivi di rendimento qualitativi e quantitativi fissati nel nuovo programma di gestione per l'anno 2018, attraverso la destinazione di un congruo numero di giudici onorari cui sarà possibile delegare le attività e i compiti previsti dall'art.10 del D.Lgs. 13.7.2017 n.116, compresa la pronuncia dei provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Peraltro - com'è noto - il CSM, con delibera plenaria del 18 luglio 2018 adottata all'esito del monitoraggio effettuato sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari, ha modificato l'art.10 della circolare in vigore sulla formazione delle tabelle per il triennio 2017/2019, riscrivendo i criteri direttivi e operativi e rendendo obbligatoria per i Tribunali ordinari (da facoltativa che era) la costituzione dell'ufficio per il processo con l'adozione di apposita variazione tabellare da proporre entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Quanto al Tribunale di Ragusa, con riferimento al settore lavoro e previdenza, vengono evidenziati gli effetti dei nuovi sistemi di tutela avverso i licenziamenti illegittimi; in particolare, per i procedimenti speciali *ex* art. 1, commi 47° e seguenti, della legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero) si segnala una tendenza alla diminuzione del contenzioso, quale conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), sulla portata della quale, sotto il profilo applicativo, non si registra, tuttavia, ancora alcun dato statisticamente significativo.

La rilevanza numerica dei procedimenti cautelari *ante causam* (ex art. 700 c.p.c.) risulta negli anni pressoché costante, sottolineandosi

che – a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012 – la consistenza quantitativa del contenzioso cautelare è rimasta invariata, pur essendosi sostanzialmente azzerato il contenzioso *ex art. 700 c.p.c.* in materia di licenziamento.

Il Presidente del Tribunale di Caltagirone evidenzia che nel settore lavoro e previdenza il numero dei processi pendenti è aumentato solo dell’1,8% e ciò nonostante la presenza di un solo giudice del lavoro per un consistente periodo (dal 22 dicembre 2017 al 9 maggio 2018).

Presso la sezione lavoro della Corte di Appello i dati statistici danno conferma del *trend* positivo dell’attività della sezione già registrato lo scorso anno, essendosi consolidato l’obiettivo della eliminazione dell’arretrato ultrabiennale per effetto del modello organizzativo adottato, che si fonda anche su un pieno coinvolgimento dei giudici ausiliari assegnati alla sezione.

Tale affermazione trova ampio riscontro nei prospetti statistici e, segnatamente, nell’indice di smaltimento sezionale dei definiti rispetto ai sopravvenuti, che anche per questo anno ha oltrepassato il valore di 100,00 registrando quello del 119,0%, valore che, essendo superiore all’unità (100) denota che sono stati definiti più procedimenti (1419) di quanti ne siano sopravvenuti (1.192).

Se si considera che nel primo semestre 2018 la sezione ha operato con un organico ridotto di due unità (un magistrato togato e un giudice ausiliario) il risultato appare oltremodo lusinghiero.

Lo sforzo perseguito dai magistrati addetti alla sezione per la riduzione dei tempi dei processi è riscontrabile in un dato univoco, rappresentato dal sensibile abbreviamento dei tempi di durata dei procedimenti, che nella sezione rimangono ampiamente contenuti entro i due anni, in linea con i parametri stabiliti dal legislatore nazionale, secondo le indicazioni della Corte EDU.

Quanto al numero dei procedimenti, nell’arco temporale di riferimento, si registra un numero di controversie sopravvenute superiore a quello riscontrato alla fine del 1° semestre del 2017, allorché era stata registrata una consistente flessione delle nuove iscrizioni; tale incremento, che interrompe la tendenza in diminuzione degli anni precedenti, non trova, peraltro, alcuna plausibile giustificazione nelle caratteristiche delle controversie iscritte a ruolo, non registrandosi una particolare incidenza sul carico sezionale di cause seriali.

Il numero dei procedimenti pendenti finali è pari a 2340 iscrizioni (1° semestre 2017 pendenti finali 2567; 1° semestre 2016 3034).

Si rileva una leggera flessione dei procedimenti esauriti rispetto al dato dello scorso anno, in cui si registrava un numero di definiti pari a 1567, a fronte dei 1419 riscontrati attualmente, flessione imputabile alla scoperta dell'organico.

La produttività della sezione, attestata dai prospetti statistici, non è mai andata a detrimento dell'osservanza dei prescritti termini di deposito non solo da parte dei consiglieri togati ma anche dei giudici ausiliari.

Sfratti e locazioni

Come rilevato nelle precedenti relazioni dal Presidente del Tribunale di Catania, i procedimenti in materia di locazione negli ultimi anni hanno registrato un significativo aumento delle sopravvenienze in conseguenza dell'attuale crisi economica che ha comportato una crescita esponenziale dei giudizi di sfratto per morosità, sia per le unità immobiliari ad uso abitativo sia per quelle con destinazione commerciale.

Più nello specifico, il Presidente segnala che le relative udienze sono di difficile gestione ed organizzazione a causa della natura stessa del procedimento, del numero delle cause (in quanto trattate insieme al contenzioso ordinario in prima comparizione) e della frequente comparizione personale dell'intimato. Viene peraltro evidenziato che spesso l'intimante richiede, unitamente alla convalida dello sfratto, anche la contestuale emissione del decreto d'ingiunzione previsto dall'art.665 c.p.c., provvedimenti che normalmente vengono emessi in udienza. Accade, inoltre, con una certa frequenza che parte intimata si costituisca in giudizio proponendo opposizione alla convalida e, di conseguenza, il procedimento sommario, previo mutamento del rito con eventuale ordine di rilascio, si converte in un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento (nel caso di sfratto per morosità) o di accertamento della cessazione del rapporto locativo (nel caso di sfratto per finita locazione).

Con riferimento al contenzioso locatizio, successivo alla fase sommaria dell'udienza di convalida, viene pure segnalato che l'udienza di discussione è generalmente fissata secondo una

“tempistica” diversa da quella del contenzioso ordinario, e ciò al precipuo fine di consentirne la definizione in un arco temporale non superiore a due anni.

È stato infine riscontrato un generale aumento del ricorso al procedimento cautelare (spesso *ante causam*) nelle cause di comodato e di affitto di azienda, soggette anch'esse al c.d. rito locatizio.

Gli altri Tribunali non evidenziano nulla.

Responsabilità medica

Il Presidente del Tribunale di Catania segnala che il ricorso all'istituto dell'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi (art.696 *bis* c.p.c.) ha fatto registrare un costante e crescente aumento, con una pendenza iniziale di 35 procedimenti, una sopravvenienza nel periodo di 157 procedimenti, 74 procedimenti definiti nello stesso arco di tempo e una pendenza finale di 118 procedimenti.

A oltre un anno dall'approvazione della c.d. legge Gelli-Bianco (legge n.24 del 2017) restano irrisolte numerose questioni: la responsabilità medica e della struttura sanitaria pubblica e privata; i limiti all'azione di rivalsa del danneggiato nei confronti del medico; l'obbligo di assicurazione delle strutture mediche pubbliche e private e dei medici liberi professionisti; l'esperibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione.

Sempre controversa anche la questione del corretto riparto dell'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione sanitaria e del nesso di causalità materiale.

Il Presidente della sezione cui risulta assegnata tabellarmente la materia dà poi conferma del fatto che l'intervento legislativo sembra capace di rafforzare una tendenza che si è vieppiù manifestata nelle cause civili di colpa medica degli ultimi anni, e cioè la chiamata in causa della sola struttura sanitaria.

In ambito processuale, va segnalata la tendenza, già manifestatasi nel primo periodo di applicazione della legge, a preferire, fra le previste condizioni di procedibilità, il ricorso all'istituto di cui all'art. 696 *bis* c.p.c.: in tale ambito si registra l'obiettiva difficoltà di definire il procedimento nel prescritto termine perentorio di mesi sei in ragione dell'opportunità, anzitutto, di riconoscere alla struttura sanitaria resistente un congruo arco temporale per la costituzione in giudizio, della necessità di consentire, ove richiesto, la partecipazione al giudizio sommario della compagnia di assicurazione presso cui è

stata stipulata la polizza di responsabilità civile e, infine, dei tempi, non necessariamente brevi, di espletamento della consulenza tecnica medico-legale.

Si segnala, altresì, che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione della struttura sanitaria o del medico è a tutt'oggi vanificata in ragione della mancata adozione dei decreti attuativi concernenti "i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie", che pure si sarebbero dovuti emanare entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge.

Resta ferma la pur rilevante questione della nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dell'obbligo della formazione di un collegio.

Com'è noto, l'art.15 della legge n.24 del 2017 ha previsto che, sia nei procedimenti civili che in quelli penali, il giudice debba nominare un collegio di consulenti tecnici d'ufficio, formato da un medico legale e da uno specialista che abbia competenze ed esperienza pratica nella disciplina specifica più conferente alla vicenda di cui è causa. Non sembra compatibile con questa disposizione la prassi, pure invalsa in alcuni Tribunali, secondo la quale ben sarebbe lecito nominare un unico consulente tecnico d'ufficio che abbia sia la specializzazione in medicina legale sia la specializzazione nella disciplina più afferente alla vicenda portata in causa, e nemmeno l'altra che vuole consentire la nomina di un solo consulente tecnico medico legale, il quale potrà a sua volta indicare uno o più specialisti di cui intende avvalersi per l'espletamento della consulenza.

Se anche le ragioni che hanno portato allo sviluppo di tali prassi giudiziarie sono comprensibili in ragione dell'aumento dei costi del giudizio posti a carico del ricorrente, dell'obiettiva difficoltà di creare all'interno del collegio dinamiche interpersonali collaborative, del rischio di elaborati poco chiari, la disposizione normativa sembra ineludibile e la sezione che ne tratta si è pertanto orientata nel senso di costituire collegi di consulenti che comprendano le competenze professionali necessarie.

Come già rilevato nella precedente relazione, il raddoppio del numero di consulenti da nominare necessariamente in ciascun procedimento, con la previsione di requisiti di eleggibilità che trascendono quelli strettamente concernenti i profili anche specifici di professionalità, in uno con i vincoli derivanti dalla necessità di assicurare una rotazione degli incarichi, è destinato, almeno fin quanto

non saranno avviati e portati a compimento i percorsi formativi prefigurati dalla legge, a refluire sulla celerità delle nomine.

Non ultima per rilevanza è la criticità indotta dalla previsione del procedimento sommario di cognizione quale rito di riferimento per l'introduzione della domanda di merito: come già avvenuto in passato con la previsione del c.d. rito del lavoro per i sinistri stradali (disciplina abrogata dopo pochi anni dalla sua introduzione), l'imposizione di scadenze temporali particolarmente stringenti per i procedimenti di cui all'art.696 *bis* c.p.c. e la prescrizione del rito sommario di cognizione sono misure comunque destinate a confrontarsi con gli assai consistenti carichi di ruolo dei giudici, contemporaneamente designati per la trattazione di cause non meno delicate e rilevanti di quelle di colpa medica.

Gli altri Tribunali non evidenziano nulla di particolare.

Procedimento sommario

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia che il numero di cause avviate col rito sommario di cognizione, introdotto dalla legge n.69 del 2009, ha registrato un costante e crescente aumento, e ciò per due ordini di ragioni, da un lato il tentativo della parte di abbreviare la durata processuale (anche tenuto conto del tempo "morto" legato al rinvio che la causa subisce per la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per scritti conclusivi) e, dall'altro, il fatto che il legislatore lo ha previsto quale rito esclusivo per alcune materie (c.d. rito sommario obbligatorio; da ultimo la c.d. legge Gelli-Bianco in materia di responsabilità sanitaria e, prim'ancora, il d.lgs. n.150 del 2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti).

Il Presidente del Tribunale di Siracusa sottolinea che il ricorso al procedimento sommario di cognizione per quanto riguarda la prima sezione è complessivamente modesto (anche per la natura delle materie trattate: il rito sommario è previsto essenzialmente per le sole opposizioni alla liquidazione di compensi ad ausiliari, custodi, difensori patrocinanti a spese dello Stato, trattate in via esclusiva dal presidente di sezione); mentre, nell'altra sezione, le ordinanze *ex art. 702 bis* c.p.c sono aumentate rispetto all'anno passato da 84 a 137 e questo dato mostra che il processo sommario di cognizione sta cominciando ad essere riconosciuto dalle parti come strumento processuale idoneo a consentire il pieno esercizio delle ragioni difensive. Gli altri Tribunali non evidenziano nulla.

Procedure esecutive

Quanto alle procedure esecutive immobiliari, il Presidente del Tribunale di Catania rileva che nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 vi è stata una nuova “impennata” del numero delle procedure esecutive immobiliari, in quanto sono state registrate 1538 sopravvenienze, rispetto alle 1244 del periodo precedente (ma erano 1637 nel periodo ancora precedente); nello stesso periodo ne sono state definite 1217 e al 30 giugno 2018 ne erano pendenti 9268.

A seguito dell’impiego dei giudici onorari addetti alla sezione i tempi di fissazione dell’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., sono stati significativamente ridotti.

A un giudice onorario sono state pure assegnate le procedure più risalenti, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata dell’esecuzione, ai sensi dell’art.164 bis disp. att. c.p.c..

Quanto alle procedure esecutive mobiliari, quelle pendenti sono 7.792; a fronte di 5001 procedure sopravvenute (erano 4555 nel precedente periodo) ne sono state definite ben 5.278.

Sono iscritte al ruolo della volontaria giurisdizione anche le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 2012; nel periodo in questione si è assistito a un loro sensibile e progressivo incremento, al 30 giugno 2018 ne sono risultati pendenti 294 (erano 86 al 30 giugno 2017).

Presso il Tribunale di Siracusa, sono attualmente pendono 3.257 procedure esecutive immobiliari e 1.572 procedimenti di esecuzione mobiliare, con un aumento delle pendenze rispetto al 2017 (3146 immobiliari e 1499 mobiliari).

Le modifiche introdotte dal d.l. 59/2016, convertito nella l. n.119 del 2016 e l’avvio del Portale delle vendite pubbliche hanno comportato la necessità di adottare misure organizzative che hanno aumentato il carico dei giudici delle esecuzioni, e rallentato i tempi di definizione. Si auspica che, una volta superate le difficoltà iniziali e la riforma entri a pieno regime, la situazione si stabilizzi e ci si possa uniformare alle “buone prassi”.

Va sottolineato che il numero di procedimenti ultradecennali richiede un impegno straordinario per la loro definizione, tenuto conto del fatto che nella gran parte dei casi si tratta di procedure aventi ad oggetto beni immobili non appetibili.

Segnala tuttavia il Presidente del Tribunale di Siracusa che a rendere più onerosi i compiti del giudice dell'esecuzione contribuisce anche la mancata attuazione della commissione per la formazione dell'elenco dei professionisti delegati prevista dall'art. 179 ter disp.att. c.p.c., con compiti certamente più pregnanti di quelli attualmente svolti dal dirigente dell'ufficio.

La materia delle esecuzioni richiede, anche a seguito delle recenti riforme, non solo totale dedizione – per i giudici togati che trattano anche il ruolo di contenzioso ordinario va considerato che l'impegno richiesto assorbe ben oltre la metà del tempo a disposizione - ma anche conoscenza, esperienza del diritto sostanziale, procedurale e dimestichezza con i nuovi istituti.

A seguito della riforma intervenuta con il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 10/11/2014, che ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l'art. 164 *bis*, con la possibilità per il giudice di chiudere anticipatamente il processo esecutivo quando è ragionevole ritenere che non possano essere soddisfatte le ragioni dei creditori, pur non disponendosi al riguardo di un dato statistico specifico, tuttavia si ritiene verosimile che il numero delle procedure eliminate nel periodo (409 procedimenti immobiliari e 2142 mobiliari, inferiori alle relative sopravvenienze) sia anche l'effetto dell'infruttuosità delle vendite, che induce i creditori ad abbandonare il processo per rinuncia o per inattività.

A Ragusa nell'anno di riferimento le pendenze delle esecuzioni immobiliari sono passate da 2.710 a 3.074 (aumento del 12%), comprensive dei sospesi, nonostante che i definiti (506) siano stati superiori ai sopravvenuti (467); ciò in quanto nell'anno solare 2017 sono stati iscritti ben 558 procedimenti a fronte dei 467 dell'anno precedente.

Anche nel Tribunale di Caltagirone sono stati raggiunti buoni risultati sia nelle esecuzioni mobiliari che in quelle immobiliari, dovendosi peraltro sottolineare che la crisi del mercato immobiliare, rendendo difficoltose le vendite, incide sui tempi di definizione del giudizio e sulla persistente pendenza di procedimenti ultradecennali. Le procedure di esecuzione immobiliare sono diminuite da 997 pendenti al 1 luglio 2017 a 960 pendenti al 30 giugno 2018.

Sono stati definiti 209 procedimenti rispetto ai 172 sopravvenuti.

Tutela cautelare e possessoria

I ricorsi in sede cautelare e d'urgenza rappresentano un corollario indispensabile della tutela dei diritti soggettivi e delle posizioni giuridiche dei cittadini.

Il Presidente del Tribunale di Catania sottolinea il sempre sostenuto numero di procedimenti cautelari e possessori di primo grado assegnati alla sezione competente nel periodo di riferimento (425 procedimenti iscritti dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018), soprattutto per effetto dell'attuale concentrazione in sede centrale di tutti i procedimenti cautelari riferibili al circondario.

Ciò determina un pressante impegno per i giudici della sezione cui è attribuita tabellarmente la materia, non solo in considerazione del numero dei procedimenti cautelari a ciascuno di essi assegnati, ma anche (e soprattutto) per l'esigenza di una pronta trattazione degli stessi (il che sovente comporta l'assunzione di prove testimoniali, l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e, normalmente, nelle cause nunciatriche e – spesso – anche in quelle possessorie, pur l'espletamento di apposita consulenza tecnica) e di una altrettanto celere decisione, attestata dall'avvenuta definizione di 455 procedimenti cautelari e possessori di primo grado, superiore quindi alla sopravvenienza del periodo e tale da evidenziare, nonostante recenti scoperture d'organico (in questa materia non rimediabili con l'impiego dei magistrati onorari), una efficace risposta giurisdizionale al deciso incremento di tali procedimenti.

In diminuzione la rilevanza numerica (ma non quella qualitativa) dei reclami cautelari sopravvenuti (58 nel periodo considerato, 98 nel periodo precedente), dei quali 93 sono stati definiti nel periodo considerato (94 nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017), con una pendenza residua di appena 3 procedimenti al 30 giugno 2017.

Tale ultimo dato evidenzia i vantaggi della maggiore uniformità decisionale conseguente alla concentrazione in sede centrale della tutela cautelare, anche a scapito della prossimità del giudizio al *locus commissi delicti*.

Gli altri Tribunali non evidenziano nulla.

Mediazione

Tutti gli uffici giudiziari evidenziano che pressoché nulla, nel periodo in considerazione, è stata l'incidenza dell'istituto della mediazione civile.

Infatti, le pur provvide riforme che hanno introdotto l'istituto della mediazione obbligatoria e della negoziazione assistita continuano a non incidere in maniera significativa sull'elevata sopravvenienza degli affari, ritenendosi ciò possibile solo all'esito di un processo di evoluzione culturale che riguarda costumi sociali e abitudini mentali, e che comunque merita di essere monitorato e promosso attraverso opportune attività formative e un ragionato dialogo con gli Ordini degli Avvocati e gli organismi di mediazione.

I dati disponibili nel periodo evidenziano che, presso gli organismi di conciliazione del distretto (Ordini degli Avvocati, Camera di Commercio, organismi privati), la massima parte delle procedure di mediazione conseguono a fattispecie in cui l'esperimento della mediazione è prevista a pena d'improcedibilità dell'azione (86,7%) o è delegata dal giudice (2,8%).

Più in particolare, la Camera arbitrale e di conciliazione costituita presso la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, ove nel periodo in esame si sono registrate 47 richieste di mediazione, ha evidenziato la tendenza delle parti a non proseguire oltre il primo incontro programmatico; infatti, gli istituti della conciliazione e della mediazione sono considerati non come una opportunità di accordo, ma come una mera, inutile, condizione di procedibilità da soddisfare per avviare la procedura giudiziale.

Si preferisce, quindi, fare valere le proprie ragioni in sede di giudizio, pur consapevoli dei tempi e dei costi dello stesso, piuttosto che cercare preliminarmente un accordo che eviti tali rischi e ponga argine alla litigiosità.

Del resto le parti non sono incentivate dalla normativa ad attivare effettivamente il tentativo di mediazione, in quanto non è prevista una sanzione per la mancata partecipazione all'incontro di mediazione e, anzi, la mera presenza al primo incontro e la dichiarazione di non volere iniziare la procedura (art. 8 d.legs. n. 28 del 2010, così come modificato ed integrato dal d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98) sono sufficienti a ritenere esperito il tentativo.

Patrocinio a spese dello Stato

Come già rilevato nella precedente relazione, l'inarrestabile aumento dei casi di ammissione delle parti al patrocinio a spese dello Stato ha implicato e implica un rilevante e sempre più pressante impegno dei magistrati e del personale amministrativo addetto a tale servizio, costituito dalla necessità di evadere la grande massa di richieste di liquidazione presentate dai difensori delle dette parti.

Inoltre, l'indisponibilità di rigorosi strumenti di controllo consente un accesso indiscriminato all'istituto; peraltro, con riferimento al settore civile, la possibilità del ricorso al patrocinio a spese dello Stato rischia di tradursi in un ulteriore fattore moltiplicatore della litigiosità.

Il Presidente del Tribunale di Catania evidenzia un preoccupante costante aumento delle istanze di patrocinio a spese dello Stato (3.483, in aumento rispetto al periodo precedente, quando ne sono state iscritte 3.173).

PARTE TERZA
LA GIUSTIZIA PENALE

CARATTERISTICHE E TENDENZE DEL CONTENZIOSO PENALE

L'analisi dei dati del settore penale disegna un quadro composito, che evidenzia una generalizzata crescita delle sopravvenienze negli uffici di primo grado, contenuta dalla crescente produttività dei magistrati, la quale tuttavia, in assenza di precise misure di sostegno normativo, non riesce a realizzare una generalizzata inversione di tendenza in ordine ai tempi dei processi e alla conseguente formazione dell'arretrato.

Dalle relazioni dei Presidenti dei Tribunali del distretto emerge il dato comune dell'aumento del numero dei procedimenti sopravvenuti, soprattutto nel settore monocratico, e del conseguente aumento delle pendenze e dell'arretrato, arginato solo grazie all'aumento delle definizioni.

Tale evidenza impone una riflessione sull'efficacia delle, pur apprezzabili, riforme varate dal legislatore negli ultimi anni che non hanno, chiaramente, sortito l'effetto sperato di ridurre il contenzioso e di contenere in tempi ragionevoli la durata dei processi.

Da tutti gli uffici si segnala, infatti, il modesto effetto deflattivo delle recenti disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (d.lgs. 15 gennaio 2016 n.7) e di depenalizzazione (d.lgs. 15 gennaio 2016 n.8), e del limitato ricorso agli istituti processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter cp), della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art.168 bis c.p.), dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.).

Viene auspicato, invece, un intervento legislativo che consenta il recupero e la piena utilizzazione delle dichiarazioni acquisite nel processo in caso di mutamento della persona fisica del giudice; individuandosi, da parte di tutti i capi degli uffici di primo grado, nella necessità di rinnovare le attività istruttorie già compiute una delle principali cause di inesorabile dilazione dei tempi del processo.

Un maggiore effetto sulla riduzione delle pendenze e sulla durata dei procedimenti ci si attende, altresì, dal "*concordato in appello*" (art.599 bis c.p.p.), del quale va valutato con assoluto favore la reintroduzione nell'ordinamento.

Al fine di agevolare gli effetti virtuosi della riforma è stato già stipulato un protocollo d'intesa fra la Corte di appello, la Procura

Generale e i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto e la Corte ha già avviato, con cadenza mensile, l'esame preliminare degli atti di impugnazione di nuova iscrizione, al fine di valutare con immediatezza l'esistenza di eventuali cause di inammissibilità e di "calendarizzare" in maniera razionale i processi, avendo chiara cognizione dei tempi di fissazione e di smaltimento.

Accanto alle riforme legislative appare sempre più necessario, però, che i singoli uffici adottino strumenti organizzativi, come i programmi di gestione, che consentano un costante monitoraggio dei procedimenti pendenti e di quelli sopravvenuti e individuino, sulla base delle effettive risorse disponibili, gli obiettivi concretamente raggiungibili nella direzione della definizione dell'arretrato e del restringimento dei tempi processuali.

L'efficienza del sistema può essere garantita, inoltre, solo se l'organico del personale di magistratura e di quello amministrativo sarà adeguato al carico di lavoro degli uffici; a tal riguardo deve essere evidenziato come i Presidenti dei Tribunali del distretto abbiano tutti segnalato l'insufficienza del numero dei magistrati previsti nella pianta organica di ciascun ufficio in rapporto al numero dei procedimenti in entrata, giustamente lamentando, in particolare, l'ingiustificata soppressione (per i Tribunali di Siracusa, Caltagirone e Ragusa) di alcune unità dell'organico dei magistrati professionali disposta dal d.m. 1 dicembre 2016.

Dalle relazioni degli uffici inquirenti di primo grado emerge come rilevante rimanga il numero dei procedimenti che riguardano fatti di criminalità organizzata.

In particolare le indagini esperite hanno dimostrato come le organizzazioni mafiose continuano a reinvestire i cospicui profitti derivanti dai traffici criminali, ed in particolare dal traffico della droga, in attività economiche apparentemente lecite ma esercitate con il metodo mafioso, realizzando così un'infiltrazione nel settore economico che finisce per depotenziare ed escludere dal mercato l'iniziativa imprenditoriale sana.

Sotto il profilo operativo, si conferma la tendenza da parte dei gruppi mafiosi ad evitare aperte contrapposizioni reciproche ed a mantenere quella condotta di 'inabissamento' già riscontrata negli anni trascorsi, ritenuta funzionale ad evitare situazioni di allarme sociale che potrebbero aumentare il livello di attenzione delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

In particolare, Cosa Nostra non appare perseguire il monopolio delle attività criminali di più modesto profilo (rapine, piccole estorsioni, spaccio di modeste dimensioni) quanto gli obiettivi economicamente più redditizi derivanti dal controllo (tra le altre) delle attività commerciali inerenti alle costruzioni, al trasporto (specie su gomma), alla gestione delle sale scommesse e delle scommesse clandestine, ai rifiuti e naturalmente al traffico di stupefacenti su larga scala.

Permane, altresì, il tradizionale interesse mafioso per le attività di estorsione e di usura, strumento per affermare il controllo sul territorio e per ottenere risorse da destinare al mantenimento in carcere dei congiunti; sono altresì emersi significativi interessi ed infiltrazioni nel settore delle scommesse on-line, settore gestito anche tramite piattaforme illegali operanti su internet, nonché nel settore della distribuzione ed importazione di prodotti petroliferi con modalità fraudolente volte ad eludere l'imposizione fiscale.

Si conferma, inoltre, l'allarmante e costante sopravvenienza dei reati contro la persona e, in particolare, nei confronti delle donne (2498 procedimenti nell'anno decorso a fronte di 1898 iscrizioni nel periodo precedente).

Tali dati, tuttavia, confermano la maggiore consapevolezza maturata dalle vittime circa la necessità della denuncia al fine di interrompere il circuito della violenza domestica e, al tempo stesso, l'efficacia della risposta giudiziaria rispetto alla richiesta di tutela, con l'adozione in tempi ristretti delle misure cautelari necessarie (ben 530 nel periodo) e l'inserimento della vittima nella rete istituzionale di sostegno e di tutela.

Sensibilmente aumentato è altresì il flusso dei reati contro il patrimonio (che costituiscono quasi il 10% del ruolo del Tribunale penale di Catania); nel ragusano, in particolare, i furti, soprattutto nelle abitazioni, rappresentano una vera emergenza e sono aumentati nel periodo del 137%; generalizzato è, altresì, l'aumento delle truffe informatiche.

Le denunce per estorsione continuano a mantenersi largamente al di sotto della realtà; e pur tuttavia è un dato di fatto che gli effetti della crisi economica rendono viepiù insostenibili i costi delle estorsioni e alimentano il fenomeno usuraio, in particolare la c.d. "usura da strada", che, per la sua crescente diffusione, fa oggi registrare l'interessamento della stessa criminalità organizzata.

Costante è anche il flusso dei reati contro la pubblica amministrazione; al riguardo la Procura distrettuale ha evidenziato la fondamentale importanza del coordinamento delle forze di polizia delegate alle indagini, al fine di ottimizzare i risultati investigativi e privilegiare il disvelamento di sistemi illegali “seriali” (tipici della corruzione) rispetto alla repressione episodica di singoli fatti criminosi.

Analoga attività di coordinamento (fra gli uffici requirenti, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza) è stata promossa riguardo ai reati finanziari e fallimentari. Tali protocolli sono finalizzati all’emersione e al tempestivo monitoraggio delle situazioni di insolvenza, nella consapevolezza che le condotte preordinate di insolvenza sono spesso indici sintomatici della presenza nelle imprese della criminalità organizzata oltre che, naturalmente, manifestazione delle condotte di bancarotta.

A contrastare tali fenomeni si è dispiegata, in quest’anno, un’intensa attività degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, con risultati particolarmente apprezzabili sia per la qualità dell’impegno, che per la produttività dei risultati, che se non hanno potuto determinare, alla luce delle crescenti sopravvenienze, una diminuzione dell’arretrato degli uffici giudicanti penali, lo hanno tuttavia ampiamente contenuto.

Con una significativa inversione di tendenza rispetto a quanto registrato da anni, la pendenza degli uffici penali ordinari in Corte di appello risulta, invece, in diminuzione del 2% (con 4700 processi definiti nel periodo), laddove le pendenze erano aumentate del 19,66 % nel 2016 e dell’11,1 % nel 2017.

Tale situazione è fotografata dalle periodiche rilevazioni connesse all’avanzamento del programma di gestione, che fa constatare come tutte le sezioni abbiano raggiunto e superato, alla data del 31 dicembre 2018, gli obiettivi di definizione previsti, con una percentuale di realizzazione che si è attestata al 128,8 %, quindi ben al di sopra dell’obiettivo programmato.

Il che significa che, anche per il settore penale, una attenta gestione dei criteri di priorità e una ragionata valutazione dei problemi dell’arretrato, insieme ad un impegno straordinario dei magistrati, possono avviare una attività di razionalizzazione del contenzioso, nonostante la strutturale inadeguatezza dell’organico delle sezioni penali a fronte dell’entità dei flussi in entrata e la carenza di un piano straordinario di gestione dell’arretrato, quale quello praticato nel

settore civile, che meriterebbe di essere avviato dal legislatore anche con riferimento all'area penale.

L'analisi dei flussi dei procedimenti iscritti presso il Tribunale di Catania nel periodo in esame evidenzia elementi senz'altro positivi, quali il decremento nelle sopravvenienze (322 anziché 371) ed un aumento delle definizioni (315 anziché 282) nei procedimenti di competenza collegiale con conseguente riduzione delle pendenze (1192), mentre si registra un aumento delle pendenze dei giudizi monocratici (passati da 12626 a 14758).

Tale dato è dovuto, da un lato, al notevole aumento delle sopravvenienze annuali, passate da 7180 a 8087, che il significativo incremento delle definizioni (5955 a fronte di 5472 del periodo precedente) non è riuscito ad arginare e, dall'altro, al numero irrisorio di procedimenti alternativi (solo il 4,2% del totale delle definizioni), con ricadute inevitabili sui tempi di definizione dei processi e sul decorso dei termini di prescrizione.

Quanto agli altri Tribunali, si riproducono analoghe problematiche; va dato atto, comunque, che i giudici delle sezioni penali del Tribunale di Siracusa hanno definito, nonostante le scoperture di organico, ben 2572 processi a fronte di 2703 sopravvenuti e che i giudici dell'ufficio GIP hanno abbattuto di quasi un terzo le pendenze relative ai procedimenti contro noti, con la definizione di un numero di procedimenti (12307) più che doppio rispetto alle sopravvenienze (5934).

Con riferimento agli uffici requirenti, mi limito a segnalare come prosegua, con efficienza, competenza e capacità di innovazione organizzativa, l'attività della Procura della Repubblica di Catania, la quale ha inciso su fenomeni globali, quali le nuove strategie della criminalità organizzata, la corruzione e la tratta degli esseri umani, conseguendo risultati capillari e diffusi, che si segnalano per la capacità di intercettare non solo singoli episodi delittuosi, ma strategie criminali che operano con carattere di sistematicità e progettualità

La collaborazione instaurata con le associazioni internazionali e i soggetti istituzionali (anche stranieri) coinvolti nel fenomeno degli sbarchi ha consentito, in particolare, nell'anno decorso di iscrivere sul registro noti per i reati di tratta e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ben 25 procedimenti, gettando luce su un cono d'ombra particolarmente inquietante per le prospettive stesse di protezione umanitaria, fortemente attenzionate nel distretto, per come dimostra l'intensa ed encomiabile attività di collaborazione

interistituzionale promossa dal Tribunale per i minorenni in favore dei migranti minorenni soli e delle migranti di sesso femminile, provenienti dalla Nigeria e vittime di tratta e di sfruttamento della prostituzione, con esiti assolutamente positivi riguardo ai percorsi di integrazione e di tutela.

Il lavoro svolto dagli uffici minorili, che fronteggiano da soli quasi il 40% di tutti gli ingressi dei minori soli, merita il plauso di tutti.

UFFICI GIUDICANTI

Corte di appello

Come già accennato, la pendenza degli affari penali ordinari in Corte di appello risulta in diminuzione del 2% rispetto al periodo precedente e ciò grazie al sempre crescente livello di produttività dei consiglieri addetti al settore, che evidenzia il passaggio dai 4123 procedimenti definiti nel periodo luglio 2014-giugno 2015 ai 4202 procedimenti definiti nel periodo luglio 2015-giugno 2016, ai 4269 procedimenti definiti nel periodo luglio 2016-giugno 2017 e infine, ancora in aumento, ai 4700 procedimenti definiti nel periodo in esame.

In diminuzione è anche la sopravvenienza dei processi penali, circostanza questa ricollegabile alla regolarizzazione della trasmissione dei fascicoli di primo grado da parte dei tribunali del distretto, e in particolare dal Tribunale di Catania, che ha azzerato l'arretrato, e dal Tribunale di Siracusa, che presenta ancora non indifferenti criticità.

Merita, in particolare, di essere rilevato come le pendenze presso le sezioni ordinarie, pari a 12.873 alla data del 30 giugno 2018, si siano ridotte rispetto alle 13.131 esistenti alla data del 1° luglio 2017 e che risultano conseguiti, sin dal decorso mese di settembre, gli obiettivi prefissati nel programma di gestione del settore penale per l'anno 2018.

In calo è anche il contenzioso presso le due sezioni della Corte d'assise di appello, passato dai 47 procedimenti rilevati alla data del 1° luglio 2017 ai 40 registrati alla data del 30 giugno 2018, essendo sopravvenuti 33 procedimenti ed essendone stati definiti 40.

La pendenza finale presso la sezione specializzata per i minorenni è anch'essa diminuita, passando da 51 procedimenti al 30 giugno 2017 a 44 al 30 giugno 2018 e altrettanto è avvenuto presso la Corte di assise di appello, passando da 47 procedimenti al 30 giugno 2017 a 42 al 30 giugno 2018.

Nel complesso l'indice di ricambio dei procedimenti penali è stato in Corte superiore all'unità, e precisamente pari al 105,8%.

Tribunale di Catania

L'analisi dei flussi dei procedimenti iscritti presso il Tribunale di Catania nel periodo in esame evidenzia elementi senz'altro positivi, quali il decremento nelle sopravvenienze (322 anziché 371) ed un aumento delle definizioni (315 anziché 282) nei procedimenti di competenza collegiale con conseguente riduzione delle pendenze (1192), ma anche elementi negativi, qual è l'ulteriore incremento delle pendenze dei procedimenti di competenza del Tribunale monocratico: al riguardo, mentre nel periodo precedente si era passati da 10918 procedimenti a 12626, al termine del periodo in esame il dato rilevato è quello di una pendenza di 14758, corrispondente ad un aumento di oltre il 35% in un biennio.

Tale dato è ricollegabile, da un lato, al notevole aumento delle sopravvenienze annuali, passate da 7180 a 8087, che il significativo incremento delle definizioni (5955 a fronte di 5472 del periodo precedente) non è riuscito ad arginare e, dall'altro, alla quasi inesistente opzione per i riti alternativi (solo il 4,2% del totale delle definizioni), con ricadute inevitabili sui tempi di definizione dei processi e sul decorso dei termini di prescrizione.

Analoghe criticità sono state segnalate in relazione all'ufficio Gip/Gup, ove il lieve decremento dei procedimenti contro noti sopravvenuti nel periodo (11051 a fronte degli 11547 del periodo precedente) è stato compensato dal modesto aumento dei procedimenti contro ignoti (12079 a fronte degli 11654 del periodo precedente).

In questo contesto va segnalato, altresì, il dato della diminuzione del numero delle sentenze (da 2559 del periodo precedente a 1920) addebitabile essenzialmente al trasferimento nel settembre 2017 di ben tre magistrati, sostituiti solo nello scorso mese di maggio.

Stabile si è, invece, mantenuto il contenzioso presso le due Corti di Assise (40), essendo stato esitato nel periodo in esame lo stesso numero di procedimenti sopravvenuti (18).

I flussi statistici relativi alle misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, denotano un costante aumento delle sopravvenienze e delle pendenze, così come sono in sensibile aumento gli incidenti di esecuzione, a volte di notevole complessità, in

conseguenza del novellato art. 14 d. lgs 159/11 che impone la verifica della persistenza della pericolosità sociale per i soggetti, già sorvegliati speciali, che abbiano espiato un periodo di detenzione intramuraria superiore a due anni.

A ciò va aggiunto che la l. 161 del 2017 ha attribuito la competenza per l'applicazione delle misure di prevenzione al Tribunale del capoluogo del distretto, sul quale, dunque, graveranno anche le proposte relative a soggetti dimoranti presso circondari diversi da quello di Catania, con conseguente ulteriore incremento del contenzioso.

Le statistiche relative al Tribunale del riesame nel periodo 1 luglio 2017 – 30 giugno 2018 confermano non solo l'elevatissimo numero di procedimenti trattati e definiti dalla sezione, ma anche il trend di sostanziale stabilità delle sopravvenienze dei riesami, mentre si evidenzia una leggera diminuzione delle sopravvenienze.

In particolare si è registrata nel periodo la sopravvenienza di ben 1566 riesami cautelari personali, tutti definiti, e di 280 riesami cautelari reali (definiti 279), nonché la sopravvenienza di 878 appelli cautelari personale (883 quelli definiti) e di 26 appelli cautelari reali (25 definiti).

Tribunale di Siracusa

I flussi statistici rilevati presso il Tribunale aretuseo evidenziano un aumento delle pendenze sia per i processi collegiali sia per quelli monocratici.

In particolare i processi di rito collegiale pendenti sono aumentati da 305 a 322, essendone sopravvenuti 127 ed essendone stati definiti 110, mentre quelli di rito monocratico sono aumentati da 7157 a 7282, essendone sopravvenuti 2703 ed essendone stati definiti 2572.

Tali risultati sono stati determinati dal continuo avvicendamento dei magistrati nella trattazione dei procedimenti a causa dei trasferimenti dei precedenti assegnatari in altri uffici dello stesso Tribunale o in altre sedi giudiziarie e dai rallentamenti delle attività processuali sui ruoli di cui erano titolari i magistrati che si sono assentati dal servizio per maternità.

La necessità, poi, di procedere ripetutamente alla rinnovazione degli atti processuali a seguito del mutamento della composizione dei collegi e della persona fisica del giudice monocratico non poteva che comportare una flessione del numero delle definizioni.

E' certamente migliore la situazione presso la Corte d'assise ove è stato definito un numero di procedimenti (10) superiore a quello delle sopravvenienze (7), cosicché le pendenze sono diminuite da 25 a 22.

Le sopravvenienze sono, però, in via di incremento, essendo state trasmesse dai rispettivi uffici del GIP (Catania, Siracusa, Ragusa) diverse richieste per la fissazione del dibattimento per delitti associativi in materia di immigrazione clandestina e di delitti di tratta di persone commessi nei circondari di Siracusa e Ragusa, per lo più con imputati stranieri e con necessità di nomina di interpreti, traduttori e periti trascrittori; con sempre maggiore frequenza si richiede l'ausilio di persone con conoscenza di lingue o dialetti rari, talora non reperibili nonostante ricerche su tutto il territorio nazionale.

Contrastanti sono, invece, i dati rilevati presso l'ufficio Gip/Gup ove al dato lusinghiero relativo all'abbattimento di quasi 1/3 delle pendenze relative ai procedimenti contro noti, passate dalle 18337 rilevate al 1° luglio 2017 alle 11964 del 30 giugno 2018, con la definizione di un numero di procedimenti (12307) più che doppio rispetto alle sopravvenienze (5934), fa da contraltare il significativo aumento delle pendenze dei procedimenti contro ignoti passate da 5897 a 9472, essendo stati definiti un numero di procedimenti (3416) inferiore alla metà delle sopravvenienze (6991).

La riduzione delle sopravvenienze dei procedimenti contro noti è attribuibile in gran parte all'impatto della normativa in tema di depenalizzazione e in parte anche alla riduzione dei procedimenti legati all'immigrazione clandestina, come si rileva dalla diminuzione dei procedimenti di convalida di arresto e fermo.

Si segnala, tuttavia, come sia altamente prevedibile nell'immediato futuro un incremento delle sopravvenienze legato alla situazione di pieno organico, dopo diverso tempo, recentemente raggiunta dalla locale Procura della Repubblica.

Tribunale di Ragusa

Nel settore monocratico è stato segnalato un aumento delle sopravvenienze di 122 procedimenti, attestandosi in 1945 il loro numero complessivo, e un più accentuato aumento dell'arretrato, asceso a 3827 procedimenti, a fronte dei 3445 del periodo precedente, in ragione dell'assenza dal servizio per maternità di uno dei giudici della sezione.

Nel settore collegiale, invece, l'aumento delle pendenze è stato quasi irrilevante, posto che è stato definito un numero di procedimenti (84) sostanzialmente equivalente a quello dei sopravvenuti (81), attestandosi il numero complessivo delle pendenze a 183.

Non sono state segnalate criticità presso l'ufficio Gip/Gup ove non vi è un particolare arretrato da smaltire.

Tribunale di Caltagirone

Nel settore monocratico si segnala un aumento del 20 % delle pendenze, certamente significativo, generato essenzialmente dalla soppressione di un posto in organico, dal trasferimento ad altra sede di un magistrato e dalla ritardata immissione in possesso, per gravidanza o per maternità, di due magistrati in tirocinio, così che il loro numero complessivo si attesta a 3268 procedimenti.

Nel settore collegiale si è verificata un'analogha ascesa delle pendenze, giunte fino a 156, con un aumento del 18 %.

Stabile è, invece, la situazione presso l'ufficio Gip/Gup ove l'incremento delle pendenze contro noti è stato alquanto modesto (da 764 a 781), essendo sopravvenuto un numero di procedimenti (1395) di poco superiore alle definizioni (1378), e dati analoghi si rilevano dal registro ignoti, ove il numero delle pendenze è, al termine del periodo in osservazione, di poco superiore a quello precedente (466 a fronte dei precedenti 389).

UFFICI REQUIRENTI

Procura Generale della Repubblica

La Procura Generale di Catania evidenzia come le recenti modifiche legislative in materia di impugnazioni non hanno inciso, in positivo, sul carico di lavoro dell'ufficio, né hanno semplificato il funzionamento del giudizio di appello.

In particolare, riguardo alla modifica dell'articolo 593 del codice di rito, introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, con cui è stato disposto che il pubblico ministero possa proporre appello avverso le sentenze di condanna solo quando esse modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, viene segnalato che la novella, oltre a stridere con i principi

enunciati nella sentenza del 24 gennaio/6 febbraio 2007 n.26 della Corte Costituzionale, determina un sensibile affievolimento dei poteri della pubblica accusa, al quale non corrisponde, peraltro, alcun vantaggio sul piano del complessivo funzionamento del processo penale, atteso che non si producono apprezzabili effetti deflattivi del sistema.

Di modesto rilievo sono ritenuti pure gli effetti dell'introduzione nel codice di rito dell'articolo 593-bis, che ha attribuito al Procuratore della Repubblica presso il tribunale la generale facoltà, nei casi consentiti, di appellare avverso le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale, lasciando residuare analoga facoltà in capo al Procuratore Generale presso la Corte di appello, con riferimento alle medesime sentenze, soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

La scarsa incidenza della novella, che, ad avviso della Procura Generale, ha soltanto aumentato l'onere degli adempimenti formali connessi all'interposizione dell'appello, è da ricollegare alla sostanziale irrilevanza, sotto il profilo statistico, delle impugnazioni degli uffici del pubblico ministero di primo grado rispetto all'insieme delle impugnazioni proposte; all'accennato maggior onere di adempimenti formali si è, comunque, fatto fronte con la sottoscrizione, in data 16 marzo 2018, di un protocollo di intesa tra la Procura Generale e i Procuratori della Repubblica del distretto, allo scopo di coordinare i poteri degli uffici del pubblico ministero di primo e secondo grado nell'interposizione dei gravami, la cui concreta attuazione non ha dato vita ad alcun inconveniente.

Quanto alle norme contenute nella legge 23 giugno 2017 n.103 (c.d. riforma Orlando), entrata in vigore il 3 agosto 2017, pure incidenti sui giudizi di impugnazione, una modifica di rilievo è quella contenuta nel comma 3-bis, inserito nell'articolo 603 c.p.p., ove è previsto che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

L'estensione al giudizio abbreviato dell'obbligo della rinnovazione dilata, tuttavia, i tempi di definizione dei processi, facendo inoltre perdere al rito alternativo non poca parte della sua funzione deflattiva.

Viene, invece, segnalata con assoluto favore la reintroduzione nell'ordinamento del c.d. patteggiamento in appello (artt. 599-bis e 602 c.p.p.).

Procura della Repubblica di Catania

La Procura di Catania ha evidenziato la riduzione delle pendenze relative ai fascicoli iscritti a Mod. 45 (da 17.110 a 16.148), riduzione che si apprezza non solo nella sua globalità ma anche in pressoché tutti i settori di competenza dei vari gruppi di lavoro. Tale riduzione riguarda anche i procedimenti contro ignoti (da 5.968 a 5.828).

Procura della Repubblica di Siracusa

Anche il Procuratore di Siracusa ha segnalato una riduzione delle pendenze relative ai fascicoli iscritti a Mod. 45 (da 1161 a 696), ai procedimenti contro ignoti (da 6.024 a 5.799) ed a quelli di competenza del Giudice di pace (da 2.265 a 2.069), ma ha rilevato un incremento, sia pure contenuto, delle pendenze relative ai fascicoli iscritti a Mod. 21 (da 12.978 a 13.450).

Procura della Repubblica di Ragusa

Sotto il profilo dell'attività svolta, nonostante l'assenza per lungo tempo del dirigente e di uno dei sette sostituti, nel periodo in considerazione, grazie anche al prezioso ausilio dato dai vice procuratori onorari, l'indice di ricambio dell'ufficio si è mantenuto elevato ed in linea con i risultati ottenuti in passato.

Dall'analisi degli allegati dati statistici emerge come, a fronte di una sostanziale stabilità del numero delle iscrizioni a mod. 21 (5135 contro le 5292 del periodo precedente), vi sia stato un decremento dei fascicoli pendenti, passati da 4237 a 2749, frutto questo di un ulteriore aumento delle definizioni passate dalle 6451 del 2016/2017 alle 6623 del 2017/2018.

Per quanto attiene ai fascicoli iscritti a carico di indagati ignoti, a fronte di un deciso aumento del numero delle iscrizioni (3993 contro le 2742 del periodo precedente), vi è stato un lieve incremento dei fascicoli pendenti, passati da 1410 a 1538, ma con un alto indice di

ricambio, frutto questo di un aumento delle definizioni passate dalle 2742 del 2016/2017 alle 3811 del 2017/2018.

Procura della Repubblica di Caltagirone

Nonostante le problematiche derivanti da un arretrato accumulato negli anni per continue carenze d'organico, è stato definito, nel periodo considerato, un numero assai cospicuo di procedimenti (7.113), ma inferiore rispetto a quello del periodo precedente (9.062).

Anche a Caltagirone si è registrata una flessione delle sopravvenienze (6.171 contro il 7.434 del periodo precedente), così che al termine del periodo il numero dei procedimenti pendenti è diminuito (da 4.373 a 3.479).

AREE TEMATICHE

Reati in materia di criminalità organizzata

Nel periodo in esame non si sono registrati mutamenti nelle strutture criminali operanti in questo Distretto, che continua ad essere caratterizzato dalla presenza dell'articolazione di Cosa Nostra ricomprendente le famiglie mafiose dei Santapaola-Ercolano (a Catania) e La Rocca (a Caltagirone), la prima delle quali appoggiata dal clan lentinese dei Nardo. Il territorio di Ramacca è in atto sotto l'influenza (peraltro caratterizzata da frizioni con la famiglia La Rocca) del c.d. sottogruppo di Palagonia, emanazione della famiglia catanese.

Sono inoltre radicate nel territorio delle compagini che, seppur non facenti parte organicamente di Cosa Nostra, sono a questa collegate, quali il clan Mazzei (cd. *carcagnusi*), presente in Catania e provincia, ed il clan Piacenti (cd. *ceusi*), presente nell'area metropolitana.

Sotto il profilo operativo, si conferma la tendenza da parte dei predetti gruppi mafiosi ad evitare aperte contrapposizioni reciproche ed a mantenere quella condotta di 'inabissamento' già riscontrata negli anni trascorsi, ritenuta funzionale ad evitare situazioni di allarme sociale che potrebbero aumentare il livello di attenzione delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

In particolare, Cosa Nostra non appare perseguire il monopolio delle attività criminali di basso profilo (rapine, piccole estorsioni, spaccio di modeste dimensioni) quanto piuttosto perseguire gli obiettivi economicamente più redditizi derivanti dal controllo (tra le

altre) delle attività commerciali inerenti alle costruzioni, al trasporto (specie su gomma), alla gestione delle sale scommesse e delle scommesse clandestine, ai rifiuti e naturalmente al traffico di stupefacenti su larga scala.

Permane il tradizionale interesse mafioso per le attività di estorsione e di usura, strumento per affermare il controllo sul territorio e per ottenere risorse da destinare al mantenimento in carcere dei congiunti; sono altresì emersi significativi interessi ed infiltrazioni nel settore delle scommesse *on-line*, settore gestito anche tramite piattaforme illegali operanti su internet, nonché nel settore della distribuzione ed importazione di prodotti petroliferi con modalità fraudolente volte ad eludere l'imposizione fiscale.

Le operazioni investigative nel periodo di riferimento hanno condotto, tra le altre, all'applicazione di misure cautelari custodiali a carico di 33 indagati (tra cui il leader storico Giuseppe Scarvaglieri) per associazione mafiosa, detenzione di armi, tentato omicidio e traffico di droga; analoghe misure sono state applicate nel procedimento a carico di Sebastiano Sardo ed altri, per il reato di cui agli artt. 74 d.p.r. 309/90 aggravato ex art. 7 d.l.vo 152/91 (ora art. 416 bis, comma 1 c.p.).

Per effetto della rammentata strategia di 'inabissamento' anche le strutture criminali storicamente contrapposte a Cosa Nostra (tra tutte il clan Cappello-carateddi) possono trovare il loro spazio, oltre che nei settori dell'estorsione e dell'usura, anche nel controllo delle piazze di spaccio e nel reimpiego dei capitali illeciti in attività commerciali ed imprenditoriali.

Tra le operazioni di contrasto alle attività del predetto gruppo mafioso nel periodo di riferimento vanno menzionate almeno l'operazione "Gorgoni", che ha accertato l'infiltrazione del clan Cappello/Bonaccorsi nel lucroso affare della raccolta e smaltimento dei rifiuti in alcuni comuni della provincia di Catania, ed il procedimento per estorsione a carico – tra gli altri – del leader del clan Cappello, Salvo Salvatore Massimiliano, per il delitto di estorsione commesso ai danni di un imprenditore operante nel settore delle discoteche.

Nel territorio di Siracusa il tradizionale gruppo Bottaro-Attanasio ha subito una pesante limitazione della propria operatività per effetto della carcerazione dei propri esponenti di spicco. Anche gli altri gruppi criminali della zona, dediti principalmente (in contatto diretto con il principale clan) alla gestione delle piazze di spaccio,

hanno peraltro subito colpi durissimi con le operazioni “Aretusa”, “Bronx” e “Tonnara”.

Legato al clan Cappello è il clan Giuliano, operante nell'estremo sud della Sicilia con il nulla osta del clan Trigila, corrente in Noto ed Avola e legato al gruppo avolese di Michele Crapula.

Nel ragusano si osserva l'infiltrazione da parte di alcuni esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso - nello specifico della Stidda - nei principali settori dell'economia locale: costoro impongono grazie al loro prestigio criminale un vero e proprio monopolio in favore delle loro aziende ed appaiono in grado di influenzare le elezioni politiche attraverso accordi finalizzati alla raccolta ed al convogliamento dei voti verso personaggi collusi: le relative indagini hanno costituito, tra l'altro, il presupposto per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Vittoria per condizionamento mafioso.

Accanto alle tradizionali organizzazioni criminali ne coesistono altre che, pur non potendosi definire “di tipo mafioso”, hanno incidenza nel panorama criminale provinciale ed i loro interessi continuano a svilupparsi nei settori del traffico degli stupefacenti, dei reati contro la persona, delle estorsioni, dell'usura, del gioco d'azzardo, dei reati contro il patrimonio, del fenomeno del caporalato per le lavorazioni agricole, nello sfruttamento della prostituzione, nell'agevolazione al traffico di mezzi ricettati, ma anche nel parziale controllo ed ingerenza nelle attività e nei servizi collegati all'agricoltura, con significativi legami con la criminalità organizzata di altre province siciliane e non, con forti interessi nel settore dell'autotrasporto e dello scambio delle merci.

Nel territorio ibleo, in particolare, si rilevano consolidate collaborazioni tra le organizzazioni autoctone e quelle comunitarie dell'est europeo (Rumene) e dell'area balcanica (*Albanesi*), nonché del Nord Africa. Le prime due, particolarmente attive e specializzate nei settori del traffico di stupefacenti, dello sfruttamento della prostituzione, dei furti in abitazioni, dei furti di rame e di materiale ferroso.

Il *modus operandi* di questi ultimi due gruppi ha, sovente, suscitato allarme nella collettività, a causa della violenza o, quantomeno, degli eccessi di aggressività nella commissione dei reati di rapina in danno di occupanti case rurali e/o di anziani.

Le relazioni dei Tribunali del distretto segnalano le criticità della gestione dei processi in materia di criminalità organizzata,

lamentando, nello specifico, l'insufficienza ed inadeguatezza dei locali o delle aule di udienza ed alla limitata disponibilità (segnalata soprattutto dal Tribunale di Catania) di aule dotate d'impianti di videoconferenza: tali carenze appaiono di maggiore gravità a fronte della novella legislativa introdotta con la L. 103/17 secondo cui, per tali tipologie di reati, lo strumento della videoconferenza costituisce l'ordinaria forma di partecipazione al processo dell'imputato detenuto.

La pendenza presso gli uffici giudicanti del distretto dei procedimenti per reati di criminalità organizzata è stabile e si concentra soprattutto presso i Tribunali di Catania e di Siracusa, mentre a Ragusa e a Caltagirone il numero di tali procedimenti è esiguo e si compone di poche unità.

Dal Tribunale etneo si segnala, però, una significativa inversione di tendenza dei procedimenti per associazione mafiosa ex art. 416 bis cp, sopravvenuti nel periodo in esame in numero quasi dimezzato rispetto all'anno precedente (13 rispetto ai 23 del periodo precedente).

Presso le Corti di assise di Catania pendono molti dei processi conseguenti alle numerose e complesse indagini avviate dalla Procura distrettuale in relazione al fenomeno della immigrazione clandestina e delle organizzazioni criminali transnazionali, che operano per far sbarcare sulle nostre coste migranti provenienti da svariate nazioni africane e medio-orientali.

Nell'ultimo anno, in particolare, si è registrato un incremento dei processi per il delitto di cui all'art 601 c.p. (tratta di persone), con imputati in stato di custodia cautelare, aumento quantificabile nella percentuale del 42,5%.

Reati in materia di stupefacenti

Il periodo in esame ha confermato la particolare diffusione di tale categoria di reati, in parte refluenti in quelli di criminalità organizzata (commessi, come detto, attraverso la gestione delle piazze di spaccio).

Il numero di denunce, molto limitato (nel 2017 solo 70 ogni 100.000 abitanti, secondo uno studio del Ministero dell'Interno), manifesta sia il timore di subire ritorsioni da parte dei gestori dei traffici, sia la comunanza di interessi tra l'acquirente ed il venditore della droga, indice a sua volta di una richiesta sempre crescente di sostanze stupefacenti.

Il **Tribunale di Catania** ha evidenziato una sopravvenienza pressoché costante di tali procedimenti (396 rispetto ai 411 dell'anno precedente).

Il **Tribunale di Siracusa** ha rappresentato una sopravvenienza di 296 procedimenti; attesa la definizione di 161 procedimenti, risultano pendenti al 30 giugno 2018 367 procedimenti. La sezione G.I.P./G.U.P. registra una significativa riduzione delle pendenze dei procedimenti per tali reati (da 321 a 230), in quanto a fronte della sopravvenienza di 196 procedimenti ne sono stati definiti 287.

Presso il **Tribunale di Ragusa** risultavano pendenti all'inizio del periodo di riferimento 147 procedimenti per reati ex art. 73 D.P.R. 309/90 e ne risultano sopravvenuti 105. Ne sono stati definiti 68 e pertanto 184 processi rimangono pendenti alla fine del periodo. Risulta, dunque, in leggero aumento il trend di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reato.

Il **Tribunale di Caltagirone** segnala infine la pendenza di 41 procedimenti in materia di stupefacenti.

Reati collegati all'immigrazione clandestina

Nel periodo in oggetto, a fronte dell'incremento degli sbarchi di migranti, soprattutto di nazionalità siriana, provenienti dalla Turchia a bordo di velieri in prevalenza condotti da soggetti di nazionalità ucraina, si è confermato il notevole decremento, soprattutto nei primi mesi del 2018, dei più tradizionali sbarchi in Italia di migranti clandestini provenienti dalla Libia.

Ciò corrisponde ad un mutato *modus operandi* degli organizzatori di tali viaggi che, confidando sulla presenza delle numerose navi militari o appartenenti alle ONG operanti a poco più di 12 miglia dalla costa libica, non ricorrono più a natanti in grado di raggiungere l'Italia ma a barconi fatiscenti e stracarichi, che in non pochi casi, nonostante la relativa vicinanza dei soccorritori, hanno reso inevitabile il naufragio o, comunque, la morte di una parte dei migranti trasportati.

Tali modalità operative hanno di fatto drasticamente ridotto la necessità per le associazioni criminali di utilizzare "facilitatori" che operassero sino alle acque internazionali o di ricorrere a soggetti aventi particolari capacità di conduzione del natante: anzi, come emerso dalle

testimonianze rese dai migranti, è sempre più frequente l'utilizzo, quali occasionali guide dei barconi, di altri migranti, che, estranei ad ogni organizzazione criminale, accettano tale ruolo, non avendo il denaro per pagare la traversata. Si tratta dei c.d. scafisti occasionali che, in esecuzione di una direttiva emanata già nel settembre 2016 dal Procuratore della Repubblica di Catania, non vengono sottoposti a misure cautelari e precautelari.

Le numerose indagini avviate nei confronti degli organizzatori (soprattutto libici) di tali viaggi hanno sempre trovato il limite, difficilmente superabile, della necessità della cooperazione giudiziaria della Libia, destinataria di numerose rogatorie che peraltro, per i noti problemi politici e di stabilità di tale paese, non hanno finora avuto esito.

Per tutte queste ragioni i processi a carico di appartenenti ad associazioni criminali di cui all'art. 416 comma 6° c.p. sono notevolmente diminuiti nel periodo di riferimento.

Il contrasto al delitto di tratta viene operato attraverso il coordinamento tra le istituzioni nazionali ed internazionali e le organizzazioni anti-tratta, operato anche ai fini della individuazione di *best practices* valevoli ad assicurare efficacemente l'identificazione precoce delle vittime di tratta, la loro protezione e la individuazione degli autori del delitto, si da consentire l'iscrizione, nel periodo oggetto della presente relazione di 25 fascicoli al Mod. 21 e l'emissione di numerose misure cautelari a carico dei responsabili (specialmente nigeriani).

La tempestiva trattazione dei processi collegati all'immigrazione clandestina è, sotto altro aspetto, resa impervia dalla già segnalata difficoltà di reperire interpreti e traduttori per assicurare il diritto di difesa degli imputati (quasi mai in grado di comprendere la lingua italiana) e la trascrizione delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e ambientali, non di rado svolte in lingue non ufficiali come ad esempio il *Pidgin English* e i vari dialetti nigeriani. Tali difficoltà costituiscono fonte di ritardi nella trattazione dei processi, con i connessi problemi di decorrenza dei termini di custodia cautelare, e rendono ormai improcrastinabile l'adozione di rimedi, quali, ad esempio, la stipula di convenzioni con le organizzazioni operanti nel territorio di origine, al fine di ottenere la disponibilità di soggetti da nominare periti, previo positivo vaglio di affidabilità.

Il maggior numero di procedimenti per reati in materia di immigrazione risulta essere sopravvenuto presso il Tribunale di Siracusa ove, nel periodo in esame, sono stati iscritti ben 55 nuovi procedimenti che hanno determinato un'impennata delle pendenze per tale tipologia di delitti (65).

Un significativo aumento delle sopravvenienze si è registrato anche presso il Tribunale di Ragusa ove sono stati iscritti 23 nuovi procedimenti, mentre, al contrario, una loro netta diminuzione è stata rilevata presso il Tribunale etneo (8 nuovi procedimenti contro i 25 del periodo precedente).

Anche presso il Tribunale di Caltagirone risultano pendenti 9 procedimenti.

Reati contro la pubblica amministrazione

La Procura distrettuale ha evidenziato la fondamentale importanza del coordinamento delle forze di polizia delegate alle indagini finalizzate all'accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione, coordinamento realizzato anche al fine di ottimizzare i risultati investigativi privilegiando il disvelamento di sistemi illegali 'seriali' (tipici della corruzione) rispetto alla repressione episodica di singoli fatti di reato.

Il **Tribunale di Catania** ha rilevato come le sopravvenienze dei delitti di peculato, abuso d'ufficio, corruzione e concussione si mantengano costanti (37 rispetto a 40 del periodo precedente); la sezione G.I.P./G.U.P. ha evidenziato un complessivo aumento delle pendenze per tali reati, con un aumento di quelli per peculato (da 46 a 65) e per corruzione (da 21 a 32) ed una sostanziale invarianza di quelli per concussione ed abuso d'ufficio.

Il **Tribunale di Siracusa** ha registrato una sopravvenienza di 55 procedimenti, la definizione di 32 procedimenti e la pendenza al 30 giugno di 65 procedimenti. La relativa sezione G.I.P./G.U.P. ha definito 171 procedimenti in materia, a fronte di 280 sopravvenuti, con una pendenza al 30 giugno di 504 procedimenti.

All'inizio del periodo di riferimento risultavano pendenti presso il **Tribunale di Ragusa** 16 procedimenti in materia e ne risultano

sopravvenuti 5. Ne sono stati esauriti 6 e pertanto 15 processi rimangono pendenti alla fine del periodo. Risulta in leggera diminuzione il trend di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reato, tenuto conto dei dati dell'anno precedente.

Il **Tribunale di Caltagirone** segnala infine la pendenza di 73 procedimenti.

Reati contro la persona ed in particolare nei confronti delle donne

Nel periodo in oggetto è stato rilevato dalla Procura distrettuale il notevole incremento delle notizie di reato iscritte a Mod. 21, 2498 procedimenti a fronte delle 1898 iscrizioni effettuate nel periodo precedente.

Ciò testimonia la maggior consapevolezza maturata dalle vittime circa la necessità della denuncia al fine di interrompere il circuito della violenza domestica subita. Tale presa di coscienza è strettamente collegata alla maggior rapidità ed efficacia della risposta giudiziaria rispetto alle richieste di tutela, risposta articolata non solo nell'adozione in tempi rapidi delle misure cautelari finalizzate ad allontanare il responsabile dal nucleo familiare (su 530 richieste solo 83 sono state rigettate dal G.I.P.) ma, ancor prima, nella predisposizione degli opportuni interventi a tutela della vittima e di sostegno psicologico alla stessa tramite i centri antiviolenza e altre istituzioni della rete; grazie alle "Case di accoglienza" presenti sul territorio (il cui elenco è stato trasmesso alle forze dell'ordine) è inoltre possibile ospitare donne in difficoltà con i figli minori.

Sotto il profilo strettamente processuale va segnalata la prassi ormai consolidata (e conforme ai principi della Convenzione di Lanzarote) del ricorso all'incidente probatorio, che consente non solo di acquisire in forma protetta le dichiarazioni della persona offesa a breve distanza dalla presentazione della querela ma anche di evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

Nella materia dei reati contro la persona rientra anche il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori, il c.d. caporalato e quello, strettamente connesso, del loro sfruttamento anche sessuale; fenomeno il primo particolarmente diffuso nella provincia di Ragusa e che, per ciò, è stato particolarmente sottoposto all'attenzione dalle forze dell'ordine di quel territorio.

Il **Tribunale di Catania** ha rilevato un complessivo aumento delle sopravvenienze dei delitti ex artt. 56- 575, 572, 612, 612 bis, 609 bis c.p., soprattutto per condotte illecite di maltrattamenti e violenza sessuale (passati rispettivamente da 158 a 193 e da 32 a 40); si rileva, invece, una lieve diminuzione dei casi di stalking (da 129 a 118) e di tentato omicidio (da 16 a 10).

Il **Tribunale di Siracusa** ha registrato un elevato tasso di definizione dei procedimenti in parola, con progressiva riduzione delle pendenze. In particolare, a fronte di 307 provvedimenti sopravvenuti (di cui 25 per violenza sessuale e 152 per maltrattamenti), sono stati definiti 432 procedimenti (di cui 37 per violenza sessuale e 245 per maltrattamenti), con una pendenza di 526 procedimenti (di cui 37 per violenza sessuale e 266 per maltrattamenti).

Presso il **Tribunale di Ragusa** risultavano pendenti all'inizio del periodo di riferimento 141 procedimenti e ne risultano sopravvenuti 50. Ne sono stati esauriti 62 e pertanto 129 processi rimangono pendenti alla fine del periodo. Risulta in leggero aumento il trend di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reato, tenuto conto dei dati dell'anno precedente.

Il **Tribunale di Caltagirone** segnala la pendenza di 248 procedimenti per reati contro la persona, di cui 12 per violenza sessuale.

Reati contro il patrimonio

La Procura distrettuale ha evidenziato il notevole aumento delle truffe commesse via Internet attraverso la vendita di merce regolarmente pagata ma mai inviata all'acquirente.

La repressione delle stesse è talvolta assai difficile in considerazione della complessità delle indagini necessarie ad individuare il colpevole, che si avvale spesso di utenze o conti intestati a persone inesistenti o che hanno subito il c.d. furto di identità; tuttavia, gli effetti di queste fattispecie delittuose sono temperati dal fatto che gli istituti bancari, consapevoli del problema, una volta presentata la denuncia immediatamente riaccreditano nel deposito bancario della persona defraudata la somma illecitamente utilizzata da altri.

Le denunce per estorsione si mantengono sostanzialmente stabili. La tradizionale reticenza degli operatori commerciali viene in qualche misura bilanciata sia dalla presenza di diversi fattori di incentivo alla denuncia (tra cui l'opera delle associazioni antiracket e la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente patiti ex L. 49/99), sia dalla congiuntura economica negativa, che rende a volte insostenibile la richiesta estorsiva.

Ma proprio la crescente insostenibilità dei costi diretti o indiretti legati alle estorsioni (esborsi diretti per il pagamento periodico del "pizzo"; spese conseguenti ai danneggiamenti subiti; costi per la sicurezza e sorveglianza) finisce per alimentare il fenomeno usurario: è stata accertata, in particolare, la notevole diffusività della c.d. "usura da strada", caratterizzata dal frequente ricorso, da parte delle fasce meno abbienti della popolazione, a prestiti usurari di piccolo importo per sopperire a temporanee mancanza di liquidità. Tale fenomeno, proprio per la sua crescente diffusione, fa oggi registrare l'interessamento della criminalità organizzata.

Viene altresì registrato un aumento dei reati "predatori" (rapine, scippi, furti), commessi anche con modalità allarmanti.

Nel ragusano il fenomeno dei furti, soprattutto quelli in abitazioni, rappresentano una vera emergenza e sono aumentati nel periodo addirittura del 137% .

Tali reati, ove commessi da soggetti intranei alle associazioni mafiose, manifestano la necessità di individuare nuove fonti di arricchimento illecito, in grado di compensare le minori entrate derivanti dal racket delle estorsioni e dalle altre attività criminali tradizionali.

Il **Tribunale di Catania** ha registrato un ulteriore aumento della sopravvenienza dei furti (da 1234 a 1391, pari al 10% dell'intero ruolo), mentre si mantengono costanti le sopravvenienze dei delitti di rapina e di furto in abitazione.

Il **Tribunale di Siracusa** ha rilevato una sopravvenienza di 1644 procedimenti per reati contro il patrimonio (dei quali 117 per furto in abitazione e 71 per rapine), ciò a fronte della definizione di 879 procedimenti (dei quali 50 per furto in abitazione e 30 per rapine); risultano pendenti al 30 giugno 2018 2738 procedimenti (dei quali 176 per furto in abitazione e 75 per rapine). Presso la sezione G.I.P./G.U.P., all'inizio del periodo di riferimento, erano pendenti

3690 procedimenti per reati contro il patrimonio (dei quali 93 per furto in abitazione e 85 per rapine), ne sono sopravvenuti 1433 (dei quali 53 per furto in abitazione e 82 per rapine), sono stati definiti 2026 procedimenti (dei quali 75 per furto in abitazione e 87 per rapine); si registra così una riduzione delle pendenze al 30 giugno 2018 (3097 procedimenti, di cui 71 per furto in abitazione e 80 per rapine).

Per quanto riguarda il **Tribunale di Ragusa**, e con riferimento ai reati contro il patrimonio di rito monocratico (624 e 625 c.p.), all'inizio del periodo di riferimento risultavano pendenti 689 procedimenti e ne risultano sopravvenuti 331. Ne sono stati esauriti 304 e pertanto 716 processi rimangono pendenti alla fine del periodo. Risulta stabile e senza sostanziali variazioni il trend di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reato, tenuto conto dei dati dell'anno precedente.

Con riferimento invece ai reati contro il patrimonio di rito collegiale (artt. 628 e 629 c.p.), all'inizio del periodo di riferimento risultavano pendenti 48 procedimenti e ne risultano sopravvenuti 14. Ne sono stati esauriti 21 e pertanto 41 processi rimangono pendenti alla fine del periodo. Risulta in leggera diminuzione il trend di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reato, tenuto conto dei dati dell'anno precedente.

Il **Tribunale di Caltagirone** ha rilevato la pendenza di 552 procedimenti per reati contro il patrimonio, di cui 24 per rapina e furto in abitazione.

Reati finanziari

L'attività di contrasto ai reati finanziari ed in materia fallimentare è stata condotta attraverso il coordinamento delle forze di polizia delegate alle indagini e la realizzazione di protocolli di intesa tra uffici giudiziari o con soggetti come l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Tali protocolli sono finalizzati all'emersione ed al tempestivo monitoraggio delle situazioni di insolvenza, nella consapevolezza che le condotte preordinate di insolvenza sono indici sintomatici della presenza della criminalità organizzata oltre che, naturalmente, caratteri peculiari delle condotte di bancarotta.

Costituisce invero strumento largamente utilizzato la realizzazione delle c.d. bancarotte fiscali, in cui la società viene svuotata del suo patrimonio (ricollocato in una nuova società riconducibile al medesimo gruppo imprenditoriale) e rimane depositaria delle sole poste passive, soprattutto nei confronti dell'Erario.

Presso il **Tribunale di Catania** si registra un incremento complessivo dei delitti di cui al d.lvo 74/2000, con una sopravvenienza di 146 procedimenti a fronte dei 115 del periodo precedente, mentre le violazioni della legge fallimentare sono in diminuzione (da 41 a 22 sopravvenienze).

Il **Tribunale di Siracusa** ha rilevato una sopravvenienza di 85 procedimenti per reati finanziari ed in materia fallimentare; nel periodo in oggetto ne sono stati definiti 46 e risultano pendenti al 30/6/2018 145 procedimenti. Presso la sezione G.I.P./G.U.P., all'inizio del periodo di riferimento, erano pendenti 150 procedimenti per tali reati, ne sono sopravvenuti 50, ne sono stati definiti 114, con una forte riduzione della relativa pendenza, al 30 giugno 2018, ad 86 procedimenti.

Nulla da segnalare da parte del **Tribunale di Ragusa**.

Il **Tribunale di Caltagirone** ha indicato la pendenza di 21 procedimenti in materia di reati finanziari e fallimentari.

**Reati colposi: in particolare omicidio stradale,
reati in materia di responsabilità medica e reati commessi in
violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro**

Nella trattazione dei procedimenti in materia di colpa medica la magistratura inquirente ha da tempo predisposto delle procedure organizzative che prevedono l'immediato esame della documentazione sanitaria con il medico legale nominato e con lo specialista nella patologia (individuato con particolare cura in relazione allo specifico caso da trattare), sì da individuare rapidamente la presumibile causa del decesso o delle lesioni ed eventuali falsi nelle cartelle cliniche.

Tale prassi consente da un lato di selezionare le iscrizioni nel registro degli indagati e dall'altro di attivare tempestivamente gli strumenti di indagine più efficaci, come ad esempio le intercettazioni.

Il **Tribunale di Catania** ha registrato una riduzione degli omicidi colposi (da 34 a 20) ma un aumento delle lesioni colpose (da 58 a 79).

Il **Tribunale di Siracusa** ha rilevato una sopravvenienza di 74 procedimenti per reati colposi, di cui 5 per omicidio e lesioni stradali; nel periodo in oggetto ne sono stati definiti 32 (dei quali nessuno per omicidio e lesioni stradali) e risultano pendenti al 30 giugno 2018 127 procedimenti (dei quali 5 per omicidio e lesioni stradali). Presso la sezione G.I.P./G.U.P., all'inizio del periodo di riferimento, erano pendenti 175 procedimenti per tali reati (dei quali 9 per omicidio e lesioni stradali), ne sono sopravvenuti 136 (dei quali 39 per omicidio e lesioni stradali), ne sono stati definiti 162 (dei quali 12 per omicidio e lesioni stradali), con una riduzione della relativa pendenza, al 30 giugno 2018, a 149 procedimenti (di cui 36 per omicidio e lesioni stradali).

Presso il **Tribunale di Ragusa** risultavano pendenti, all'inizio del periodo di riferimento, 34 procedimenti per reati di cui agli artt. 589 e 589 bis c.p. Ne risultano sopravvenuti 9, ne sono stati esauriti 10 e pertanto 33 processi sono rimasti pendenti alla fine del periodo. Risulta costante il trend complessivo di sopravvenienze relativo alla suddetta tipologia di reato, tenuto conto dei dati dell'anno precedente.

Il **Tribunale di Caltagirone** ha rilevato la pendenza di 6 procedimenti per reati colposi, 2 procedimenti per omicidio stradale, 14 procedimenti per reati in materia di violazione della normativa degli infortuni sul lavoro ed 1 procedimento per omicidio colposo aggravato dalla violazione di tale normativa.

MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA E TRATTAMENTO PENITENZIARIO

In merito alle condizioni in cui versano gli istituti penitenziari del distretto, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha segnalato che, a parte l'annoso e irrisolto problema dello stato di degrado delle strutture edilizie, dovuto per lo più ad una pluriennale carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria per penuria di fondi, persiste un problema di sovraffollamento degli istituti, peraltro attenuatosi negli ultimi anni grazie ad una serie di concause e, in particolare, per l'azione della magistratura di sorveglianza che, operando un necessario bilanciamento tra le esigenze di sicurezza sociale e quelle di recupero dei detenuti meritevoli, ha concesso un significativo numero di misure alternative alla detenzione.

Più precisamente, dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha accolto 1.080 istanze di applicazione di misure alternative (erano state 962 nel precedente periodo), rigettandone 1371 (erano state 1234 in precedenza).

Dai dati acquisiti emerge una popolazione carceraria che, se in passato era in numero ben superiore al dato della capienza tollerabile, attualmente rientra nei limiti della "tollerabilità" o è di poco eccedente tale soglia in tutti gli istituti penitenziari del distretto (tranne che nella casa circondariale di Catania-piazza Lanza).

Conseguenza diretta di tale ridimensionamento è stata che attualmente non si rinviene in nessun istituto del distretto una situazione tale da determinare un trattamento inumano dei detenuti e che anzi, in esito all'innovativo trattamento c.d. a celle aperte, introdotto ormai da circa cinque anni e in base al quale i detenuti trascorrono almeno otto ore al giorno fuori della loro cella, all'interno di una sezione, sono state create condizioni di vita migliori in tutti gli istituti.

Va, altresì, osservato che, ad eccezione che per la casa circondariale di Giarre e per le case di reclusione di Augusta e di Noto, la maggioranza della popolazione carceraria nelle restanti carceri del distretto non risulta scontare una pena definitiva, ma è detenuta in attesa di giudizio o, comunque, sulla base di un titolo di condanna non definitivo.

Negli ultimi anni, poi, la presenza degli stranieri, pari a 447 unità (erano 488 nel precedente periodo), e in particolare quella degli stranieri extracomunitari, costituisce ormai circa un quinto dell'intera

popolazione carceraria del distretto, con criticità nella loro gestione che dipendono soprattutto da difficoltà di comprensione linguistica e culturale.

Notevoli difficoltà si sono riscontrate nella gestione sanitaria dei detenuti, anche in relazione alla recente normativa che ha disposto il passaggio delle competenze in materia sanitaria dall'Amministrazione penitenziaria al Servizio sanitario nazionale.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non ha mancato di rappresentare anche quest'anno il grave disagio in cui opera la magistratura di sorveglianza del distretto di Catania a causa dell'inadeguatezza dell'organico dei magistrati e del personale di cancelleria, in quanto parametrato ad una popolazione carceraria pari alla metà di quella attualmente presente, e del consolidamento della sopravvenienza, progressivamente aumentata negli anni e praticamente raddoppiata rispetto a quella anteriore al 2009, allorché sono cessati gli effetti dell'ultimo indulto, concesso con legge n.241 del 2006.

In materia va infine registrata la recente emanazione dei decreti legislativi nn.123 e 124 che hanno dato parziale attuazione alla delega contenuta nella legge n.103 del 2017.

Com'è noto, tale intervento legislativo si poneva l'obiettivo di realizzare un'esecuzione della pena orientata al rispetto della dignità umana, informata ai valori costituzionali e in linea con le risoluzioni internazionali, tentando in particolare di realizzare i due principi del finalismo rieducativo e dell'umanizzazione della pena, come ben descritti nella norma dell'art. 27 della Costituzione.

Ciò sarebbe dovuto avvenire, nell'impianto della legge delega, rendendo più efficace l'esercizio dei diritti riconosciuti ai detenuti in un'ottica di recupero sociale, nonché ampliando e razionalizzando l'ambito di operatività dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, ispirati al principio di progressività del trattamento.

I decreti delegati, emanati il 2 ottobre 2018, hanno invece realizzato solo in parte gli obiettivi della legge delega; basti pensare in proposito alla mancata attuazione di quelle parti della riforma che avrebbero determinato la modifica dei requisiti per l'accesso alle misure alternative, con abrogazione del sistema di automatismi e preclusioni, consentendo così una maggiore concreta applicazione delle misure stesse in favore dei condannati meritevoli.

Grave inoltre la mancanza di quelle parti della riforma che affrontavano il tema della cura dell'infermità psichica.

Significative sono per contro le novità introdotte in tema di semplificazione delle procedure, estendendosi il modello a contraddittorio semplificato disciplinato dall'art. 667, comma quarto, c.p.p. alla declaratoria di estinzione della pena all'esito della liberazione condizionale ai sensi dell'art. 177, comma secondo, c.p. e 236 disp. att. c.p.p. e al differimento obbligatorio della pena per la donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno di cui all'art.146, comma primo, nn.1 e 2 c.p..

Stante il riscontro ampiamente positivo raccolto nella concreta applicazione del modello semplificato, ci si poteva attendere che il legislatore delegato lo estendesse ai casi, numerosi e anch'essi di facile istruttoria, di trattazione dei procedimenti originati da istanze proposte dai condannati liberi in sospensione di cui all'art.656, comma quinto, c.p.p..

Con l'inserimento del comma 1 ter nell'art. 678 c.p.p. il Legislatore ha poi introdotto un nuovo e diverso rito procedurale, considerato parimenti semplificato, ma in realtà alquanto complesso, da seguire per la trattazione dei procedimenti di sorveglianza conseguenti alla proposizione di istanze di applicazione di misura alternativa presentate *ab externo*, a seguito di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, emessa ai sensi dell'art.656, comma quinto, c.p.p., e riferibili ad una pena detentiva da espiare non superiore ad un anno e sei mesi.

Diversamente, negli altri casi, ovverossia se l'istanza è presentata nello stato di detenzione, indipendentemente dal *quantum* di pena da espiare, oppure se riguarda un ordine di esecuzione sospeso relativo ad una pena superiore ad anni uno e mesi sei, resta ferma l'adozione del contraddittorio camerale di cui all'art.666 c.p.p..

Si ritiene che anche qui meglio sarebbe stato estendere la procedura semplificata dell'art. 667, comma 4. c.p.p..

Altra novità di rilievo è data dalla norma che stabilisce che "*quando ne fa richiesta l'interessato, l'udienza si svolge in forma pubblica*", con la conseguenza che dovranno svolgersi in forma pubblica, a richiesta, tutte le udienze celebrate dalla magistratura di sorveglianza, sia in sede collegiale, che in sede monocratica.

Al riguardo il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania ha osservato che ciò determinerà numerosi problemi di natura logistica, riguardanti anche il profilo della sicurezza, in considerazione del fatto che può presumersi che gli interessati faranno richiesta di celebrazione dell'udienza in forma pubblica, essendo questo un modo

per avere un contatto, anche solo visivo, con i propri familiari, presenziando nell'angusta aula d'udienza che già mal consente la celebrazione dell'udienza camerale con la presenza dei soli componenti il collegio e delle parti.

Un'ulteriore importante modifica attiene ai poteri del Tribunale di sorveglianza, nell'ambito del procedimento di revoca delle misure alternative già concesse, ai sensi dell'art.51 ter ord. pen., consentendosi non solo di disporre la prosecuzione della misura ovvero la revoca della stessa, in presenza di comprovati comportamenti di violazione delle prescrizioni impartite, ma anche di sostituire *in peius* la misura alternativa concessa.

Tale novità merita di essere apprezzata positivamente, poiché consentirà una maggiore flessibilità della decisione collegiale in relazione al caso concreto e una prevedibile riduzione dei casi di revoca della misura, con conseguente parziale neutralizzazione della preclusione triennale prevista dall'art. 58 quater, comma secondo, ord. pen.

La nuova normativa prevede altresì la costituzione di nuclei di polizia penitenziaria presso l'U.E.P.E., cui affidare il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.

PARTE QUARTA
LA GIUSTIZIA MINORILE

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Le peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania segnala anzitutto che nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 non sono intervenuti, rispetto agli anni precedenti, significativi cambiamenti in ordine alla situazione socio-ambientale del territorio di competenza, né sono state colmate le carenze delle risorse organizzative (sia interne che esterne) all'ufficio giudiziario, e in particolare la precaria organizzazione dei servizi pubblici e le limitate scelte amministrative in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, con conseguenti ricadute negative sull'effettiva esigibilità dei diritti riconosciuti alle persone di minore età.

Il sistema della giustizia minorile si muove quindi in un ambito in cui è fondamentale mettere in atto interventi di prevenzione/educazione/recupero delle persone minorenni in condizione di deprivazione familiare, e ciò attraverso le agenzie educative del territorio o mediante interventi di supporto alle famiglie, al fine di evitare l'esercizio dell'azione giudiziaria civile sulla responsabilità genitoriale o l'accertamento dello stato d'abbandono di molti minori. Anche con riferimento al settore penale, nel corso dell'anno giudiziario in osservazione, sono rimaste invariate croniche situazioni di marginalità e devianza.

In questa situazione, il dato maggiormente preoccupante è che mancano apporti tempestivi dei servizi territoriali e socio-sanitari sia nella fase della segnalazione alla Procura minorile che in quella istruttoria ed esecutiva innanzi al Tribunale per i minorenni.

A questo proposito dallo stesso Presidente è segnalata la mancanza di un apporto informativo in rete con il settore scolastico (non essendo operativo un efficace sistema di rilevazione della dispersione e del disagio scolastico), la perdurante scopertura dei posti di assistente sociale nel territorio distrettuale, l'assenza di un sistema efficiente per lo svolgimento di corsi professionali.

Per altro verso viene evidenziato come la configurazione geografica del distretto, i cui territori si affacciano sul mare che bagna le coste delle tre province di Catania, Ragusa e Siracusa, direttamente esposte agli sbarchi provenienti dal Nordafrica, abbia determinato, anche per l'anno in corso, un importante flusso in entrata di minori

extracomunitari non accompagnati (3.300 arrivi nel solo periodo dal 1° gennaio al 26 ottobre 2018), pur evidenziandosi la progressiva riduzione degli ingressi attraverso i porti ufficiali di sbarco a seguito delle recenti direttive governative in materia.

Viene altresì segnalata la pendenza di alcune migliaia di procedimenti per la tutela dei minori stranieri non accompagnati; a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.220 del 2017, che a partire dal 3 marzo 2018 ha trasferito la competenza della nomina del tutore al tribunale specializzato, fino allo scorso 12 luglio sono state assegnate 618 tutele.

In proposito risulta evidenziata la perdurante presenza di centinaia di migranti minorenni di sesso femminile, provenienti soprattutto dalla Nigeria, vittime di tratta o soggette allo sfruttamento della prostituzione, nonché il costante ingresso di migranti minorenni dall'Eritrea, per i quali non è stato, tuttavia, confermato il programma del Consiglio d'Europa di *relocation* negli stati membri dell'Unione europea, con la conseguenza che molti dei ragazzi e delle ragazze eritrei giunti in Italia (compresi quelli arrivati a bordo della nave Diciotti nella scorsa estate), benché accolti e tutelati, si sono arbitrariamente allontanati per raggiungere parenti e connazionali in altri paesi, esponendosi così al gravissimo rischio di sfruttamento e di inclusione in ambiti criminali.

Il Presidente del Tribunale ha poi continuato ad evidenziare il mantenimento della criminalità minorile catanese su livelli da primato nazionale.

Dai dati forniti dal Centro di prima accoglienza (CPA) di Catania e nella comparazione con quelli degli altri centri, rapportati alla popolazione residente, emerge infatti come nell'anno 2017 il numero degli ingressi (83), pur diminuito rispetto all'anno precedente (103), pongono quello di Catania al secondo posto in tutto il territorio nazionale.

Nell'anno in esame, infine, la funzione minorile è stata, altresì, chiamata ad una immediata risposta di giustizia da numerose richieste in materia di tutela e protezione delle persone minorenni da parte del Pubblico Ministero minorile in ipotesi sempre più gravi di abuso e di maltrattamento dei minori, nonché di comportamenti di violenza intrafamiliare.

Vi sono state anche diverse segnalazioni per reati di pedopornografia *on-line* che hanno determinato un intervento congiunto degli uffici minorili con la Procura della Repubblica presso i

Tribunali ordinari del distretto; in alcuni casi, poi, i procedimenti promossi dal Pubblico Ministero minorile hanno riguardato diversi minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata e, quindi, in condizione di ulteriore e più grave pregiudizio e di abbandono per il condizionamento ricevuto da un sistema “valoriale” disfunzionale al loro diritto di crescere e formare la propria personalità secondo il dettato dell’art.2 della Costituzione.

A quest’ultimo riguardo si ricorda che appartiene all’esperienza del Tribunale minorile catanese l’indirizzo giurisprudenziale volto alla tutela e protezione delle persone di minore età inserite in ambiti criminali aventi forte connotazione familiare, come riconosciuto dalla risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017 su “*La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata*” che, in più parti, nel delineare i principi e le linee guida per l’intervento del giudice minorile, ha richiamato tale esperienza.

Settore penale

Quanto alla fase cautelare, dai dati relativi all’anno giudiziario in esame emerge come il numero degli arresti (76, di cui 12 nei confronti di minori stranieri) segue il *trend* nazionale di significativa riduzione rispetto a quello (103) rilevato nel corrispondente periodo precedente; gli arresti riguardano in prevalenza reati contro il patrimonio (34) e in violazione delle leggi sugli stupefacenti (35); da segnalare anche due ingressi per omicidio e altri due per tentato omicidio; in netto calo il numero degli ingressi per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (2, rispetto ai 14 del precedente periodo).

Quanto alle ragioni d’uscita, si evidenzia lo scarso ricorso alla misura cautelare delle prescrizioni (11) rispetto a quelle maggiormente contenitive, e in particolare alle misure della custodia in carcere (14), della permanenza in casa (26) e del collocamento in comunità (17).

Innanzitutto al c.d. tribunale del riesame sono sopravvenuti 29 procedimenti e altrettanti sono stati definiti.

Per i procedimenti innanzi al g.u.p., si segnala che al 30 giugno 2017 ve ne erano pendenti 544 e che nel periodo in esame ne sono stati definiti 488, a fronte di 632 sopravvenuti, restando così pendenti 688 al 1° luglio 2018. Si tratta di procedimenti che concernono in particolare i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (4), omicidio (8),

violenza sessuale (9), rapina (34), furto (146), rissa (18), ricettazione (62) e spaccio di stupefacenti (95).

Quanto a quelli innanzi al g.i.p, in data 30 giugno 2017 pendevano 185 procedimenti, nel periodo in esame sono stati definiti 775 procedimenti e ne sono sopravvenuti 718, con una pendenza residua al 30 giugno 2018 pari a 128.

Al 30 giugno 2017 pendevano in fase dibattimentale 117 processi, nel periodo in esame sono sopravvenuti 147 e ne sono stati definiti 130, rimanendo quindi pendenti 134 processi alla data del 30 giugno 2018.

Preziosa ed intensa è stata, anche nell'anno in esame, l'attività svolta con i servizi ministeriali della giustizia (U.S.S.M.) volta ad offrire un quadro psico-sociale e familiare dei minori attraverso la stesura di relazioni tecniche finalizzate a tutte le udienze nelle varie fasi processuali.

Va in particolare segnalato che nel periodo in esame l'ufficio ha preso in carico tutti i minori segnalati dall'autorità giudiziaria secondo una prassi virtuosa esistente soltanto presso il distretto catanese.

Nella tipologia dei reati perpetrati spiccano i reati contro il patrimonio (1777, mentre lo scorso anno erano 584); le imputazioni per reati contro la persona sono state 1001 e molti reati di lesioni personali sono stati commessi da soggetti di genere femminile e sono in netto aumento le denunce per *stalking*; si annoverano 514 imputazioni per reati commessi con modalità violente.

L'istituto giuridico della "messa alla prova" continua a rappresentare l'intervento per il quale occorre mettere in campo tutte le risorse possibili, in modo che, attraverso un progetto educativo personalizzato e condiviso, il percorso di maturazione del giovane possa evolversi in maniera significativa e responsabile. Nel periodo preso in esame sono stati autorizzati 115 nuovi progetti di messa alla prova; tra vecchi e nuovi progetti, il Tribunale minorile segue 123 casi, di cui 34 in comunità e 87 presso l'abitazione.

Un particolare rilievo riveste, nel distretto catanese, il carico del settore della sorveglianza, atteso che nel distretto sono presenti due istituti penali minorili per complessivi 80 posti.

Dai dati statistici relativi al Tribunale di sorveglianza si evince che nel secondo semestre del 2017 erano pendenti: iniziali 14; sopravvenuti 29; definiti 30; pendenti finali 21.

Nel primo semestre 2018 erano pendenti: iniziali 22; sopravvenuti 62; definiti 35; pendenti finali 49.

Dai dati statistici relativi al Magistrato di sorveglianza emerge che nel secondo semestre del 2017 sono stati concessi 42 permessi premio e respinte 11 istanze; le liberazioni anticipate concesse sono state 8, rigettate 10, dichiarate inammissibili una.

Nel primo semestre 2018 sono stati concessi 100 permessi premio e 4 istanze sono state respinte; le istanze di liberazione anticipata concesse sono state 11, altrettante sono state respinte.

Nel periodo in esame non è stata presentata alcuna istanza di liberazione condizionale.

Numerose sono state le autorizzazioni all'ingresso negli istituti per lo svolgimento delle attività ivi organizzate.

Nessun reclamo è stato presentato dai detenuti.

Tra le criticità del sistema di esecuzione della pena e del trattamento presso gli istituti penali minorili, il Presidente del Tribunale per i minorenni continua a segnalare:

- a) il frequente insuccesso delle misure alternative concesse, molto spesso a seguito della commissione di ulteriori reati, dovendosi il dato leggersi in collegamento con la mancanza di adeguate risorse sul territorio;
- b) l'interruzione o sospensione dei corsi professionali a causa delle mancate autorizzazioni all'avvio degli stessi da parte del competente Assessorato regionale;
- c) l'impossibilità di proporre ai giovani ristretti già in possesso della licenza media un valido impegno formativo;
- d) l'aumento degli ingressi di giovani riscontrati "positivi" ai controlli relativi all'uso di droghe e di giovani con disagi psichici, che necessitano di interventi specialistici;
- e) il passaggio di competenza della sanità penitenziaria all'A.S.P., che, pur apprezzabile in prospettiva, ha comportato allo stato la riduzione del monte-ore del servizio psicologico; circostanza che mal si concilia col segnalato aumento di ingressi di giovani con disagi psicologici;
- f) la situazione di generale aumento della povertà economica e sociale;
- g) l'ingresso di giovani detenuti provenienti da altre strutture minorili, dalle quali erano stati allontanati per motivi di sicurezza;

Nel primo semestre del 2018 all'interno dell'I.P.M. di Catania si sono registrati episodi di autolesionismo posti in essere da due detenuti, uno dei quali straniero, e un tentativo di suicidio; sono stati segnalati, altresì, un tentativo di evasione dalla struttura posto in essere da un giovane detenuto straniero e due evasioni di detenuti italiani per mancato rientro da un permesso premio.

Da evidenziare, infine, i gravi fatti accaduti il 5 settembre 2018, e precisamente l'aggressione e un tentativo di rivolta posti in essere da "giovani adulti" ristretti nell'Istituto e che non hanno mostrato un atteggiamento interiore di adesione a un percorso rieducativo, vivendo, invece, la detenzione in opposizione agli interventi praticati e dimostrando l'appartenenza a una sub-cultura deviante, incompatibile con la permanenza in un circuito di esecuzione della pena tipicamente minorile.

Settore civile

Costante è l'impegno richiesto anche nel settore civile, ove in alcune materie si registra un'impegnativa domanda di giustizia espressa sia dal pubblico ministero minorile che dalle parti private, a tutela delle persone di età minore in situazione di pregiudizio o di abbandono, anche indipendentemente dai processi separativi della coppia genitoriale.

In materia di responsabilità genitoriale, a fronte di una pendenza di 1782 procedimenti, sono sopravvenuti 1043 procedimenti, ne sono stati definiti 814, con una pendenza finale di 2011 procedimenti.

In materia di diritto all'unità familiare previsto dall'art.31 del T.U. sull'immigrazione, a fronte di una pendenza di 367 procedimenti, ne sono sopravvenuti 582 e ne sono stati definiti 461, con una pendenza finale di 488.

In materia di affidamento familiare e adottabilità, a fronte di una pendenza di 2657 procedimenti (comprensiva dei procedimenti a tutela dei minori stranieri non accompagnati avviati prima del mese di settembre del 2015, ai sensi dell'art. 37 bis della legge sopra richiamata) sono sopravvenuti 149 procedimenti, ne sono stati definiti 1324 e ne risultano pendenti 1482 a fine periodo.

Nella materia della tutela dei minori stranieri non accompagnati (dal settembre 2015 iscritti ai sensi dell'art.19 del d.l. n.142 del 2015),

a fronte di una pendenza di 956 procedimenti, ne sono sopravvenuti 1812, ne sono stati definiti 918 e ne restano pendenti 1850.

Nella materia dei procedimenti amministrativi per irregolarità della condotta di cui all'art.25 del r.d. n.1404 del 1934, erano pendenti 53 procedimenti, ne sono sopravvenuti 31 e ne sono rimasti pendenti 78 a fine periodo.

Dai calcoli effettuati, scorporando i procedimenti per adottabilità e affidamento dei minori italiani o degli stranieri residenti in Italia, il numero dei procedimenti per migranti minorenni soli alla fine del periodo in osservazione era di circa 3.500, attualmente cresciuto fino a circa 4.000 pendenze.

A questo si aggiungono l'esame di 332 dichiarazioni di disponibilità all'adozione nazionale e l'esame di 64 domande di disponibilità all'adozione internazionale, nonché i relativi provvedimenti di adozione dei minori italiani e stranieri, in numero di 55.

Infine sono state presentate 9 domande, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 184/83, per la ricerca delle origini da parte delle persone adottate ed emessi 41 provvedimenti a seguito delle delicate indagini avviate negli anni precedenti.

A quest'ultimo proposito si segnala che presso il Tribunale per i minorenni catanese è stata avviata una "buona prassi", articolata e complessa, al fine di procedere alle indagini prescritte per l'individuazione della madre biologica che non ha provveduto al riconoscimento, nel rispetto del diritto all'anonimato e con la massima riservatezza, secondo le prescrizioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, entrambe intervenute sulla questione.

Buone prassi e progetti

Presso il Tribunale per i Minorenni si segnala come particolarmente rilevante l'attività volta a promuovere "buone prassi", sia interne, dirette all'organizzazione delle attività giurisdizionali, che esterne, per la collaborazione interistituzionale e progettuale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza del territorio e la specializzazione di tutti gli operatori di giustizia coinvolti, così come di seguito riportate, in base a tipologia, interlocutori e descrizione delle attività.

Tipologia	Interlocutori	Descrizione
Convenzione	Tribunale per i Minorenni e Centro di ricerca sulla Giustizia dei minori e della famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania	Convenzione per lo svolgimento dell'attività di formazione e di un master annuale per la specializzazione nella materia minorile, comprensivo di tirocinio presso la sede del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 37 del dlgs n. 98 del 2011.
Protocollo di collaborazione formazione e ricerca	Tribunale per i minorenni e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania	Protocollo per lo svolgimento di un progetto di ricerca per laureandi o dottorandi "Tracce di futuro" sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati, orientato alla sistematizzazione del processo di registrazione e di analisi sistematica delle informazioni raccolte.
Protocollo di collaborazione per la formazione degli avvocati	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania	Protocollo per lo svolgimento di un corso di aggiornamento annuale nelle materie attinenti il diritto minorile al fine dell'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio sia in materia penale (dpr 448/88) che civile (legge n. 149/2001).

Protocollo per la facilitazione delle comunicazioni tra gli uffici minorili	Tribunale per i minorenni e Procura per i minorenni	Protocollo per l'invio tramite PEC dei provvedimenti al visto del PM e per la condivisione di cartelle contenenti dati utili ad entrambi gli uffici.
Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni e Procure della Repubblica del distretto	Intervento congiunto degli uffici minorili e delle Procure del distretto nei casi di abusi e maltrattamenti familiari e nelle situazioni di pregiudizio o abbandono nell'ambito di minori inseriti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata.
Buona pratica	Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, Istituti Penali Minorili, Dipartimento di Giustizia Minorile, enti del territorio e azioni di volontariato, cooperative sociali	Elaborazione di percorsi personalizzati per i "giovani adulti" (detenuti tra i 21 e i 25 anni) attraverso progetti di educazione al lavoro ed attività lavorative retribuite per la manutenzione dei fabbricati e la cura del verde.
Progetto	Tribunale di Sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, Istituti Penali Minorili	Progetto "io sono papà", per la valorizzazione della funzione genitoriale dei giovani detenuti con figli.

Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni, Prefettura e Questura di Catania, Sociale comunale, servizio centrale per richiedenti asilo e rifugiati, CPA,	Redazione e monitoraggio di buone prassi interistituzionali nel territorio di Catania per l'accoglienza e l'integrazione sociale dei minori stranieri non accompagnati, estese, di fatto, anche ai territori di Siracusa e Ragusa.
Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Procura per i minorenni, Ufficio scolastico territoriale di Catania, Comune di Catania e Servizi socio-sanitari dell'ASP di Catania	Redazione e monitoraggio di buone prassi per il contrasto alla dispersione scolastica nel territorio di Catania e provincia.
Buona pratica	Tribunale per i minorenni, Comune di Catania, ASP di Catania, Ufficio scolastico territoriale di Catania, Associazione genitori in cammino, coordinamento C.A.R.E. (associazione famiglie adottive in rete)	Redazione e monitoraggio di buone prassi per l'accoglienza in ambito scolastico dei minori adottati.
Buona pratica	Coordinamento istituzionale con i Comandi provinciali dei Carabinieri per le indagini relative alla ricerca delle origini delle persone adottate ai sensi dell'art. 28 della l. 184/1983 nel caso di mancato riconoscimento alla	Il Coordinamento è funzionale all'applicazione della normativa sulla ricerca delle origini delle persone adottate a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 278/13 e della sentenza delle Sezioni Unite n. 1946/16 per assicurare

	nascita dai genitori biologici e particolarmente dalla madre, che ha esercitato il diritto al parto anonimo	<i>“la massima riservatezza”</i> in assenza di una procedura legislativa ancora non approvata.
--	---	--

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI

Dopo avere tracciato un quadro della situazione logistica, organizzativa e dell'organico, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ha evidenziato che in continuo aumento è il numero delle segnalazioni di minori in situazione di difficoltà, per il rischio di devianza o per il coinvolgimento in contesti di violenza, con conseguente necessità di interventi, anche immediati, a tutela degli stessi, di concerto con l'Autorità di P.S.

In particolare si è cercato di sensibilizzare le istituzioni scolastiche in relazione al fenomeno del c.d. bullismo, in forte incremento in tutto il territorio del distretto, con richiesta di sollecito invio delle relative segnalazioni, che spesso vengono invece omesse da parte dei dirigenti scolastici per timore di creare discredito all'istituto.

Peraltro, di concerto con la competente articolazione regionale del M.I.U.R. e con la Polizia postale di Catania, sono stati programmati molteplici incontri in tema di *cyber-bullismo*, finalizzati a illustrare le strategie preventive e di lotta al fenomeno e la disciplina normativa dettata in materia.

Il costante aumento dei minori vittime di molestie, anche nelle nuove forme di relazioni virtuali con mezzi telematici (si pensi ai vari reati in materia di pornografia minorile), l'allarmante aumento dei minori vittime di violenza consumata in ambito familiare e –in positivo- l'accresciuta sensibilità sociale per tali problematiche sono tutti elementi che hanno portato ad un costante aumento degli interventi della Procura minorile.

Il Tribunale per i minorenni è stato conseguentemente investito di 2189 ricorsi, introduttivi di procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, di procedimenti ai sensi dell'art.25 della legge n.1404 del 1934, di procedimenti per la declaratoria dello stato di abbandono e per l'apertura di tutela per minori stranieri non accompagnati.

A tanto va aggiunta l'obbligatoria attività consultiva su tutti i provvedimenti da adottarsi da parte del Tribunale per i minorenni e che si è concretizzata in 11.767 interventi

Nell'arco del 2018 è diminuito il flusso migratorio e conseguentemente le segnalazioni riguardanti la presenza e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che dal 1° al 13 ottobre 2018 ammontano a 1478.

Quanto al settore penale, si registrano complessivamente 1431 nuove iscrizioni (di cui 140 a carico di ignoti), con una situazione sostanzialmente stabile. Il numero complessivo dei procedimenti definiti nel periodo in esame ammonta a 1517. Non risultano declaratorie di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

Diminuita è la pendenza di delitti per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. In occasione degli sbarchi di extracomunitari in questo territorio, è stata constatato il frequente impiego di minori come scafisti improvvisati.

Si è constatato un leggero aumento di reati commessi dagli ospiti dei Centri di accoglienza per danneggiamento alle strutture e per lesioni e violenze nei confronti degli operatori; reati che vengono prontamente perseguiti, anche con richiesta al Tribunale per i minorenni di spostamento degli indagati in altre strutture e con l'attivazione presso la Prefettura della revoca delle condizioni di accoglienza,

In aumento sono i delitti di cui all'art.612 bis c.p. e si constata, specie in ambito scolastico, una maggiore incidenza dei fatti di "bullismo", spesso denunciati dai genitori delle vittime e raramente dalle autorità scolastiche.

Nel periodo in esame non risultano casi di applicazione del mandato di arresto europeo, mentre sono state formulate 93 richieste di applicazione di misure cautelari, tutte accolte.

I provvedimenti complessivamente emessi dall'ufficio GIP, in esito alle richieste di applicazione e di ulteriore modifica delle misure, sono stati 93, di cui 11 con permanenza in casa, 45 con collocamento in comunità, 37 con custodia cautelare.

Nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 presso il CPA di Catania sono stati registrati 76 ingressi di minori arrestati o fermati, italiani e stranieri; trattasi di un dato che conferma il *trend* della progressiva diminuzione del numero di ingressi.

Emerge peraltro una sensibile diminuzione di ingressi di minori stranieri rispetto agli italiani.

In merito agli effetti delle più recenti riforme, si segnala che le abrogazioni e depenalizzazioni introdotte con i decreti legislativi nn.7 e 8 del 15 gennaio 2016 non hanno sortito grande effetto nei confronti degli indagati minorenni, in quanto concernenti reati raramente commessi dagli stessi.

La riforma continua a produrre invece effetto con riguardo al reato di guida senza patente, contravvenzione molto diffusa e che, essendo punita con la sola pena dell'ammenda, rientra nel novero delle depenalizzazioni di cui all'art.1 del d.lgs. n.8.

Le sentenze poste in esecuzione per condanna irrevocabile a pena detentiva sono state 78 e l'esecuzione è sempre avvenuta nei termini di legge dalla comunicazione della irrevocabilità della decisione.

Delicata è la fase di predisposizione dei provvedimenti di cumulo, che assommano a 25, e il continuo aggiornamento degli stessi, richiesto anche per soggetti da tempo divenuti maggiorenni, a seguito della sopravvenuta irrevocabilità di condanna riportata per reati commessi durante la minore età.

Nel periodo in questione sono state applicate 14 misure alternative alla detenzione e la situazione carceraria nel distretto appare adeguata, grazie alla presenza di due I.P.M., quello di Bicocca e l'altro di Acireale.

La sentenza n.90 del 28 aprile 2017 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la lett. a) del nono comma dell'art.656 c.p.p, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i reati ivi elencati, ha comportato l'aumento dei casi di sospensione delle pene detentive, prima immediatamente eseguibili.

LA CORTE DI APPELLO SEZIONE MINORI

Il carico di lavoro: settore civile

Nel settore civile minorile la sezione ha fatto fronte alla sopravvenienza, riuscendo a dare sollecita risposta alle istanze delle parti, avuto riguardo all'urgenza dei provvedimenti da emettere ed alla delicatezza delle questioni da decidere.

Dai dati statistici emerge che, a fronte di una pendenza iniziale di 24 procedimenti e della sopravvenienza nel periodo in esame di 48 procedimenti, la sezione ne ha definito 40.

Il carico di lavoro: settore penale

Per quanto concerne il settore penale, risulta che i procedimenti pendenti all'inizio del periodo in esame erano pari a 51, che sono sopravvenuti 134 procedimenti e che ne sono stati definiti 141 (di cui 137 con sentenza), con un indice di ricambio superiore all'unità.

I procedimenti riguardano, in gran parte, reati relativi allo spaccio di droga (principalmente la c.d. droga leggera) e reati contro il patrimonio.

Sono diminuiti i reati connessi all'immigrazione clandestina.

Nell'anno in esame si è registrata anche la pendenza di reati gravi, quali omicidi e violenze sessuali.

Complessivamente soddisfacenti sono i risultati in ordine all'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", finalizzato alla rieducazione del minore.

PARTE QUINTA

**PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
E DI MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI
GIUDIZIARI DEL DISTRETTO**

IL PROGETTO PERCORSI

Gli uffici giudiziari giudicanti di Catania, la Corte di Appello, il Tribunale di Catania, il Tribunale di Caltagirone, il Tribunale di Siracusa, il Tribunale di Ragusa, il Tribunale per i minorenni di Catania, l'ufficio del Giudice di Pace di Catania, hanno concluso un percorso significativo di analisi e riorganizzazione che ha inciso su aspetti significativi dell'attività di reingegnerizzazione dei processi di lavoro, con l'adozione di strumenti di facilitazione e di semplificazione procedurale e amministrativa, dalla diffusione del processo civile telematico, alla costituzione dell'Ufficio per l'innovazione e sviluppo organizzativo (UISO), all'istituzione e implementazione dell'URP, alla progettazione di procedure di monitoraggio e controllo dell'attribuzione degli incarichi ai professionisti.

Successivamente, parte delle attività sono state replicate con i dovuti adattamenti negli uffici giudicanti del distretto.

Gli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catania coinvolti nel progetto PERCORSI hanno sposato una nuova concezione di servizio giustizia che mette al centro le necessità degli utenti esterni e interni attraverso 45 cantieri di innovazione:

- ❖ **6 interventi distrettuali:** informatizzazione del passaggio dei fascicoli, tra gli uffici del distretto e la Corte, per la riduzione dei tempi di gestione, attivazione di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, diffusione del vademecum e delle prassi virtuose che esistono a livello distrettuale in tema di AdS/volontaria giurisdizione, attivazione di un gruppo di lavoro e di analisi dei dati sull'assegnazione degli incarichi ai ctu e agli ausiliari del giudice.
- ❖ **9 cantieri di potenziamento delle pratiche catanesi:** diffusione e pubblicazione delle guide dei servizi degli uffici giudiziari, analisi e potenziamento della gestione delle pratiche di gratuito patrocinio, riduzione dei tempi del processo di protezione internazionale (progetto Migrantes), revisione delle modalità di erogazione dei servizi della sezione esecuzioni.
- ❖ **6 cantieri di innovazione presso il Tribunale per i Minorenni:** creazione del calendario delle udienze, redazione e pubblicazione del bilancio di responsabilità

sociale, configurazione dell'albo dei tutori/professionisti, sviluppo organizzativo, guida dei servizi.

- ❖ **24 cantieri di innovazione presso gli uffici giudiziari del distretto:** tra gli altri, sviluppo organizzativo, redazione e pubblicazione del bilancio di responsabilità sociale, diffusione e pubblicazione delle guida dei servizi giudiziari degli uffici, revisione del modello di erogazione dei servizi al pubblico, implementazione tecnologica dei modelli di assegnazione dei fascicoli, riduzione dei tempi di comunicazione Procura-Tribunale in tema di affari civili, attivazione di tavoli di confronto permanenti tra territorio e uffici giudiziari.

Alcuni dei progetti gestiti dai gruppi di lavoro degli uffici, con il supporto organizzativo e strategico della squadra Formez PA, hanno avuto rilievo regionale, nazionale e, nel caso del progetto *Migrantes*, anche internazionale (menzione speciale Bilancia di Cristallo 2017 del Consiglio di Europa - Cepej): sono stati presentati come eccellenze organizzative di un territorio di frontiera che nonostante tutto riesce a capitalizzare nuove energie innovative per far fronte a un necessario cambiamento.

Vengono di seguito sintetizzati gli interventi più significativi realizzati nel corso dell'anno, richiamandosi il S.A.L. di chiusura del progetto depositato nel marzo 2018.

Ufficio relazioni con il pubblico

L'URP – formalmente inaugurato il 30 marzo 2018 - ha iniziato ad erogare i servizi al pubblico sin dall' 8 gennaio 2018.

Nei primi mesi di attività l'URP ha erogato informazioni all'utenza utili ad identificare l'ufficio preposto al servizio richiesto, nonché indicazioni circa l'ubicazione delle cancellerie del Tribunale e della Corte di appello, l'orario di ricevimento dei vari uffici, l'ubicazione di altri uffici del palazzo di giustizia, come la Procura, o esterni allo stesso, come il Giudice di Pace e l'Unep. L'URP, inoltre, ha fornito informazioni sulle udienze del giorno (all'uopo sono stati attivati nell'atrio del Palazzo di Giustizia due monitor su cui giornalmente scorrono le udienze celebrate con le indicazioni dei giudici e delle relative aule).

L'URP ha anche fornito guida e informazioni all'utenza (soprattutto quella non qualificata) sui servizi erogati dai vari uffici,

consegnando moduli e schede delle guide ai servizi per garantire una migliore fruizione dei servizi dei vari uffici.

Nei primi quattro mesi di attività, il numero medio di accessi all'URP è stato di 58 utenti giornalieri.

In media le richieste hanno riguardato per il 67% circa i servizi del Tribunale, per il 7% circa i servizi della Corte, per il 24% circa i servizi di competenza di altri uffici (Procura, Giudice di Pace, Unep ecc.). Circa il 2% delle richieste ha riguardato servizi non gestiti dall'URP, come informazioni sui registri informatici.

Circa il 90% dell'utenza è stata costituita da privati cittadini. Le richieste hanno riguardato prevalentemente informazioni relative al settore civile (circa il 40%). Le altre richieste hanno riguardato il settore penale per il 32%, il settore contabile/amministrativo per il 4% e altri uffici (Procura, Giudice di pace ecc) per il 24%.

Dalla fine del mese di aprile sono stati assegnati all'URP specifici servizi al fine di contribuire al miglioramento dell'organizzazione del lavoro delle cancellerie e precisamente:

- 1) erogazione di informazioni sul servizio albiweb e deposito di documentazione da parte dei ctu e dei periti, come la richiesta di iscrizione all'albo e il deposito degli originali del bollettino di pagamento della tassa di concessione governativa (dal 23 aprile 2018).
- 2) consegna copie atti civili del Tribunale (dall' 8 maggio 2018).
- 3) consegna copie atti civili della Corte di Appello (dal 18 giugno 2018).

Dal 14 maggio 2018, inoltre, sono stati dislocati nella stanza del back office URP alcuni servizi della volontaria giurisdizione, quali il deposito di atti da parte dell'utenza non qualificata, qualificata e da parte dei notai con relativa iscrizione a ruolo e gestione del calendario degli appuntamenti relativi alle rinunce all'eredità; servizi, questi, svolti dal personale della cancelleria della volontaria giurisdizione.

La consegna di copie degli atti civili ha segnato un orientamento dell'attività dell'URP verso il professionista, la dislocazione dei servizi della volontaria giurisdizione ha, invece, segnato un orientamento, soprattutto, verso l'utente non qualificato.

I prospetti statistici evidenziano l'aumento degli accessi all'URP. In generale la media giornaliera di utenti, dal mese di maggio al mese di settembre 2018 (escludendo il mese di agosto durante il quale l'URP è stato chiuso), è stata di 117 utenti.

Il totale degli accessi nel suddetto periodo è stato di 9954, suddivisi, in percentuale, tra i vari servizi come di seguito indicato:

Accessi	Dove si trova	Come fare per	CTU	Ritiro copie Tribunale	Ritiro copie Corte di appello	Atti Notai	Volontaria Giurisdizione	Altro
	35,66%	1,80 %	4,52%	39,04 %	3,55 %	1,35 %	14,07 %	0,01 %

Si precisa, al riguardo, che il personale della cancelleria della volontaria giurisdizione con i relativi servizi non sempre è stato presente presso l'URP.

Nel periodo maggio - settembre circa il 93% dell'utenza che ha richiesto informazioni di carattere generale (informazioni logistiche e informazioni sulle modalità di accesso ai vari servizi) è stata costituita da privati cittadini, il restante da avvocati.

Le richieste di informazioni hanno riguardato prevalentemente il settore civile (circa il 48%) e per il resto il settore penale (30%), il settore amministrativo contabile (2% circa) e altri uffici (20%).

Per il servizio relativo alla consegna delle copie di atti civili del Tribunale, invece, l'utenza è stata costituita per più del 95% da avvocati.

Nel dettaglio, dal mese di maggio al mese di settembre sono state consegnate n. 2726 copie relative ad atti civili del Tribunale (media giornaliera 34); dal 23/04/2018 al 30/09/2018 sono stati depositati n. 189 atti relativi al servizio albiweb (media giornaliera 5, considerando che gli atti del servizio albiweb vengono depositati solo nelle giornate di martedì e giovedì).

Il progetto PERCORSI ha rappresentato l'occasione per disporre di assistenza qualificata per la progettazione, l'organizzazione e la messa in esercizio del nuovo servizio, l'occasione per fare un deciso passo in avanti rispetto al passato. Allo stesso modo, parallelamente, è stata decisiva la collaborazione con gli Ordini professionali del territorio, il Comune di Catania e i partner tecnici degli uffici giudiziari, rendendo possibile l'allestimento del front office e del back office dell'URP e la destinazione ai locali dei necessari strumenti, anche di gestione e informazione al pubblico.

Una prima valutazione positiva, pur nei limiti delle ristrettezze e dell'indeterminatezza iniziale delle risorse disponibili, non può che riguardare il metodo partecipativo utilizzato nello sviluppo dell'idea e del progetto di URP, che rispecchia il senso di tale struttura: l'apertura

verso gli altri, l'accoglienza e l'ascolto, l'accompagnamento del pubblico verso la migliore fruizione dei servizi della giustizia.

In tale direzione appaiono estremamente coerenti sia il modello organizzativo prescelto che il coinvolgimento di tutte le categorie e istituzioni locali, che trasmettono un messaggio alla comunità di comune appartenenza alla giustizia.

I mesi trascorsi dalla formale costituzione dell'URP all'avvio del servizio sono dunque serviti per allestire i locali e per dare concretezza al modello organizzativo previsto negli atti istitutivi. In questo percorso la consulenza e l'Ufficio Innovazione e Sviluppo Organizzativo hanno avuto un ruolo di traino operativo e di garanzia rispetto alla tenuta e alla prosecuzione del progetto.

I dirigenti amministrativi hanno assegnato il personale all'URP, definito i relativi sostituti e indicato i referenti in ciascuna cancelleria della Corte e del Tribunale, andando così a formare la cosiddetta rete dei referenti interni. Il personale dell'URP ha poi seguito con profitto il percorso formativo che gli esperti del Forze PA hanno progettato ed erogato nel rispetto delle previsioni nazionali per l'assunzione del ruolo di operatore URP. Inoltre, su spinta e con l'assistenza dei consulenti, lo stesso personale ha provveduto a costruire primi strumenti di lavoro, ad esempio per la gestione dell'utenza e il monitoraggio dei servizi, ed è stato formato sull'utilizzo degli strumenti informatici forniti da Astegiudiziarie, partner tecnico degli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello.

Alla luce delle prime esperienze, il rischio che si deve evitare è quello di depotenziare l'impatto del nuovo servizio, circoscrivendone l'ambito d'azione al solo rilascio di informazioni, per lo più di tipo logistico. Alla base degli accordi istitutivi al contrario vi è una visione di sviluppo dei servizi ben più ampia e radicale che presuppone necessariamente l'assunzione di una logica di investimento da parte degli uffici giudiziari.

Oggi l'URP è pronto per la gestione di primi servizi. In particolare, il personale è pronto al rilascio di informazioni sull'ubicazione e gli orari di apertura al pubblico degli uffici, sul come fare per accedere e fruire dei servizi erogati dal Tribunale ordinario e dalla Corte d'Appello. Per questo dispone di specifici strumenti, quali mappe, guide ai servizi, modulistica e rubriche. Con l'assistenza della consulenza ha predisposto un cruscotto di gestione delle informazioni e di monitoraggio degli accessi e delle domande poste all'URP, ed è

stato impostato un modulo di rilevazione della soddisfazione del servizio erogato. A livello logistico, inoltre, il servizio è dotato di un *front office* e di un *back office*, che lo rendono versatile e pronto all'erogazione di una pluralità di servizi anche di tipo differente.

Nell'obiettivo di un ulteriore sviluppo dei servizi forniti dall'URP, l'Ufficio Innovazione ha proposto di porre l'attenzione su alcune scelte strategiche da adottare. In particolare, occorre ripensare ed eventualmente confermare:

- gli obiettivi generali del servizio URP, anche alla luce degli sviluppi seguiti in altri uffici giudiziari: l'URP può aspirare a diventare il volano per essere al contempo un ottimo strumento di erogazione di servizi al pubblico e una straordinaria opportunità di miglioramento dell'organizzazione degli uffici giudiziari;
- il target di utenza che si intende servire, da un lato tenendo conto delle finalità istituzionali dell'URP e dall'altro di quanto osservato in questo primissimo periodo di operatività del servizio. Il convincimento è che vada sempre più rafforzata l'identità del servizio orientandolo principalmente verso l'utenza privata, portando il personale ad erogare effettivamente i servizi per i quali è stato formato; in altre parole gestendo attivamente l'utente e spostando progressivamente verso l'URP tutti i servizi che oggi si rivolgono al cittadino, in primis quelli di volontaria giurisdizione, così creando uno sportello per il cittadino centralizzato;
- l'organico del servizio, che deve essere coerente per numero di unità di personale, disponibilità di tempo effettiva, competenza e attitudine a gestire l'utenza e situazioni di cambiamento e incertezza, come quelle che caratterizzano un servizio in costruzione. Ciò a maggior ragione se dalla riflessione generale, confermando gli intenti istitutivi, l'URP deve ampliare progressivamente le proprie competenze e sommare a sé il punto di contatto di numerosi servizi al pubblico.

Si pone, in altri termini, l'esigenza di valutare la possibilità di costruire uno sportello per il cittadino, affiancando all'URP i servizi e il personale necessari per la piena soddisfazione delle richieste degli utenti, dislocandoli direttamente al piano terreno, in modo da evitare che la utenza non preparata interrompa le attività del *back office*, che

andranno progressivamente chiuse al pubblico al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività amministrative e la corretta canalizzazione dell'utenza. Per realizzare questo obiettivo va ripensata, però, la struttura del servizio, potenziati i servizi online e intrapreso un percorso di collaborazione con gli enti territoriali, per offrire i servizi anche fuori dal palazzo di giustizia, in un'ottica di prossimità.

A questi servizi possono essere affiancati, sempre nell'ottica di alleggerire i servizi di cancelleria, tutti quei servizi informativi e di rapida erogazione, come ad esempio il rilascio di copie e certificati, che l'utenza professionale ricerca presso le cancellerie sia del Tribunale che della Corte di appello. Oggi tutto questo può essere possibile in forza di un processo telematico avanzato, con fascicoli digitalizzati e informazioni disponibili sui sistemi informativi, interni ed esterni.

Infine, non ultimo, va ricordato che sulla base degli atti istitutivi all'URP spetterebbe la gestione della comunicazione in un'ottica multicanale, ripensando e progettando la cartellonistica e i percorsi dell'utenza, la cura delle guide ai servizi e della modulistica, la gestione e il presidio dei servizi e dei contenuti dei siti web e del sistema informativo multimediale del palazzo di giustizia. Anche questo, laddove gestito con professionalità, attenzione e tempestività, avrebbe rilevati effetti positivi sul più generale sistema di erogazione dei servizi, rafforzando l'immagine del sistema giudiziario locale.

In estrema sintesi, nel caso in cui l'orizzonte strategico di medio termine del servizio fosse individuato nell'ottimizzazione del tempo lavoro delle risorse disponibili presso l'URP, i nuovi servizi che potrebbero rientrare nella sfera di competenza del servizio sono il rilascio dei certificati e delle copie richieste presso le cancellerie delle sezioni civili della Corte di appello e del Tribunale, ad esclusione delle copie esecutive. Nel caso in cui, invece, l'orizzonte strategico desiderato fosse una progressiva e decisa revisione del più generale sistema di erogazione dei servizi al pubblico dei due uffici giudiziari, in aggiunta a quanto sopra, si dovrebbe realizzare la creazione di un polo di servizi per il cittadino, composto dall'URP e dalla delocalizzazione di parte delle cancellerie oggi impegnate nella gestione dell'utenza privata. Tra gli altri servizi, ad esempio, potrebbero essere erogati presso i locali dell'URP il deposito delle istanze e dei rendiconti per il giudice tutelare, la ricezione delle domande di iscrizione e modifica del registro stampa e periodici, la gestione del calendario degli appuntamenti per le procedure non

contenziose di successione, la ricezione delle domande relative al servizio elettorale, la ricezione delle domande e della documentazione per l'abilitazione alla professione forense.

Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Catania

Nell'ambito del progetto "Trasparenza e legalità" - che ha avuto, sin dalla nascita, l'obiettivo di migliorare la gestione degli incarichi professionali esterni, oltre che dal punto di vista dell'efficienza e della giustizia distributiva degli incarichi stessi, anche in termini qualitativi e di efficacia- il Tribunale di Catania, alla fine dell'anno 2017, ha avviato un percorso operativo con l'Ordine dei Medici della Provincia di Catania in relazione alla nuova configurazione degli incarichi prevista dalla disposizione dell'art. 15 della legge 24 del 8 marzo 2017 (che stabilisce, nei procedimenti civili e penali aventi oggetto la responsabilità sanitaria, l'obbligo da parte del giudice di incaricare come consulenti tecnici un professionista medico chirurgo specializzato in medicina legale da affiancare ad uno o più specialisti della materia specifica oggetto del procedimento).

Obiettivo perseguito è stato quello di creare un tavolo permanente di confronto tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine dei Medici sulle tematiche legate alla definizione dei profili professionali dei professionisti del settore sanitario e medico e sull'armonizzazione delle specializzazioni previste negli albi con l'attuale normativa e le direttive del Ministero della Salute in tema di Scuole di Specializzazione alla professione medica. Ulteriore obiettivo è stato quello di implementare la platea dei professionisti iscritti negli albi del Tribunale, sulla base delle specifiche specializzazioni, cercando di creare una rosa di professionisti che permetta la più ampia varietà e copertura complessiva delle specializzazioni mediche, oltre a individuare metodologie di aggiornamento e valutazione dei *curricula* dei professionisti al fine di garantire i più alti standard di professionalità.

Tale percorso ha avuto inizio il 28 marzo 2018 con la firma, da parte del Presidente del Tribunale di Catania e del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici di Catania, di un protocollo d'intesa, in linea con le direttive CSM, i cui contenuti sono pubblicati sul sito del Tribunale.

Progetto “Trasparenza e legalità” - Analisi distrettuale

Particolare menzione merita il raggiungimento di alcuni obiettivi operativi e strategici del progetto “Trasparenza e legalità”.

- La completa digitalizzazione e telematizzazione degli Albi dei CTU e dei periti.
- L’omogeneizzazione, a livello distrettuale, del formato di raccolta e conservazione dei dati degli albi che permetterà in futuro l’analisi e lo studio di eventuali fenomeni e dinamiche non relegate al solo ambito circondariale, per singolo ufficio, ma su livelli sovra-dimensionali (distrettuali o su base regionale).
- L’adozione di un comune schema di definizione per le “Categorie”, “Materie”, “Specializzazioni” conforme allo schema ministeriale del SICID (anagrafica CTU).
- La sensibilizzazione, il coinvolgimento e la collaborazione delle comunità professionali locali attraverso gli Ordini Professionali, i Collegi professionali e le CCIAA per l’aggiornamento dei profili e l’allargamento della platea dei professionisti iscritti negli albi dei Tribunali, in particolar modo con L’Ordine dei Medici di Catania.
- L’adozione di un modello unico, a livello distrettuale, di monitoraggio degli incarichi, basato sugli strumenti ministeriali (estrazione dati Dgsia) e sulle informazioni contenute sugli Albi (Albiweb).

Ciononostante, ancora resta molto da fare per raggiungere un livello sistemico di attenzione e monitoraggio che possa portare a tangibili benefici di medio-lungo periodo per i Tribunali, i professionisti incaricati e in generale la popolazione e la società.

- Completamento dello sviluppo degli strumenti di supporto alla selezione, gestione e monitoraggio degli incarichi, individuando indicatori sintetici per la valutazione “quantitativa”, relativa al limite di incarichi per singolo professionista, e “qualitativa”, relativa alle competenze effettive del professionista sulla base di un sistema di *feed-back* degli incarichi pregressi.
- Coinvolgimento dei magistrati, in termini formativi per l’utilizzo dei *tool* attualmente in fase di sviluppo, per la definizione di criteri condivisi di valutazione degli esperti in

un'ottica di condivisione delle esperienze processuali tra i magistrati dello stesso ufficio.

- Allargamento dell'area di intervento, quantomeno al livello distrettuale, al fine di individuare sinergie e condivisione del contesto regolamentare e delle modalità di valutazione degli esperti.

Prospettive di sviluppo e diffusione del Progetto “Trasparenza e legalità”

Il percorso finora fatto, in termini di attività svolte, soggetti coinvolti e primi obiettivi raggiunti, ha posto le basi, in questo momento solo con riferimento ai Tribunali del distretto e in termini prettamente tecnologici, per lo sviluppo di un percorso condiviso, più articolato e compiuto che possa coinvolgere anche gli aspetti organizzativi, giurisprudenziali e culturali.

In questo senso, bisogna considerare il lavoro finora svolto e gli obiettivi raggiunti come la prima tappa di un percorso che per essere compiuto dovrà valutare la globalità degli aspetti legati al processo di selezione-gestione-monitoraggio degli incarichi professionali, con l'obiettivo finale di migliorarne la trasparenza e la gestione attraverso la creazione di un “sistema d'eccellenza” che permetta ad ogni ufficio giudiziario aderente di raggiungere standard qualitativi elevati in termini di:

- efficacia nella selezione degli incarichi, mettendo a punto strumenti e regole condivise per facilitare e migliorare la possibilità, da parte dei magistrati, di individuare il miglior professionista disponibile per la consulenza richiesta;
- trasparenza nella gestione degli incarichi, attuando politiche “intelligenti” di distribuzione, non legate a mere rotazioni statistiche, nel rispetto della normativa, se non anticipandone lo sviluppo;
- rigore nel monitoraggio degli incarichi affidati, introducendo metodologie e strumenti a supporto degli utenti degli uffici giudiziari, capi degli uffici e presidenti di sezione, ma anche elementi di *accountability* pubblica.

Ciò può essere raggiunto attuando un insieme di attività e percorsi paralleli e complementari all'interno dei singoli uffici di primo grado, fino a immaginare azioni di convergenza a livello distrettuale e di coordinamento a livello inter-distrettuale.

Di seguito verranno indicate in forma sintetica alcune proposte di sviluppo, miglioramento e diffusione, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di più largo respiro legati al progetto Trasparenza e legalità.

Selezione degli incarichi

- Campagna estesa di “reclutamento” di nuovi professionisti puntando, sulla base dell’analisi degli albi attuali e delle richieste dei magistrati, ad ampliare la platea delle figure professionali maggiormente richieste o più rare.
- Diffusione dei risultati e dell’esperienza del percorso già intrapreso nel distretto di Catania presso il CSM e il Ministero per mettere a disposizione del sistema giustizia l’esperienza già maturata e al contempo per potere divenire uno dei centri di innovazione, a livello nazionale, sulle tematiche legate alla trasparenza degli incarichi professionali, fungendo da attore pro-attivo del cambiamento.
- Attivazione di protocolli e tavoli permanenti con gli Ordini professionali in merito al continuo aggiornamento delle competenze e specializzazioni dei professionisti iscritti negli albi, così come già è in fase di attivazione un’analoga attività sperimentale con l’Ordine dei Medici di Catania.
- Attivazione di un protocollo tra i Tribunali del distretto e la Corte di appello affinché vengano individuati criteri comuni di classificazione delle professionalità e di valutazione dei consulenti.
- Coinvolgimento dei magistrati nella messa a punto di un sistema di *feedback* per la valutazione dei consulenti, a conclusione dell’incarico assegnato, nell’obiettivo di definire un sistema di indicatori di qualità (ad esempio: “rispetto dei tempi”, “rispetto del mandato di incarico”, “valutazione qualitativa complessiva”) che possa integrare un sistema di valutazione basato sui dati dei registri, e pertanto legato a dimensioni più oggettive, ma meno significative dal punto di vista qualitativo.
- Programmazione di un percorso di confronto e coordinamento tra gli addetti amministrativi che gestiscono gli albi nei vari uffici al fine di individuare prassi

amministrative e operative comuni che possano semplificare e migliorare la gestione degli albi.

Gestione degli incarichi

- Integrazione del *tool* di selezione e monitoraggio con funzionalità di gestione, come *alert* sugli incarichi più datati non ancora conclusi e con strumenti *ad hoc*, necessari per la gestione di particolari figure di ausiliari del giudice, come ad esempio i delegati alla vendita immobiliare e i curatori fallimentari; funzionalità che ad oggi non vengono ancora implementate dagli applicativi ministeriali.
- Sviluppo del *tool* di monitoraggio degli incarichi, permettendo la consultazione in tempo reale dei “limiti di conferimento” previsti dalla normativa al fine di ridurre al minimo eventuali “sforamenti” dei limiti di conferimento per singolo professionista, attualmente individuabili solo *ex-post*, ad incarico concluso e liquidazione versata.
- Individuazione di soluzioni di monitoraggio degli incarichi conferiti nell’ambito delle curatele fallimentari direttamente dal curatore fallimentare a soggetti esterni.

Monitoraggio degli incarichi

- Sviluppo delle funzionalità del *tool* di monitoraggio, integrando le dimensioni legate alla tempistica di svolgimento degli incarichi e dei compensi liquidati.
- Predisposizione di un protocollo operativo finalizzato al miglioramento della qualità dei dati imputati nei registri ministeriali, coinvolgendo il personale amministrativo, al fine di rendere affidabili e uniformi le informazioni rinvenibili dai dati dei compensi e dalle tempistiche di esecuzione dell’incarico.
- Definizione di un codice di trasparenza volontario (CTV) che regoli il conferimento degli incarichi, nel rispetto delle norme, introducendo, dove possibile e necessario, limiti e standard anche più elevati da quelli previsti dalla norma, definendo modalità attive di gestione degli incarichi e prevedendo forme di *accountability* e trasparenza dell’attività svolta.

Alla luce delle modalità operative attuate nel corso di questo primo anno di attività del progetto Trasparenza e legalità,

dell'esperienza maturata, sia in termini sperimentali, soprattutto presso il Tribunale di Catania, e della successiva attività di diffusione, attualmente in corso, è possibile progettare un piano di propagazione dei valori e contenuti del progetto anche in altri Tribunali.

Il valore di impatto sociale, economico e giuridico del progetto è direttamente collegato alla capacità e possibilità di estendere gli strumenti e le metodologie di selezione-gestione-monitoraggio degli incarichi professionali, generando così un ulteriore beneficio di sistema, in modo da rendere omogeneo, e ci si propone in meglio, un territorio che è già fortemente e storicamente integrato.

Prospettive di sviluppo e ampliamento del progetto “Percorsi”

Nel maggio del 2018 è stato presentato alla Regione Sicilia il progetto di ampliamento e prosecuzione di PERCORSI.

L'intervento che si è proposto parte dai risultati conseguiti dai singoli uffici giudiziari, dalla maggiore consapevolezza ed interesse che questi hanno acquisito in ordine alla dimensione organizzativa e gestionale, dalla volontà di estendere le innovazioni già realizzate ad altri ambiti dell'azione civile e di predisporre nuove soluzioni organizzative per il governo degli uffici in modo da incrementare efficienza e trasparenza.

Gli sviluppi organizzativi e gestionali realizzati presso gli uffici giudiziari richiedono oggi un'estensione ed in alcuni casi una maggiore specificazione del loro campo di azione.

Le direttrici di sviluppo, come nel precedente progetto, saranno tre:

- A. Trasparenza dell'azione giudiziaria
- B. Rafforzamento organizzativo ed amministrativo dei servizi della giustizia
- C. Reingegnerizzazioni dei procedimenti critici e ad alta rilevanza sociale

L'UIISO ha proposto di attivare presso gli uffici giudicanti del distretto i seguenti progetti di azione.

1. Banca dati della migrazione.
Si intende progettare, costruire (con prodotti *open source*) ed alimentare una banca dati delle COI (*Country Origin Information*), da rendere fruibile per tutti magistrati

- coinvolti nelle attività inerenti i ricorsi per il riconoscimento del diritto di asilo per i migranti.
2. Sistema di monitoraggio e controllo della equa distribuzione degli incarichi professionali nel campo dell'esecuzione e dei fallimenti.
Si prevede di sviluppare, come fatto per i consulenti, i periti e gli ausiliari del giudice, un modello ed un sistema di pubblicizzazione, monitoraggio e controllo della equa distribuzione degli incarichi professionali.
 3. Valorizzazione e sviluppo di un sistema di analisi ed informazione pubblica anonima e per sezione in grado di dare indicazioni predittive sugli orientamenti giurisprudenziali delle sezioni in merito alle più frequenti tipologie di contenzioso civile.
Il progetto rendendo pubblici tali orientamenti, tramite la produzione di *open data*, vuole ridurre l'accesso incondizionato al contenzioso fornendo informazioni statistiche sugli esiti probabili dell'accesso alla giustizia civile (es. cause assicurative in materia di responsabilità di sinistro stradale, di responsabilità medica, sfratti e locazioni, esecuzioni e fallimenti).
 4. Sviluppo di una rete territoriale e comunale di gestione dei procedimenti inerenti le amministrazioni di sostegno.
L'amministrazione di sostegno è un istituto, inerente la volontaria giurisdizione, in forte espansione anche a causa dell'invecchiamento della popolazione. Si prevede di attivare presso le circoscrizioni del territorio della città di Catania specifici servizi in sinergia con il Tribunale al fine di semplificare l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai servizi degli uffici giudiziari e di semplificare e rendere più economici i flussi operativi dei comuni e degli uffici giudiziari, adottando e personalizzando soluzioni tecniche ed organizzative coerenti con le previsioni del processo telematico.
 5. Modellizzazione e diffusione dell'Ufficio per il Processo
L'intervento prevede la progettazione e l'implementazione presso gli uffici giudicanti di un nuovo modello di lavoro per i magistrati ed i loro collaboratori, teso a ridurre i tempi di gestione dei procedimenti civili valorizzando le competenze specialistiche dei magistrati e sviluppando

modelli organizzativi e gestionali basati sulla delega nelle attività di gestione del contenzioso. L'intervento sarà realizzato integrando anche il fabbisogno organizzativo derivante dalla progressiva applicazione della disciplina di riforma degli uffici del Giudice di Pace e dall'introduzione dei giudici onorari di pace ((DL 13 luglio 2017, n. 116);

6. Realizzazione della "Rete di Comunità per la tutela dei minorenni".

Il progetto è volto a consentire al Tribunale per i minorenni di costruire una rete di protezione, di informazione e di inserimento sociale che veda al centro il minore e le sue esigenze. La rete coinvolgerà i comuni del distretto, le comunità e le associazioni attive, le ASP, le scuole e le università per accompagnare nel pieno rispetto della privacy il minore a diventare un cittadino inserito nella comunità di appartenenza.

7. Sviluppo di un sistema di gestione tabellare che permetta ai presidenti degli uffici giudicanti un'equa ed efficace organizzazione degli affari civili.

Il modello, che deve rispondere alle direttive del Consiglio Superiore della Magistratura, svilupperà regole di pesatura dei procedimenti e di previsione dell'impegno anche temporale per la loro soluzione.

Le linee di intervento proposte e che si cercherà di realizzare si connotano per un forte grado di innovazione di un mondo, quale quello degli uffici giudiziari, che, il più delle volte, è cristallizzato nelle proprie dinamiche interne. L'idea di proporre linee di lavoro particolarmente innovative è essa stessa la dimostrazione che il lavoro fin qua svolto ha consentito agli uffici del distretto della Corte di appello di Catania di immaginarsi come parte di un tessuto urbano, sociale e imprenditoriale che trae forza dalla presenza dell'elemento giurisdizionale.

Risulta fondamentale la prosecuzione della collaborazione degli uffici giudiziari con la Regione, quale volano di sviluppo progettuale.

PARTE SESTA
CONSIDERAZIONI FINALI

RUOLO DELLA GIURISDIZIONE, TUTELA DEI DIRITTI E MODELLI ORGANIZZATIVI

La cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2019 si svolge in una situazione nella quale si ripropongono oggi, in Europa, all'attenzione degli operatori di giustizia e dei cittadini problemi radicali, quali quelli dei diritti, delle garanzie e delle libertà, che attingono (secondo l'etimologia stessa del termine) alle ragioni di fondo, alle *radici* stesse dello Stato di diritto e della convivenza sociale.

In questo contesto basta ricordare che la tutela dei diritti fondamentali costituisce una frontiera mobile, che necessita di una costante attenzione e impone di non dare per acquisiti i traguardi di civiltà e di progresso nel tempo raggiunti.

Su questi temi la riflessione, pacata e ragionata, è sempre necessaria, mentre sarebbe deplorabile la distrazione, o peggio l'indifferenza.

Se questa appare la situazione globale, mi sembra che nel nostro paese si stia progressivamente superando, nonostante periodiche fibrillazioni, una stagione in cui, per dirla con Antoine Garapon, un argomento difficile, come la giustizia, rischiava immediatamente di divenire "apologetico" o "polemico", due generi a lungo molto praticati.

In realtà, in questi ultimi anni, se non è decollata quella "comune cultura della giurisdizione", che a torto è stata accusata di essere solo un titolo buono per i convegni, e che invece ha avuto il merito di tenere aperto un canale di dialogo importante anche in momenti particolarmente difficili di reciproca incomprensione, si è progressivamente radicata, nella Magistratura e nell'Avvocatura, l'idea che il perseguimento di prassi e azioni comuni di miglioramento delle rispettive funzioni, oltre che della qualità del servizio giustizia, ha carattere strategico e non presente credibili alternative.

E qui, nondimeno, si intrecciano problemi molteplici: dai termini, radicalmente nuovi, in cui si articola la responsabilità sociale della magistratura, al rapporto difficile che si viene a determinare fra la qualità e la quantità della risposta di giustizia, alla mutazione profonda che le nuove forme di comunicazione determinano rispetto alle regole tradizionali che declinano la pubblicità del processo e la localizzazione stessa dello "spazio giudiziario", che inesorabilmente trasformano la

controversia da dialogo razionale in rappresentazione scenica, più o meno mistificata.

Si tratta di snodi più che mai aperti; qui mi limito solo a considerare, a mo' di sintesi che li ricapitola tutti, che se il crescente peso che i giudici esercitano nelle società contemporanee è irreversibile, è altrettanto ineludibile individuare momenti di bilanciamento, sostanzialmente affidati (se non si vuole saltare il limite della nostra tradizione costituzionale) alla capacità del ceto dei giuristi, e quindi non solo della Magistratura, ma anche dell'Avvocatura, di autoregolamentarsi, di agire in profondità sulle regole di socializzazione professionale, innovandole e modernizzandole: dall'accesso alla carriera, alla deontologia, alla formazione professionale.

Solo a queste condizioni, il rapporto fra giudici e avvocati e fra giuristi e società potrà restare "propulsivo", sarà in grado di dare un contributo alla integrazione sociale e allontanerà, per quanto possibile in una società in costante fibrillazione, il rischio di corti circuiti istituzionali e di conflitti ideologici ed emozionali.

Su questi temi il dialogo e l'azione comune fra la Magistratura e l'Avvocatura sono l'unica via praticabile.

Protocolli e intese programmatiche, attività congiunte negli organi di gestione e azioni formative comuni, tavoli di lavoro e osservatori permanenti costituiscono, a partire dal nostro distretto, ormai un reticolo prezioso di esperienze che hanno inciso profondamente sulla visione comune dei problemi della giurisdizione e hanno dato corpo a quella cultura dell'autogoverno, ben diversa dall'antica separatezza, che sostanzia la libertà delle formazioni sociali, l'autonomia dell'Avvocatura e l'indipendenza della Magistratura.

Questo mi pare il contributo specifico che la Magistratura, e più in generale il ceto dei giuristi, possono dare al recupero dell'autorevolezza delle istituzioni; un recupero necessario sia nei rapporti fra le istituzioni, che fra queste ultime e i cittadini.

In questo contesto, sin dalla mia prima relazione, ho ritenuto necessario (perché ognuno deve fare la propria parte) delineare il ruolo organizzativo che compete ai dirigenti degli uffici giudiziari, sottolineandone il carattere strategico e propulsivo.

Un ruolo che mi sento di dovere ancora ribadire, nel convincimento che non mi è mai parso fruttuoso né un atteggiamento di mera denuncia, né la pura attesa di risultati di miglioramento che

dipendono *solo* da altri, si tratti del legislatore o dell'amministrazione; un atteggiamento, ampiamente diffuso, che esalta il ruolo formale della dirigenza, come custode dell'osservanza delle regole e delle procedure, che può assicurare la conservazione, ma non certo il miglioramento di una struttura, concepita come sostanzialmente insensibile ad ogni valutazione in termini di efficienza.

Anche quest'anno, il coinvolgimento dei magistrati della Corte nelle scelte di miglioramento organizzativo intraprese per ridurre i tempi dei processi e modernizzare la risposta di giustizia ha costituito il principale strumento per garantire l'effettività di tali obiettivi, essenzialmente affidati al superamento di una visione individualistica dei compiti del giudice, antica e radicata nella mentalità degli operatori di giustizia, ma priva ormai di alcuna capacità propulsiva.

La costituzione dell'Ufficio per il Processo, tanto nel settore civile che in quello penale, che ha preso le mosse, nella Corte etnea, solo nell'anno 2016, ha costituito il volano per realizzare un diffuso coinvolgimento dei magistrati nelle scelte di rinnovamento organizzativo dell'ufficio ed, a tal fine, non casualmente si è prescelto un modello di Ufficio "per obiettivi" e non "per sommatoria" di competenze professionali.

Si sono, infatti, individuati per la realizzazione dei compiti di tale struttura (essenzialmente volta a potenziare l'efficacia della risposta di giustizia, garantendo, al tempo stesso, una migliore qualità dell'attività lavorativa dei magistrati) non solo i coordinatori di settore, ma anche i responsabili di obiettivo con riferimento a ciascuna delle sezioni della Corte.

L'attività dell'Ufficio per il Processo è stata preceduta – e si è accompagnata – alla costituzione di molteplici gruppi di lavoro su temi particolarmente esposti e attenzionati (dalla comunicazione delle decisioni fra primo e secondo grado, all'analisi delle criticità presenti nel sistema delle notifiche penali, alle forme organizzative dell'esame preliminare delle impugnazioni), originati dalle proposte (dalle prassi e dalle criticità) delle sezioni stesse e che si sono articolati in ulteriori momenti di partecipazione dei consiglieri, attraverso il coinvolgimento dei magistrati- delegati dei vari uffici.

Gli obiettivi di qualità e i criteri di priorità della Corte -sia in materia civile che penale – sono stati oggetto di costante rilevazione (con cadenza almeno trimestrale) e di confronto, in riunioni plenarie appositamente convocate con pari periodicità, fra tutti i consiglieri del settore.

In tal modo le scelte organizzative dell'ufficio sono state esposte ad un costante processo di confronto e di condivisa responsabilizzazione, che, senza diminuire la responsabilità del dirigente per le scelte operate, ne ha reso partecipati e diffusi gli obiettivi e le finalità.

In questo contesto, va segnalato che, nell'anno decorso, la Corte di appello ha dato avvio all'esame preliminare delle impugnazioni penali, con la previsione di una apposita udienza mensile (c.d di spoglio) destinata a tale adempimento, che è risultata indispensabile per individuare le varie tipologie del contenzioso e per attuare una ragionata selezione e scansione temporale dei processi alla luce dei criteri di priorità previsti negli atti organizzativi dell'ufficio.

Tale nuova prassi organizzativa, frutto, per come si è detto, dell'elaborazione svolta all'interno dell'Ufficio per il Processo, ha costituito il necessario presupposto per la sottoscrizione, alla luce delle nuove disposizioni sul patteggiamento in appello, di un protocollo d'intesa fra la Corte e gli Ordini professionali del distretto, con il quale si è prevista la trasmissione, con cadenza mensile, agli Ordini da parte di ciascuna delle sezioni penali dell'elenco dei processi che si andranno a celebrare nell'arco dei dieci mesi successivi, in modo da incentivare (venuta meno ogni incertezza circa i tempi di trattazione degli affari penali) la possibilità di una loro definizione concordata, previe le opportune interlocuzioni con l'ufficio della Procura Generale.

In pari modo, nell'anno decorso, il gruppo di lavoro, costituito presso la Corte, che ha esaminato le disfunzioni presenti nel sistema delle notifiche penali e ha elaborato e proposto, attraverso molteplici interlocuzioni istituzionali, modelli virtuosi di azione amministrativa, ha preso atto della sostanziale regolarizzazione delle procedure, attestato dal netto abbattimento, presso la Corte di appello, dei rinvii dei processi motivati da tale criticità, reiteratamente segnalata dai miei predecessori come causa, fra le principali, dell'allungamento dei tempi della fase di appello.

Importanti risultati operativi sono stati raggiunti anche dal gruppo di lavoro sulla condivisione dei provvedimenti penali fra i giudici di primo e secondo grado, senza la quale reciproca conoscenza risulta arduo assicurare la prevedibilità delle decisioni, che contribuisce a realizzare la ragionevole durata del processo e la qualità dell'intervento giudiziario; a tal fine è stato predisposto un vademecum informatico trasmesso a tutti i giudici penali del distretto ed è stato sottoscritto, in data 16 maggio 2018, un protocollo d'intesa fra il

Presidente della Corte e i Presidenti dei Tribunali del distretto, volto ad agevolare, ciascuno per quanto di competenza, l'uso degli strumenti previsti nel progetto.

Sulla base di analoga strategia di riforma, nel maggio scorso è stato presentato alla Regione Siciliana il progetto di ampliamento e rifinanziamento del progetto PERCORSI, e cioè dei cantieri di innovazione che, grazie ai contributi europei erogati dalla Regione Siciliana, hanno operato per oltre due anni e sino ai primi mesi dell'anno scorso presso tutti gli uffici giudiziari del distretto, con lo scopo di modernizzare la struttura organizzativa e i processi di lavoro dell'apparato giudiziario posto a servizio della nostra comunità territoriale.

Il progetto "Percorsi" (articolato in 12 cantieri, che hanno fatto fronte a 47 richieste di intervento) sintetizza gli sforzi perseguiti nel distretto catanese per garantire una più efficace risposta di giustizia, fornendo un migliore servizio ai cittadini e agli utenti e testimonia in modo evidente il ruolo notevole che la dimensione europea può svolgere nella prospettiva del rafforzamento della qualità della giustizia in uno spazio giuridico, che, nonostante crescenti difficoltà politiche e sociali, appare sempre più interconnesso sul piano dell'economia, ma anche dei diritti.

A conferma dei risultati raggiunti, mi limito a citare, con riferimento ad uno degli interventi più significativi, l'attività svolta dall'URP (Ufficio relazioni con il pubblico), che, nel solo periodo dal mese di maggio al mese di settembre 2018 (escludendo il mese di agosto durante il quale l'ufficio è chiuso), ha visto ben 9954 accessi, ha consegnato 2726 copie relative ad atti civili, ha ricevuto 189 atti relativi al servizio albiweb, dando ingresso ad un "momento di civiltà e di efficienza" nei rapporti fra il cittadino e l'amministrazione della giustizia, di cui si avvertiva evidentemente il bisogno.

Le nuove linee di intervento che sono state sottoposte alla Regione Siciliana (e che, come nel precedente progetto, si incentrano sulla trasparenza dell'azione giudiziaria e sul rafforzamento organizzativo ed amministrativo dei servizi della giustizia) si connotano ancora una volta per la capacità di innestare all'interno degli uffici giudicanti del distretto culture e competenze diverse da quelle amministrative e giuridico-formali, e che si sono già rivelate preziose per riformare prassi e regole di gestione degli apparati amministrativi e giurisdizionali, consentendo agli uffici etnei di

immaginarsi come parte di un tessuto urbano, sociale e imprenditoriale che trae forza dall'elemento giurisdizionale,

Lo stato dell'amministrazione della giustizia, per come emerge dai dati e dalle valutazioni che in questa relazione si sono offerti, riflette una inclinazione al cambiamento, con segnali di miglioramento sicuramente percepibili e che il permanere di non indifferenti criticità non riesce ad offuscare.

Per realizzare tale risultato – lo voglio ribadire- si sono rilevati determinanti lo spirito di servizio dei magistrati, ma al tempo stesso le innovazioni organizzative adottate. Una rinnovata e diffusa consapevolezza in ordine al valore che il fattore tempo riveste nella gestione del processo si è accompagnata alla predisposizione di strumenti e di modelli organizzativi che si muovono nella direzione del definitivo superamento del giudice-monade e che valorizzano un modo di lavorare per obiettivi e per scopi, che non contraddice l'autonomia del giudice, ma anzi pienamente la valorizza.

Sono pienamente convinto (e le persistenti aree di criticità me ne danno conferma) che lo spirito di servizio dei magistrati non avrebbe prodotto analoghi risultati, ove non fosse stato indirizzato in precise scelte organizzative e graduato secondo plausibili obiettivi e priorità; anche le migliori intenzioni, infatti, naufragano senza un buon grado di consapevolezza, e questo è spesso avvenuto in materia di giustizia.

E non è un caso che i risultati conseguiti si siano prodotti nonostante le persistenti criticità organizzative derivanti dai vuoti di organico del personale della magistratura, che continuano ad affliggere, in misura maggiore o minore, tutti gli uffici del distretto (ed in particolare gli uffici periferici), e dalle carenze d'organico del personale amministrativo.

In questo contesto, le innovazioni introdotte (dal processo civile telematico, alla costituzione dell'Ufficio del Processo, ai cantieri di innovazione del progetto "Percorsi") hanno costituito un antidoto alla obsolescenza dei metodi di lavoro e delle tecniche di organizzazione del processo, senza le quali l'arretramento della giustizia civile e penale avrebbero raggiunto, nel nostro distretto, livelli ben più preoccupanti.

Emerge qui, tuttavia, un dato ambivalente.

La riduzione dei tempi del processo e il contenimento dell'arretrato giudiziale è stato, in questi anni, effetto preminente delle strategie di miglioramento organizzativo promosse dalla Magistratura e

delle buone prassi promosse d'intesa con l'Avvocatura; poco percepibile è stato, invece, il contributo offerto dalle molteplici riforme a più riprese varate in questi anni al fine di contenere i flussi del contenzioso e per diversificare le risposte alla domanda di giustizia.

Se pertanto persiste, e resta attuale, tanto con riferimento al giudizio civile che a quello penale, il problema dell'arretrato e della durata dei processi, ciò vuol dire che il miglioramento organizzativo non può considerarsi una risorsa autosufficiente, ma che va coniugato con scelte del legislatore – di semplificazione e di razionalizzazione processuale- che, sfuggendo alla tentazione delle riforme epocali (tanto ambiziose nei propositi, quanto modeste nei risultati), incidano solo su alcuni snodi problematici che l'esperienza applicativa del processo civile e penale ha fatto emergere in questi anni di intenso cambiamento.

Così, sarebbe opportuno, al fine di rafforzare il processo di appello (con conseguenti effetti benefici anche sul giudizio di cassazione e sul ruolo della Corte di legittimità), prendere atto della sostanziale ineffettività della disciplina dell'art. 348 *bis* c.p.c. e puntare, invece, sulla cameralizzazione del giudizio di secondo grado, con l'abolizione della prima udienza e dell'udienza di precisazione delle conclusioni e l'instaurazione del processo nella forma del ricorso.

Attraverso pochi, ma significativi aggiustamenti normativi, si eviterebbero attività inutili, che incidono inesorabilmente sui tempi del processo di appello, che, in tal modo, meglio potrebbe svolgere la sua fondamentale funzione, di fase che chiude l'accertamento del fatto e contribuisce a valorizzare la certezza degli orientamenti giurisprudenziali consolidati o a promuovere l'innovazione giurisprudenziale, quando ciò appaia necessario per garantire la vitalità dell'ordinamento.

La necessità di programmare interventi normativi capaci di garantire una più celere definizione del contenzioso si ripropone per il giudizio di primo grado, che evoca, a maggior ragione, il problema della semplificazione del rito (con l'eliminazione di ogni formalità che appaia non necessaria all'esercizio del diritto di difesa e all'accertamento dei fatti rilevanti, ad iniziare dai "tempi morti" che seguono all'udienza di precisazione delle conclusioni) e della diversificazione delle forme di tutela (con la necessità di garantire effettività alle procedure di mediazione e di riqualificare in tempi ravvicinati le competenze della magistratura onoraria).

Il crescente ricorso al processo sommario sembra confermare tali indicazioni.

Per il processo penale, il problema dirimente è quello di invertire la tendenza alla progressiva emarginazione dei riti alternativi (che è emblematicamente attestata dal 4,2 % appena di definizioni in tale forma presso il Tribunale di Catania), non realizzandosi la quale, in assenza di una visione globale che riprenda i principi ispiratori del “nuovo” codice, il rito accusatorio continuerà a produrre inefficienza.

La reintroduzione del concordato in appello si muove in questa direzione e la Corte di appello è intenzionata a sfruttarne tutte le potenzialità.

Nell'avviarmi a concludere questa relazione, non posso sottacere che fra le risorse poste a disposizione della giurisdizione, v'è ne una, che potrebbe sembrare impalpabile e sfuggente, in quanto non si misura in risorse date o negate, ma che in realtà condiziona ogni possibilità di effettivo miglioramento organizzativo.

Si tratta della coesione che si realizza fra le istituzioni, del rapporto che si instaura fra l'amministrazione della giustizia e l'ambiente sociale.

Il distretto di Catania opera in una realtà sociale difficile, e la città di Catania in prima persona si trova a fronteggiare un futuro incerto, che ha visto progressivamente erodersi margini consistenti di sviluppo, e pur tuttavia permane un *genius loci*, una tenace e risalente inclinazione a essere “in anticipo per le idee moderne” (per citare Guido Piovene) a essere “città di industrie e tempra economica, di volontà di superare difficoltà e miserie” (per come scriveva nel lontano 1951 don Luigi Sturzo).

L'amministrazione della giustizia si è potuta giovare di questa inclinazione a tutt'oggi presente, di un ambiente ricco di competenze professionali, aperto ed interessato ad interventi di modernizzazione e informatizzazione avanzata, e al tempo stesso capace di una forte sinergia fra le istituzioni, di un rapporto proficuo fra gli ordini professionali, della collaudata disponibilità degli enti territoriali ad essere parte attiva dei processi di innovazione capaci di incidere sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La menzione speciale che il Consiglio d'Europa ha riservato, lo scorso anno e dopo molti anni per l'Italia, alle prassi di miglioramento organizzativo sperimentate negli uffici giudiziari catanesi (il progetto “Migrantes”) si alimenta di questo retaggio, di questa volontà delle

istituzioni di dialogare e di innovare, di coltivare lo spirito pubblico, privilegiando il primato dell'interesse generale.

E a testimonianza di questa grande risorsa che è la collaborazione fra le istituzioni (che laddove è concreta e percepibile è sintomo di buona salute del pubblico interesse, laddove diviene impalpabile e sfuggente ne diviene spia di malessere) debbo ricordare gli sforzi che, con tenacia e chiarezza di intenti, sono stati operati per dare attuazione alla convenzione attuativa per la riqualificazione del plesso di viale Africa, e che, a meno di due anni dalla sua sottoscrizione, hanno già dato luogo alla aggiudicazione della prima gara.

Per questi risultati debbo ringraziare, oltre che la dirigenza dell'ufficio del Genio Civile di Catania, per il suo encomiabile impegno tecnico, il Presidente della Regione, l'onorevole Nello Musumeci, e l'Assessore alle infrastrutture, l'avvocato Marco Falcone, i quali sin da subito hanno qualificato come obiettivo prioritario della nuova Giunta regionale la realizzazione dell'intervento di riqualificazione.

Un intervento fortemente auspicato da tutti gli operatori di giustizia, in quanto destinato a far cessare l'assoluta anomalia che presenta, nella geografia giudiziaria nazionale, la dispersione degli uffici giudiziari catanesi in ben 21 plessi, la massima parte dei quali condotti in locazione da privati, anche in stabili condominiali, con conseguenze pesantemente negative sul regolare e dignitoso esercizio della giurisdizione e con un costo per l'amministrazione inversamente proporzionale alla qualità del servizio offerto ai cittadini.

E debbo ringraziare l'assessore Falcone, in particolare, per avere operato, per quanto possibile, affinché i tempi dell'intervento non entrassero in contraddizione con le ragioni dell'efficienza, nel corretto convincimento – mi permetto di osservare- che l'efficienza, in questa come in altre procedure, favorisce la trasparenza e, a un tempo, le finalità di pubblico interesse, che non possono prescindere tuttavia, in un mondo globalizzato, dalle regole e dai tempi del mercato.

La mia prima relazione portava, in copertina, l'immagine di un rudere, quello di viale Africa, un monito e un auspicio al tempo stesso; ho avuto la tentazione di sostituirla con il nuovo ufficio URP, moderno, elegante e funzionale.

Ho preferito, nondimeno, anche quest'anno riprodurre una antica allegoria della giustizia, che, secondo l'ispirazione rinascimentale del suo autore, evoca equità, ponderazione, equilibrio, e

non solo forza e coerenza, quella misura del diritto, che ne rivela l'intima connessione con la realizzazione del bene pubblico.

Proprio partendo da questa immagine, che fotografa lo sforzo per l'attuazione della giustizia, voglio ringraziare i colleghi magistrati, il personale della Cancellerie, l'Avvocatura del distretto e le Forze dell'ordine per gli sforzi che, ognuno per la sua parte hanno operato, in quest'anno, per realizzare, in condizioni difficili, fini di giustizia.

E formulando analogo auspicio per l'anno che si avvia, mi accingo a dichiarare aperto, a conclusione del dibattito, l'anno giudiziario 2019.

PARTE SETTIMA
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DEL DISTRETTO

AREA CIVILE

Diritti Reali

Tribunale di Catania, sezione terza, ordinanza 9.6.2017, giudice Cottini.

In materia di responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo, è configurabile la corresponsabilità extracontrattuale in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico o della terrazza, per violazione del dovere di custodia gravante sullo stesso ai sensi dell'art.2051 c.c., e del condominio (id est, dei singoli condomini cui il bene "serve" da copertura, c.d. condomini coperti), per violazione del dovere di controllo di cui agli artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo comma, n. 4, c.c.

Esecuzione e Volontaria Giurisdizione

Tribunale di Catania, sezione terza, ordinanza 26.10.2017, pres. ed est. Pennisi.

E' inammissibile il reclamo cautelare proposto avverso il provvedimento di apposizione dei sigilli su beni ereditari.

Tribunale di Catania, sezione sesta, sentenza 29.5.2018, giudice Lentano.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la ripetibilità delle spese di iscrizione ipotecaria legittimamente iscritta, ma eccedente il credito accertato alla conclusione del giudizio di cognizione va riconosciuta limitatamente a quelle sostenute per i beni idonei a garantire il creditore rispetto all'entità effettiva del credito azionato.

Famiglia, minori e stato delle persone

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia, sentenza 27.10.2017, pres. Motta, est. Russo.

Qualora l'aspirazione del figlio a proseguire gli studi anche oltre il conseguimento di un titolo che già consentirebbe l'inserimento nel mondo del lavoro sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia e vi sia profitto negli studi medesimi, entrambi i genitori sono tenuti a continuare a mantenerlo in proporzione alle rispettive

capacità e sostanze (nella fattispecie la Corte ha riconosciuto il dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio ventiquattrenne che, dopo aver conseguito la laurea breve di tecnico di laboratorio e la relativa abilitazione, si era determinato ad iscriversi presso la facoltà di medicina).

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia,
decreto 6.2.2018, pres. Motta, est. Pappalardo.

Gli affidatari non sono parte del procedimento di adottabilità del minore, ma lo sono di quello, successivo, di adozione, piena o speciale, del minore stesso, sempre che vi abbiano fatto richiesta, fermo restando che essi non sono titolari di “un diritto all’adozione” anche se il giudice deve tenere conto, al di fuori di ogni automatismo, dell’interesse del minore alla continuità affettiva quanto ai rapporti in fatto già instaurati e ciò anche in caso di adozione disposta in favore di terzi o di ritorno alla famiglia di origine.

Va qualificata quale azione strumentale rispetto alla domanda di adozione legittimante già avanzata l’istanza proposta in via di urgenza dagli affidatari di ricollocamento dei minori presso di loro, sebbene nelle more affidati a terzi (nella fattispecie la Corte ha disposto che la coppia affidataria di due minori, che aveva già fatto domanda di adozione degli stessi e che con loro aveva instaurato un forte legame affettivo, nelle more del procedimento di adozione, potesse incontrarli regolarmente e con assiduità seppure nel frattempo fossero già stati affidati ad altra famiglia).

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia,
decreto 5.4.2018, pres. Motta, est. Russo.

Permane in capo al genitore non affidatario, destinatario di un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ma non di decadenza dalla stessa, il diritto–dovere di vigilare sulla crescita e sull’educazione del figlio, nonché il diritto di attivare i poteri di controllo e di intervento dell’autorità giudiziaria che ritenga necessari nell’interesse del minore (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il genitore condannato in primo grado per l’omicidio di uno dei figli e in stato di detenzione ha il diritto di ricevere in carcere informazioni sulle condizioni di salute del minore e su ogni altro evento rilevante del suo percorso di crescita).

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia, sentenza 5.7.2018, pres. Motta, est. Pappalardo.

Il criterio di collegamento contemplato nell'art. 30 della legge di diritto internazionale privato di diritto internazionale ha natura statica e non dinamica e pertanto non si possono attribuire affetti retroattivi al mutamento sopravvenuto della legge applicabile; le eventuali modifiche del regime patrimoniale applicabile in base all'art. 30 della legge stessa possono produrre effetti solo a partire dal momento in cui si verifica la modifica dei presupposti su cui si basa l'individuazione della legge applicabile.

Nel caso di coniugi la cui vita matrimoniale si è svolta dapprima in uno stato e poi in uno diverso e ciò ha determinato una modifica della legge applicabile ai loro rapporti, se un atto di acquisto è stato stipulato nel momento in cui i coniugi vivevano in un paese la cui legge non prevede il regime della comunione legale, i beni non entreranno in comunione neppure nel caso in cui i coniugi si siano successivamente trasferiti in un paese la cui legge prevede tale regime.

Tribunale di Catania, sezione prima, sentenza 13.10/4.11.2017, pres. Dipietro, est. Cosentino.

In tema di rettificazione di sesso in assenza di intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, l'azione proposta dal minore e dai genitori in rappresentanza dello stesso, seppur atto strettamente personale, quale diritto all'identità sessuale, rientra nella sfera dei diritti inviolabili dell'individuo e della salute, ex artt. 2 e 32 Costituzione, trattandosi di un diritto che determina lo sviluppo della personalità, sia come singolo, sia come individuo sociale, e che coinvolge la stessa dignità umana, per cui esso rientra nella capacità giuridica del minore, il cui esercizio non può essere precluso se non da interessi di ordine pubblico.

Oltre ai genitori che hanno la rappresentanza legale dei figli «in tutti gli atti civili» (art. 320 c.c.), l'esigenza che sia l'interessato a esprimere la propria volontà può ben essere salvaguardata in considerazione del diritto all'ascolto del minore sancito dall'art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la l. 27 maggio 1991 n. 176.

L'attesa della maggiore età impone, infatti, il decorso di un periodo che potrebbe essere eccessivo, dato il rischio di causare sulla formazione della personalità dell'individuo dei danni irreversibili tanto quanto le modifiche richieste.

Tribunale di Catania, sezione prima, sentenza 19.10.2018, pres. Acagnino, est. Cosentino.

In materia di assegno di mantenimento in favore di figlio maggiorenne che non abbia completato gli studi universitari, l'aver intrapreso attività lavorativa è indice di adeguate capacità lavorative e reddituali conformi alle raggiunte condizioni professionali, che, seppur non rispondenti al percorso di studi intrapreso ovvero alle aspirazioni del figlio medesimo, tuttavia, è sintomatico di una raggiunta indipendenza economica, non potendo il mancato completamento degli studi riverberarsi sul genitore non convivente, il quale non può essere obbligato a mantenere il medesimo, tenuto conto dell'età (trentenne), sol perché ancora coabitati con la madre.

In tema di assegno divorzile, ove non sussiste la piena autosufficienza economica del coniuge richiedente l'assegno, occorre verificare l'esistenza di aspettative professionali sacrificate a causa del ruolo e dei contributi forniti allo sviluppo professionale dell'altro coniuge, in assenza dei quali non può ritenersi sussistente la necessità di una funzione riequilibratrice dell'assegno, mentre il supporto economico e morale fornito dal coniuge successivamente alla disgregazione del nucleo familiare, quale spontaneo adempimento di obblighi naturali connessi al ruolo di genitore, non rileva quale apporto contributivo dato dal coniuge durante il matrimonio.

Lavoro pubblico e privato

Corte di appello di Catania, sezione lavoro, sentenza 18.10.2017, pres. Meliaddò, est. Santalucia.

Nei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'atto di contestazione dell'addebito, a differenza delle comunicazioni successive, va portato a conoscenza del dipendente personalmente e la violazione di tale garanzia, in quanto posta a tutela della difesa e del contraddittorio, rende nulli l'atto di avvio della procedura e la sanzione finale applicata (nella fattispecie la contestazione era stata recapitata presso lo studio del difensore di fiducia nominato in un connesso processo penale).

L'art.18 dello Statuto, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero), è inapplicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con riferimento ai quali persiste il principio della tutela reale, quale sanzione per i licenziamenti illegittimi.

Corte di appello di Catania, sezione lavoro, sentenza 21.11.2017, pres. Nigro, est. Rao.

La domanda volta ad accertare il verificarsi di un trasferimento d'azienda resta sottoposta alla speciale procedura prevista dalla l. n. 92/2012 ogniqualvolta risulta strettamente funzionale -quale necessario presupposto di fatto- ad ottenere la declaratoria di illegittimità/nullità del licenziamento.

Al recesso intimato in violazione dell'art 2112 c.c. si applica la tutela reale poiché integra quegli "altri casi di nullità previsti dalla legge" (c.d. licenziamento in frode alla legge) di cui al comma 1 dell'art 18 dello Statuto.

Corte di appello di Catania, sezione lavoro, sentenza 29.11.2017, pres. Maggiore, est. Santalucia.

Il vizio procedurale connesso alla mancata comunicazione al pubblico dipendente della notizia dell'infrazione disciplinare "contestualmente" alla trasmissione degli atti all'ufficio competente è inidoneo a spiegare effetti invalidanti sulla sanzione finale, non avendo la norma attribuito a tale prescrizione carattere di essenzialità.

La conclusione del procedimento disciplinare prima del rinvio a giudizio del lavoratore non contrasta con il disposto dell'art 55 ter del dec. leg. n.165/2001. La locuzione normativa "anche in pendenza di procedimento penale", ed in particolare il riferimento alla nozione lata ed onnicomprensiva di "procedimento" in luogo di quella più ristretta di "processo", postula il riferimento a tutte le fasi successive all'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e non presuppone, quindi, l'esercizio dell'azione penale mediante il rinvio a giudizio del dipendente; momento che segna, viceversa, l'inizio della fase processuale vera e propria.

Gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, pur in assenza del vaglio critico del dibattimento, sono utilizzabili ai fini probatori in sede di impugnativa giudiziale del licenziamento posto che la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale.

Corte di appello, sezione lavoro, sentenza 13.12.2017 pres. ed est. Maggiore.

La disciplina sulla dirigenza medica, laddove stabilisce che la nomina del titolare di struttura complessa debba attingersi da una "rosa di candidati" predisposta da una commissione tecnica, previa

pubblicazione del bando, va qualificata come disciplina imperativa, essendo posta a tutela di interessi generali per garantire che la scelta, seppur discrezionale, ricada su soggetto professionalmente idoneo.

Il contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale stipulato pretermettendo integralmente la procedura prevista dall'art 15 ter del Dlg n. 50271992 è affetto da nullità, rilevabile ex officio ed operante anche se l'azione esercitata sia quella di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei conseguenti danni (fattispecie in cui il dirigente nominato aveva esercitato sia l'azione per violazione dell'obbligo di cui all'art 2103 c.c. che quella prevista dall'art 2087c.c.).

Corte Appello di Catania, sezione lavoro, sentenza 27.6.2018, pres. Parisi, est. Di Stefano.

Il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Università postula la procedimentalizzazione della scelta pur in assenza di espresso richiamo a procedure selettive nella normativa di riferimento (art 2 l. 240/2010).

Per assicurare i valori costituzionali di buon andamento ed imparzialità immanenti all'azione amministrativa è indispensabile che nella fase genetica di individuazione del soggetto destinatario dell'incarico, sia esso dirigente pubblico o soggetto esterno all'amministrazione, venga assicurata la necessaria pubblicità della procedura e la dovuta trasparenza.

L'attribuzione dell'incarico non preceduta da alcuna pubblicità è affetta da nullità, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art 2126 c.c. ed il riconoscimento dei diritti derivanti dal contratto limitatamente al periodo in cui lo stesso ha avuto esecuzione.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza 22.9.2017, giudice Di Benedetto.

La sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per reati contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio e tributari non comporta automaticamente l'illegittimità del licenziamento, essendo invece necessario verificare la sussistenza e la conseguente rilevanza in sede civilistica degli stessi fatti oggetto di accertamento in sede penale.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza 21.5.2018,
giudice Musumeci.

L'articolo 23 del CCNL Sanità dell'1/9/1995 va interpretato nel senso che, una volta superato il periodo di conservazione del posto di lavoro (18 mesi + 18 di assenza non retribuita), il periodo di comporto per effetto di successiva assenza per malattia va calcolato a ritroso dall'ultimo periodo di malattia ed è quello ordinario di 18 mesi; tuttavia, ai fini della predetta verifica (da compiersi nel triennio anteriore all'ultimo episodio morboso), non va calcolato il periodo di 18 mesi fruito per effetto della concessione di cui al comma 2 dell'art. 23 del citato contratto (casi particolarmente gravi); detto periodo va considerato quale periodo neutro, con la conseguenza che il periodo di comporto può ritenersi superato allorché, nel triennio precedente l'ultimo episodio morboso, il lavoratore si sia assentato per oltre 18 mesi.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza 30.5.2018,
giudice Fiorentino.

Costituisce infortunio sul lavoro, come tale indennizzabile dall'INAIL mediante rendita ai superstiti, il suicidio del lavoratore causato da stress conseguente all'eccessivo sovraccarico lavorativo, disposto dal datore di lavoro in violazione delle previsioni dell'art. 28, comma 1, del decr. leg. n.81 del 2008, relative allo stress da lavoro-correlato.

La conformazione del lavoratore ai provvedimenti datoriali, coerente col livello di responsabilità proprio delle mansioni esigibili nell'estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, non costituisce colpa concorrente del lavoratore, ai sensi dell'art.1227 c.c., nella determinazione dell'evento lesivo riconosciuto come infortunio sul lavoro.

Tribunale Catania, sezione lavoro, ordinanza 20.7.2018,
giudice Renda.

Il licenziamento per ritorsione o rappresaglia è ravvisabile solo nell'ipotesi in cui l'ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro sia l'unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente di natura vendicativa (fattispecie relativa all'addebito di abusivo accesso a dati sensibili).

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza, giudice Scardillo.

Il procedimento per la repressione della condotta discriminatoria di cui all'art. 28 d.lgs. n. 150/2011 ha ad oggetto l'accertamento del carattere discriminatorio dell'agire datoriale globalmente considerato e l'eliminazione, con la relativa declaratoria di nullità, degli effetti delle singole condotte solo in quanto manifestazione di discriminazione e non già per la loro eventuale illegittimità sotto altri profili, in tale ultimo caso dovendosi agire nelle ordinarie sedi processuali.

Nel procedimento per la repressione della condotta discriminatoria, onere del ricorrente è allegare il proprio status, tale da rientrare in uno o più fattori discriminanti tra quelli tipizzati nell'art. 28, comma 1, d.lgs. n.150/2011, oltre che specifici elementi di fatto, sintomatici della discriminazione compiuta dal datore di lavoro il quale ha posto il lavoratore in situazione di svantaggio rispetto ad altri privi del fattore di rischio (fattispecie relativa allo stato di disabilità, riconosciuto quale fattore discriminante).

Tribunale di Siracusa, sentenza 24.5.2018, giudice Favale.

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese a impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso; sicché il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore, che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Ai fini della determinazione del danno, va riconosciuto il danno biologico differenziale, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi e i criteri di cui all'art. 1223 c.c. e segg. e all'art. 2056 c.c. e segg.) quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL (fattispecie relativa a decesso del lavoratore per inalazione di fibre di amianto).

Tribunale di Siracusa, sentenza 26.6.2018, giudice Pitte

In caso di cambio di appalto, il passaggio dei lavoratori presso l'impresa subentrante presuppone la cessazione del rapporto di lavoro con l'impresa uscente per effetto del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, in seguito alla perdita dell'appalto; ne consegue che, trattandosi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non può essere intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, stante il divieto sancito dall'art. 54, comma 1, del D.lgs 151/2001.

Nel caso in cui l'impresa subentrata nell'appalto di servizi non proceda all'assunzione del personale dell'impresa uscente impiegato nell'appalto né proceda alle relative consultazioni sindacali, la stessa è tenuta a risarcire al lavoratore i danni per la perdita di "chance", quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di conseguire il diritto preteso, salvo l'onere di quest'ultimo di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, la concreta possibilità di essere scelto e il nesso causale tra inadempimento ed evento dannoso, tramite l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il rispetto dei predetti canoni avrebbe reso la possibilità concreta ed effettiva, e non meramente ipotetica, oltre che degli elementi sulla base dei quali determinare la misura del danno risarcibile.

Tribunale di Siracusa, sentenza 28.6.2018, giudice Pitte

Nel caso di singole e frammentate dimissioni in blocco dei lavoratori dell'impresa cedente e successive assunzioni, con patto di prova, da parte dell'impresa cessionaria, una valutazione unitaria e funzionale della vicenda negoziale comporta la dichiarazione di invalidità degli accordi raggiunti, anche qualora siano stati conclusi dinanzi alle associazioni sindacali di categoria, giacché si pongono in contrasto con la tutela predisposta dall'art. 2112 c.c. Va, conseguentemente, dichiarata la nullità del patto di prova contenuto nei rispettivi atti di assunzione, in quanto l'intera operazione di dimissioni in blocco dei lavoratori finalizzata alla successiva riassunzione, con la previsione di un periodo di prova, costituisce violazione di norma imperativa, non suscettibile di essere derogata dall'autonomia negoziale. La nullità del patto di prova determina l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società cessionaria durante tale periodo, in quanto privo di motivazione nonché di giustificato motivo oggettivo.

Mediazione

Tribunale di Siracusa, sentenza 2.7.2018, giudice Rizzo.

La comparizione personale della parte, in quanto autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, è circostanza indefettibile per il regolare svolgimento della mediazione; ne consegue che va dichiarata l'improcedibilità della domanda nel caso in cui la mediazione non sia stata espletata in modo effettivo; ciò tanto per le procedure di mediazione previste dalla legge come obbligatorie sia per quelle disposte dal giudice.

Tribunale di Siracusa, decreto 10.9.2018, giudice Salamone.

È ammissibile la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato per la fase di mediazione cui non segua l'instaurazione del giudizio, in quanto una diversa interpretazione frusterebbe la finalità deflattiva dell'istituto.

Obbligazioni e contratti

Corte di appello di Catania, sezione seconda, sentenza 8.5.2018, pres. Escher, est. Murana.

Si configura un mandato in rem propriam allorquando, stipulato in precedenza un contratto di appalto di servizi (nella specie, denominato "deposito a custodia"), i beni necessari per l'adempimento dell'appalto (nella specie, le scaffalature), scelti ed ordinati dalla committente (che ne ha delegato all'appaltatrice il montaggio), vengano acquistati dall'appaltatrice con denaro proprio, e montati dall'impresa scelta dalla committente, ma su incarico dell'appaltatrice (nella fattispecie, la Corte ha ravvisato l'esistenza di un mandato *in rem propriam*, senza rappresentanza, stipulato anche nell'interesse della appaltatrice perché collegato alla migliore realizzazione del già concluso contratto di "deposito a custodia", nell'acquisto delle scaffalature e nella successiva stipulazione del contratto di manodopera con la ditta addetta al montaggio).

Procedure concorsuali e crisi da sovraindebitamento

Tribunale di Catania, sezione fallimentare, decreto 3.5.2018, pres. Sciacca, est. Bellia.

Il lavoratore dipendente che ha destinato il proprio trattamento di fine rapporto a forme di previdenza integrativa o complementare

non è legittimato ad insinuarsi al passivo del fallimento del proprio datore di lavoro per le somme da quest'ultimo non versate al relativo fondo pensionistico.

Tribunale di Siracusa, sentenza 5.3.2018, giudice Maida.

Va dichiarata l'inefficacia ex art. 64 l. fall. della cessione di un contratto di leasing finanziario nel caso in cui il cedente ha già provveduto al pagamento di oltre la metà del corrispettivo totale previsto dal contratto. In tale ipotesi infatti la cessione del contratto può essere qualificata quale atto a "titolo gratuito" in ragione del fatto che la possibilità per il cessionario del contratto di esercitare, alla scadenza dello stesso, il diritto di opzione, i cui oneri sono già stati in larga parte adempiuti dal cedente, rappresenta, per il primo, un indubbio vantaggio economico.

Tribunale di Siracusa, decreto 15.3.2018, giudice Cassaniti.

È inammissibile la domanda di concordato fallimentare con limitazione dell'impegno del proponente a soddisfare i soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva nel caso in cui la proposta sia depositata prima della scadenza del termine per presentare opposizione allo stato passivo ai sensi degli artt. 98 e 99 LF.

A ciò induce una interpretazione costituzionalmente orientata dell'ultimo comma dell'art. 124 LF il quale, se da un lato manifesta il favore per la soluzione concordata della crisi, dall'altra non può consentire un trattamento diverso e deteriore dei creditori che abbiano tempestivamente insinuato al passivo fallimentare il proprio credito – il quale, nella fase a cognizione sommaria e documentale della verifica, sia stato contestato dalla curatela e non ammesso dal giudice delegato, rendendo necessaria l'impugnazione ex artt. 98 e 99 LF – rispetto agli altri creditori insinuatasi tempestivamente il cui credito sia stato ammesso al passivo all'esito della verifica.

Tribunale di Siracusa, decreto 24.4.2018, giudice Maida.

Nel concordato con cessione di beni, spetta al liquidatore nominato ex art. 182 l. fall. l'esercizio del diritto di voto connesso ad una partecipazione sociale ricompresa nel compendio patrimoniale della società debitrice. Invero, dopo l'omologazione del concordato, pur non verificandosi un fenomeno di spossessamento analogo a quello

che caratterizza la procedura fallimentare, al liquidatore giudiziale vanno riconosciuti tutti i poteri di gestione funzionali alla conservazione dei beni ricompresi nel patrimonio del debitore, nella prospettiva della migliore liquidazione degli stessi.

Ove nel patrimonio oggetto di cessione sia ricompresa una partecipazione sociale, il governo dell'esercizio del diritto di voto – il quale rappresenta il principale dei diritti sociali amministrativi – costituisce uno strumento indispensabile posto a disposizione del liquidatore per assicurare la conservazione del valore della quota nella prospettiva della liquidazione, evitando che un esercizio improprio dello stesso possa avere ripercussioni negative sul valore della quota e sull'intero residuo.

Tribunale di Siracusa, decreto 7.5.2018, giudice Cassaniti.

È inammissibile il piano del consumatore proposto ai sensi della L. n. 3/2012 laddove preveda, senza limitazione, l'utilizzo di crediti da lavoro futuri che siano stati ceduti con atto avente data certa anteriore all'apertura del concorso dei creditori (la decisione aderisce all'orientamento secondo cui la cessione del quinto dei crediti da lavoro è opponibile alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2914 n. 2, nel limite del triennio, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale limitazione temporale si ricava dall'applicazione analogica dell'art. 2918 c.c.).

Processo civile e del lavoro

Corte di appello di Catania, sezione seconda, sentenza 10.5.2018, pres. ed est. Escher.

La parte che ha proposto in via principale un mero disconoscimento contro una scrittura provata non può proporre per la prima volta in appello una querela di falso, anch'essa in via principale. E ciò in quanto l'art. 221 comma 1, c.p.c. (secondo cui la querela può proporsi in ogni stato e grado del giudizio) si riferisce al giudizio rispetto al quale può rilevare il documento falso e non anche al giudizio avente ad oggetto il falso medesimo.

Corte di appello di Catania, sezione lavoro, sentenza 3.11.2017, pres. Maiore, est. Parisi.

In assenza di segnalazione di un'anomalia non forzabile dalla cancelleria (c.d. errore FATAL), il messaggio circa la necessità di

ulteriori verifiche da parte dell'ufficio ricevente, senza la comunicazione di un formale rifiuto, giustifica l'aspettativa circa l'accettazione del deposito telematico. Ne discende che la costituzione in forma cartacea, eseguita direttamente in cancelleria alla data del primo controllo utile, pur se fuori termine, integra l'ipotesi prevista dall'art. 153 2° comma c.p.c.

L'eccezione di prescrizione del credito per mancata notifica della cartella integra implicitamente un motivo di opposizione all'esecuzione ogniqualvolta il riferimento alla mancata notifica della cartella sia diretto non a far valere la maturazione del termine prima della formazione del titolo, ma ad evidenziare l'assenza di atti interruttivi.

Corte di appello di Catania, sezione lavoro, sentenza 14.3.2018 pres. ed est. Maltese.

L'azione di risarcimento derivante dal mancato conferimento di contratti a tempo determinato (perdita di retribuzioni e punteggio) presuppone la violazione di un interesse legittimo c.d. pretensivo e va tenuta distinta dall'azione per ottenere il ristoro del danno derivante dalla lesione di interessi compromessi dalla violazione di norme procedurali. Nel primo caso viene in rilievo un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in cui l'accertamento dell'an richiede la sussistenza di una colpa in concreto dell'amministrazione; nel secondo, viceversa, un'ipotesi di responsabilità contrattuale – da contatto sociale qualificato – in cui il nocumento non è più riconducibile alla perdita sostanziale del bene della vita al quale si aspira ma all'inadempimento del rapporto che si instaura in relazione all'obbligo imposto dalle norme che regolano il comportamento della p.a. La proposizione, pertanto, per la prima volta in grado di appello di questa seconda azione introduce una domanda nuova e, come tale, inammissibile, implicando un differente accertamento di fatto.

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto 27.10.2017, pres. Dipietro, est. Di Gesu.

Sono improponibili le domande dirette a ottenere la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi relativamente alla prole, proposte con ricorso ex art. 710 c.p.c. successivamente alla proposizione del ricorso di divorzio giudiziale, in quanto il giudice di quest'ultimo è il solo competente a provvedere sulle richieste di modifica relative alle condizioni della separazione; è, invece,

proponibile, in pendenza del giudizio di divorzio, la domanda di revoca dell'assegno disposto per il mantenimento del coniuge, atteso che la sede per chiederne la revoca non può che essere quella del procedimento ex art. 710 c.p.c.

Tribunale di Catania, sezione lavoro, ordinanza 20.2.2018,
giudice Mirenda.

Nel rito previsto dalla legge n. 92/2012, all'accertamento della nullità del licenziamento per violazione dell'articolo 2112 c.c. consegue il ripristino del rapporto di lavoro in capo al soggetto cedente. La tutela del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro nei confronti del soggetto cessionario dell'azienda richiede l'instaurazione di un giudizio ordinario.

Tribunale di Catania, sezione terza, ordinanza 23.3.2018,
giudice Lo Iacono.

L'atto telematico di parte caratterizzato da assenza di sinteticità, in violazione dell'art.16 bis, comma 9 octies, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con legge n.221 del 2012, è affetto da nullità; va concesso, in conseguenza, termine per la corretta presentazione della domanda.

Tribunale di Catania, sezione quinta, ordinanza 26.9.2018,
giudice Fichera.

La notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata deve ritenersi assimilabile alla notificazione a mani proprie, escludendosi la necessità dell'adempimento previsto dall'art. 660, ultimo comma, c.p.c.; tale forma di notifica, infatti, presuppone l'utilizzo di un luogo virtuale (la casella di posta elettronica certificata) che è agevolmente accessibile dal titolare ed è strettamente personale. Ne discende che, nell'ipotesi di notifica telematica, non può darsi l'eventualità che il destinatario non sia reperibile, posto che a quell'indirizzo egli non può non mancare, e la notifica si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella stessa.

Tribunale di Siracusa, sentenza 24.8.2018, giudice Salamone.

In conformità ai principi legali sull'onere probatorio, spetta all'impresa che assume di essere illegittimamente pretermessa

dall'aggiudicazione in una gara di appalto di dimostrare, sulla base delle regole di buona fede e correttezza che vigono nell'esecuzione dei contratti, la sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione dell'appalto, nonché l'elevata probabilità che, in assenza della condotta che si assume lesiva, la sua offerta sarebbe stata selezionata e l'appalto aggiudicato.

Protezione internazionale

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia,
sentenza 8.2.2018, pres. ed est Motta.

In tema di protezione internazionale, ai fini del rigetto dell'istanza di istanza di protezione sussidiaria, non è sufficiente affermare che la commissione di un reato nel paese di origine impedisce l'applicazione di tale misura, ma occorre valutare in concreto se nel paese di provenienza sussistono condizioni suscettibili di rientrare nelle ipotesi in cui la legge italiana prevede l'applicazione della protezione in questione.

Tale valutazione – con il necessario accertamento in giudizio della legislazione penale del paese di origine al fine di verificare eventuali sanzioni sproporzionate nonché del sistema carcerario ivi esistente al fine di verificare eventuali condizioni di detenzione degradanti e disumane – si impone, tuttavia, solo ove il richiedente offra elementi certi e concreti in ordine all'effettiva imputazione, da parte delle autorità competenti, del reato di cui lo stesso si dichiara responsabile e quindi anche in ordine alla futura celebrazione del processo (nella fattispecie la Corte ha rigettato la richiesta di protezione sussidiaria avanzata da un cittadino del Ghana, che aveva allegato di essere fuggito per il timore di essere arrestato per avere involontariamente provocato l'aborto della fidanzata, senza nulla affermare in ordine alle ragioni del suo timore, agli atti frutto di mera congettura).

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia,
sentenza 1.3.2018, pres. Motta, est. Celesti.

Va concesso lo status di rifugiato allo straniero che nel suo paese ha corso il rischio di essere arrestato in ragione del proprio orientamento sessuale, essendo l'omosessualità considerata reato dalla legge dello stato di origine del richiedente la protezione internazionale. In tali casi, infatti, si integrano gli estremi di una vera e propria persecuzione per motivi di orientamento sessuale ai sensi dell'art. art.

2 lett. e) del decreto legislativo n. 251/2007, essendo l'omosessualità punita dall'ordinamento penale (fattispecie relativa ad un cittadino senegalese, cui la Corte, sulla base di un giudizio positivo di credibilità dei fatti allegati, ha riconosciuto la tutela richiesta).

Tribunale Catania, sezione prima, decreto 3.7.2018, pres. Pulvirenti, est. Sabatino.

Va riconosciuta la protezione sussidiaria al cittadino della Costa d'Avorio richiedente asilo a causa del suo orientamento sessuale, in considerazione del pericolo di incorrere nel paese d'origine in trattamenti degradanti, riservati agli omosessuali.

Tribunale di Catania, sezione prima, decreto 24.9.2018, pres. Pulvirenti, est. Sabatino.

Va riconosciuto il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie alla cittadina nigeriana, alla luce del pericolo che la donna, di giovane età, avrebbe corso, se rimpatriata, di essere reimmessa nella tratta della prostituzione, pericolo particolarmente diffuso nel paese di origine.

Responsabilità civile

Corte di appello di Catania, sezione seconda, sentenza 5.5.2018, pres. Distefano, est. Longo.

Il comune è responsabile degli eventi che, pur non organizzati dall'ente, si svolgono all'interno del territorio comunale, e in particolare, della festa in onore della Santa Patrona, ed ha l'obbligo sia di adottare, anche attraverso la presenza di adeguato personale, misure idonee a disciplinare la manifestazione, tenuto conto della condizione dei luoghi e della tipologia dell'evento, sia di controllare, prima di permetterne la circolazione per le vie della città, le condizioni e la sicurezza del fercolo processionale al fine di garantire l'incolumità dei cittadini.

Corte di appello di Catania, sezione seconda, sentenza 14.9.2018, pres. Distefano, est. Mazzeo.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, pur a fronte di una privilegiata fonte informativa, costituita da un atto giudiziario, l'onere di verificare la veridicità della notizia pubblicata deve essere ugualmente osservato dal giornalista, il quale deve dimostrare di avere

posto ogni cura negli accertamenti svolti per stabilire la verità sostanziale dei fatti.

Ricorre l'erronea applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, dedotta nella forma putativa, ove il cronista non dimostri di aver adottato le idonee misure di controllo, connotate da estremo rigore e prudenza, al fine di verificare l'effettivo status processuale del danneggiato al momento della pubblicazione (nella fattispecie l'atto giudiziario, che attribuiva ad un professionista la qualità di indagato, era stato oggetto di un provvedimento di correzione, che l'aveva esclusa).

Tribunale di Siracusa, sentenza 12.2.2018, giudice Perna.

In tema di risarcibilità del danno da responsabilità endofamiliare, nel caso in cui il presunto padre agisce nei confronti della madre e del figlio putativo, è da ritenersi sussistente in capo alla moglie la violazione del dovere di fedeltà sancito dall'art. 143 comma 2 c.c. nonché la lesione del diritto alla identità personale di padre all'interno del primario contesto genitoriale, rilevante ex artt. 2, 13 e 29 della Costituzione, come tali idonei a fondare la pronuncia risarcitoria ex lege aquilia alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale.

Riguardo alla quantificazione del danno, deve escludersi che il padre possa conseguire il danno non patrimoniale per effetto della lesione del legame affettivo con il figlio, avendo il padre, sin dalla nascita del figlio, agito per ottenere il disconoscimento della paternità ed essendosi immediatamente separato dalla moglie, così non creando alcun legame affettivo con il primo. Deve, invece, riconoscersi il danno non patrimoniale in termini di sofferenza transeunte, immediatamente collegabile al fatto ingiusto, determinata dalla frustrazione della legittima aspettativa alla paternità, infranta dal comportamento della moglie, la quale aveva generato con altri il figlio.

AREA PENALE

Misure cautelari personali

Tribunale di Catania, sezione quinta-riesame, ordinanza 27.7.2017, pres. ed est. De Masellis.

L'accertamento della necessaria autonoma valutazione degli indizi da parte del G.I.P., in sede di emissione di misura cautelare, secondo il dettato normativo dell'art. 292 lett. c) c.p.p., impone una verifica concreta degli elementi indiziari, non potendo escludersi ipotesi di auto-evidenza dei dati stessi, che renda ultronea l'autonoma valutazione del giudice (fattispecie in cui gli elementi indiziari raccolti erano dotati di immediata capacità dimostrativa del fatto contestato, in quanto tali non richiedenti alcuna elaborazione logica).

Misure cautelari reali

Tribunale Siracusa, sezione del riesame, ordinanza 5.4.2018, pres. Storaci, est. Mangano.

In caso di reati tributari commessi dagli organi di una persona giuridica, è illegittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi medesimi, se non sia stata accertata l'impossibilità del sequestro in via diretta dei beni che costituiscono profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato stesso.

Misure di sicurezza patrimoniali

Tribunale di Siracusa, sezione del riesame, ordinanza 14.12.2017, pres. Storaci, est. Mangano.

A mente dell'art. 52 D. Lgs. n. 159/2011, la confisca ex art. 12 sexies D. L. n. 306/1992 non pregiudica i terzi titolari di diritti reali di garanzia iscritti in epoca anteriore al sequestro, ove si accerti preliminarmente che non sussiste un nesso di strumentalità tra il credito garantito da ipoteca vantato dal terzo e l'attività illecita, o altra che ne costituisca frutto o reimpiego, e in subordine –per il caso di sussistenza del nesso di strumentalità- ove il creditore dimostri di averlo in buona fede ignorato.

Processo penale

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia, sentenza 26.1.2018, pres. Motta, est. Pappalardo.

L'istituto del concordato sui motivi d'appello, reintrodotta dal legislatore nel codice di procedura penale con la novella dell'art. 599 bis c.p.p. operata dalla L. 23/6/2017 n. 103, deve ritenersi applicabile al procedimento minorile, attesa la diversità ontologica tra tale istituto ed il patteggiamento (quest'ultimo escluso nel procedimento minorile ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 448/88), la finalità meramente deflattiva e non premiale del concordato ed il controllo di congruità sull'accordo raggiunto dalle parti che resta rimesso alla Corte di appello.

Corte di appello Catania, sezione persona e famiglia, sentenza 6.2.2018 pres. ed est. Motta

Nell'ipotesi di mandato di arresto europeo, va disposta la consegna allo stato straniero richiedente del soggetto che ivi abbia riportato condanna, ove dagli atti emerga che la sentenza di condanna riguardi più reati, di cui anche uno solo superi il limite di pena esecutiva di cui all'art. 18 lett. g L. n. 62/0224, dovendosi avere riguardo alla sentenza nella sua interezza e non rilevando che il mandato di arresto europeo, nella parte relativa alla durata della pena, indichi una diversa pena edittale, inferiore al limite di pena indicato (nella fattispecie la Corte ha disposto la consegna allo stato della Romania del cittadino rumeno condannato per i reati di furto e rapina, rilevando che per il reato di rapina il codice rumeno prevede una pena superiore nel massimo a dieci anni e considerando un mero errore materiale, come tale irrilevante, la dizione "7 anni" contenuta nel mandato).

Corte di appello, sezione seconda penale, sentenza 28.2.18, pres. Bacianini, est. Maggiore.

E' nulla per violazione del diritto di difesa la sentenza di condanna pronunciata dal giudice che, già a conoscenza delle pregresse condizioni di salute dell'imputato e delle patologie da questo sofferte, abbia rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento - ritenendo generica la certificazione attestante solo la sua incapacità a deambulare e l'impossibilità di essere trasportato- senza disporre visita fiscale circa l'effettiva incompatibilità con la partecipazione all'udienza, ed abbia, quindi, proceduto all'assunzione di prove, su cui fondare la decisione.

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 26.6.2018, pres. ed est. Cuteri.

La proposta di “concordato in appello” presentata dall’imputato e dal Procuratore Generale a norma degli artt. 602, comma 1 bis e 599 bis c.p.p., avente ad oggetto le sole statuizioni penali, può trovare accoglimento nonostante l’opposizione delle parti civili, in quanto le stesse hanno il diritto di interloquire, illustrando le ragioni di eventuale illegittimità del negozio processuale, ma non sono parte dell’accordo, conformemente al dato testuale dell’art. 599 bis, co. 1, seconda parte, per cui “il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo” (fattispecie in cui la Corte ha accolto la proposta di concordato concernente solo il quantum della pena, confermando la sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni civili).

G.I.P. presso il Tribunale di Catania, ordinanza 7.6.2018, giudice Ragazzi.

Sussiste la giurisdizione penale italiana in virtù dell’art. 7 n. 5 c.p. rispetto a reati commessi fuori dal territorio italiano da parte di soggetti stranieri, laddove lo Stato di bandiera abbia autorizzato l’Italia, quale Stato interveniente a esercitare la giurisdizione. In applicazione di tale principio, è punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un reato per il quale le convenzioni internazionali stabiliscano l’applicazione della legge italiana, avendo l’Italia esercitato la giurisdizione.

Tribunale di Siracusa, Corte di assise, ordinanza 5.2.2018, pres. ed est. Carrubba.

Integra un’ipotesi di nullità assoluta di ordine generale la violazione del criterio di competenza stabilito dagli artt. 51 co. 3 e 328 co. 1 bis c.p.p., assumendo la disposizione di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p. portata derogatrice assoluta ed esclusiva sui criteri generali di competenza, laddove individua la competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, da ritenersi giudice naturale ai sensi dell’art. 25 Cost.

G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, sentenza 8.2.2018, giudice Carrubba.

La condotta del soggetto che, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, commetta il reato di cui all'art. 73 d. lgs. n. 159/2011 (violazioni al codice della strada) non configura il reato previsto dall'art. 75 co. 2 d. lgs. cit., sub specie della trasgressione della prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, atteso che il contenuto precettivo della norma è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche.

Reati contro la persona

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 7.7.2017, pres. Quartararo, est. Messina.

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, se, oltre alla persona diversa, sia attinta anche quella cui l'offesa era diretta, ricorre l'ipotesi dell'“aberratio ictus plurioffensiva” ai sensi dell'art. 82 co. 2 c.p., poiché l'errore dà luogo ad un'azione che, oltre a ledere il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che è sorretta da una volontà la cui direzione non muta (fattispecie in cui, per errore dello sparatore incidente sullo sviluppo causale dell'azione, la condotta criminosa, oltre a cagionare la morte della vittima designata, veniva indirizzata anche nei confronti di persona diversa, mettendone a repentaglio l'incolumità).

Tribunale di Catania, sezione quinta- riesame, ordinanza 14.6.2018, pres. Larato, est. Catena.

È configurabile il delitto di violenza sessuale in presenza di un consenso *lato sensu* viziato dalla condizione di isolamento forzato delle persone offese -straniere vittime del delitto di tratta– rispetto alle loro famiglie di origine, nonché dal timore provocato dalla personalità violenta dell'agente, idonea a privare la vittima di ogni capacità di opposizione e resistenza.

Reati contro la P.A.

G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, sentenza 24.4.2018, giudice Pappalardo.

In tema di abuso di ufficio, non integra il profilo del danno ingiusto la condotta del pubblico ufficiale il quale pretenda che una

dipendente di società cooperativa eserciti la propria attività lavorativa presso gli uffici di un'amministrazione comunale, in presenza di convenzione che preveda l'utilizzo di personale della società da parte dell'ente.

Reati colposi

G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.11.2017, giudice Pappalardo.

Nel procedimento per omicidio colposo di un soggetto detenuto, è ammissibile la costituzione di parte civile dell'associazione Antigone Onlus, quale soggetto portatore di specifici diritti soggettivi, in considerazione delle previsioni statutarie circa le finalità dell'associazione, tra le quali rientra "la sensibilizzazione culturale sul tema dei diritti e delle garanzie nel sistema penale".

G.U.P. presso il Tribunale di Siracusa, ordinanza 30.11.2017, giudice Pappalardo.

Nel procedimento per omicidio colposo di un soggetto detenuto, è ammissibile la citazione del Ministero della Giustizia in qualità di responsabile civile ex art. 2049 c.c., quale ente datore di lavoro degli imputati, in relazione alla loro qualifica di direttore sanitario del carcere e di medici operanti all'interno della struttura carceraria, potendosi astrattamente configurare il presupposto dell'obbligo di risarcimento ex art. 2049 cit., ovvero sia un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate.

Reati di criminalità organizzata

Corte di appello, sezione seconda penale, sentenza 13.6.18, pres. Quartararo, est. Fallone.

Allorché il rapporto dell'imprenditore con l'associazione mafiosa non si sia concretizzata in una condizione di succubanza, ma nasce o si trasforma in un reciproco scambio, caratterizzato da libertà di agire -cosicché l'imprenditore "acquista" i "servizi" offerti dal sodalizio mafioso- il primo non può considerarsi vittima dell'associazione, bensì complice nell'attività associativa e dunque, sussistendone i presupposti, partecipa o concorrente esterno nell'associazione, ovvero concorrente nei singoli reati fine.

Corte di appello, sezione terza penale, sentenza 13.7.2017,
pres. ed est. Carrubba.

E' compito del giudice della revisione verificare se i fatti posti a base di una sentenza di condanna si concilino o meno con quelli posti a fondamento di altra sentenza irrevocabile, tenendo presente che i fatti stessi vanno ricostruiti nel loro momento storico, quali accadimenti reali, depurati da implicazioni di natura meramente valutativa, senza procedere –non competendo tale valutazione al giudice dell'impugnazione straordinaria– a nuova valutazione delle prove acquisite e valutate nella sede di cognizione (fattispecie in cui, in esito a giudizio di revisione, la Corte di appello ha revocato più sentenze emesse nei processi denominati “Borsellino uno” e “Borsellino bis”, relativamente alle condanne per la partecipazione alla strage di via D'Amelio, ritenendo l'inconciliabilità dei fatti, come in esse storicamente ricostruiti, con quelli accertati in diversa sentenza emessa nei confronti di Gaspare Spatuzza e altri, anche sul rilievo che il condannato Vincenzo Scarantino –sulle cui dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie erano fondati i giudicati oggetto di revisione– aveva operato la completa ritrattazione delle precedenti accuse).

Corte di appello, sezione terza penale, sentenza 13.7.2017,
pres. ed est. Carrubba.

L'istituto della revisione non si configura come impugnazione tardiva e non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile –entrambi coperti dal giudicato- bensì l'emergenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli definiti nel processo, non essendo consentita, siccome esorbitante dal perimetro valutativo attribuito al giudice della revisione, una rivalutazione probatoria tramite rinnovazione del giudizio di attendibilità di soggetti esaminati nel processo concluso con sentenza di condanna (fattispecie in cui la Corte ha rigettato la domanda di revisione presentata da condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. –essendo, invece, accolta la richiesta di revoca della condanna per la strage di via D'Amelio- permanendo nei giudizi oggetto di revisione plurime e autonome fonti di prova, anche una volta depurato l'impianto probatorio dalle dichiarazioni rese dal collaborante Vincenzo Scarantino e da questi successivamente ritrattate).

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 1.12.2017, pres. Cuteri, est. Scarlata.

Nella valutazione dell'utilità della collaborazione ai sensi dell'art. 8 L. n. 203/1991, nessun elemento di prova deve essere di per sé decisivo per la ricostruzione dei fatti, pena la inconciliabilità con la previsione di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p. –a tenore del quale le dichiarazioni del coimputato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità- ma il nuovo atteggiamento dichiarativo del collaborante in tanto può essere fonte di attenuazione del trattamento sanzionatorio in quanto “concorra utilmente” ad una ricostruzione dei fatti ancora aperta a possibili soluzioni alternative (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto di concedere l'attenuante all'imputato collaboratore di giustizia, in presenza di dichiarazioni autoaccusatorie che, seppur non aventi natura decisiva per il giudizio, avevano fornito elementi utili per l'accertamento dei fatti e l'individuazione dei responsabili).

Corte di assise di appello, sezione prima, sentenza 1.12.2017, pres. Cuteri, est. Scarlata.

Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/1991, non risulta necessaria la formale e specifica contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, poiché rileva che il fatto stesso risulti commesso in presenza delle condizioni indicate, anche se non evolutesi in una contestazione specifica.

Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa, ordinanza 18.12.2017, giudice Pappalardo.

Ricorrono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 603 bis co. 1 e 4 n.1 c.p., in tema di c.d. caporalato, nella condotta degli indagati sorpresi sul luogo di lavoro nell'atto di impartire direttive ai lavoratori, reclutati in numero superiore a tre, ove contestualmente si accertino più violazioni delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori stessi.

Reati in materia di immigrazione clandestina

Corte di assise di appello, sezione terza, sentenza 23.5.2018,
pres. ed est. Messina.

Indicatori sintomatici per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, sono: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità del verificarsi dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore, in caso di suo accadimento; h) il contesto lecito o illecito dell'azione, nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cd. prima formula di Frank) (fattispecie in cui si è ritenuta imputabile al comandante e all'equipaggio di una imbarcazione –nella cui stiva di carico erano accalcati un centinaio di migranti clandestini, cui veniva impedito con violenza di salire in coperta– la morte di quarantanove trasportati, deceduti per asfissia da "confinamento").

Tribunale di Siracusa, Corte di assise, sentenza 19.2.2018,
pres. ed est. Carrubba.

Nel procedimento per il delitto di cui all'art. 586 c.p. in rel. all'art. 12 co. 3, lett. a) e b), co. 3 bis e 3 ter lett. b) d. lgs. n. 286/98, sono utilizzabili in dibattimento a fini di prova le dichiarazioni testimoniali rese nella fase delle indagini preliminari dai migranti che subito dopo si siano allontanati dal luogo dello sbarco, alla duplice condizione che risulti l'irreperibilità degli stessi, malgrado approfondite ricerche e nell'impossibilità di proseguirle per carenza di elementi in ordine alle effettive generalità, e che la mancata presentazione dei dichiaranti in giudizio sia riconducibile non ad una scelta volontaria, bensì alla loro situazione personale, in quanto cittadini stranieri, privi di permesso di soggiorno.

Reati in materia di stupefacenti

Corte di appello, sezione terza penale, sentenza 19.7.2017,
pres. Corsaro, est. Fichera.

In tema di concorso di persone nella illecita detenzione di stupefacenti, nella ipotesi di sostanze spedite all'interno di pacchi

sigillati, affidati ad un corriere espresso, sussiste il dolo di concorso in capo all'addetto alla consegna -quanto meno nella forma del dolo eventuale- ove la consapevolezza dell'illecito contenuto dei colli, ovvero l'accettazione del relativo rischio, sia logicamente desumibile dalle modalità e circostanze del caso (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto il dolo di concorso da parte dell'imputato, dipendente di nota azienda di spedizioni, per l'adozione di un modulo organizzativo, concordato tra lo stesso e il mittente, del tutto anomalo quanto a condizioni e modalità delle consegne e ad entità del compenso, nonché per la conseguente esposizione dell'agente a grave rischio personale e professionale).

Corte di appello, sezione terza penale, sentenza 21.9.2017, pres. Corsaro, est. Zumbo.

In materia di sostanze stupefacenti, non ricorre l'ipotesi di c.d. piccolo spaccio, disciplinata dall'art. 73 co. V D.P.R. n. 309/1990, allorquando l'attività di spaccio sia connotata da professionalità, ripetizione nel tempo, concomitante azione di più soggetti con ruoli specifici e diversificati, elevato numero di acquirenti, adozione di accorgimenti al fine di sottrarsi ai controlli (quali l'occultamento della sostanza illecita), atteso che tali caratteristiche dell'azione escludono, a prescindere dal mero dato quantitativo della sostanza ceduta, la minima offensività della condotta.

G.U.P. presso il Tribunale di Caltagirone, sentenza 8.3.2018, giudice Cardillo.

Con riferimento all'attività di coltivazione non autorizzata di marijuana, non è configurabile l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 co. 2 D.P.R. n. 309/1990 nel caso in cui, già sulla base del principio attivo ricavabile dalle piante giunte a maturazione, non possa ritenersi raggiunto il valore soglia, essendo contrario ai principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e di offensività della condotta dedurre il raggiungimento del predetto valore soglia in base al numero delle altre piante coltivate e al loro prevedibile sviluppo.

**Responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi
dipendenti da reato**

Tribunale di Siracusa, sezione penale, sentenza 4.12.2017,
pres. Gigli, est. Zimmiti.

In tema di responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, disciplinata dal d. lgs. n. 231/2001, qualora sia avvenuta l'interruzione della prescrizione delle sanzioni amministrative mediante contestazione dell'illecito amministrativo, secondo il dettato normativo dell'art. 22, co. 4 stesso testo, la prescrizione stessa non decorre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Pertanto, la prescrizione del reato presupposto non esclude automaticamente la responsabilità amministrativa dell'ente.

DATI CIVILI

Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2016/2017

Ufficio	Ruolo+	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6935	2.600	2.011	535	2.546	6.989	0,78%
	AGRARIA	26	15	17	6	23	18	-30,77%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	3035	1.099	1.416	151	1.567	2.567	-15,42%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	480	926	174	803	977	429	-10,63%
CORTE D'APPELLO	TOTALE	10476	4.640	3618	1495	5113	10003	-4,52%


Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2017/2018

Ufficio	Ruolo+	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	6989	2.719	2.561	520	3.081	6.628	-5,17%
	AGRARIA	18	18	13	3	16	19	5,56%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	2567	1.192	1.332	87	1.419	2.340	-8,84%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	429	915	83	778	861	483	12,59%
CORTE D'APPELLO	TOTALE	10003	4.844	3989	1388	5377	9470	-5,33%

Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per principali materie di competenza

Ufficio	Ruolo+	Anno Giudiziario 2016/2017			Anno Giudiziario 2017/2018			Variazione percentuale A.G. 2017/2018 vs. A.G. 2016/2017		
		Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni
CORTE D'APPELLO	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	97,9%	26,7%	2,71	113,3%	31,7%	2,35	15,7%	18,9%	-13,2%
	AGRARIA	153,3%	56,1%	1,16	88,9%	44,4%	1,09	-42,0%	-20,8%	-6,0%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG	142,6%	37,9%	2,10	119,0%	37,7%	1,88	-16,5%	-0,4%	-10,6%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	105,5%	69,5%	0,48	94,1%	64,1%	0,51	-10,8%	-7,8%	7,5%
CORTE D'APPELLO	TOTALE	110,2%	33,8%	2,10	111,0%	36,2%	1,91	0,7%	7,1%	-9,3%

Movimento dei Procedimenti Civili in Corte d'Appello - Anno Giudiziario 2017/2018



Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2016/2017

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	3836	1.020	670	598	1.268	3.588	-6,47%
	AGRARIA	6	2	2	0	2	6	0,00%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	2383	899	225	566	791	2.491	4,53%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	160	657	2	636	638	179	11,88%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	133	488	2	466	468	153	15,04%
Caltagirone	TOTALE	6518	3.066	901	2.266	3.167	6.417	-1,55%

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Catania	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	33366	11.645	4.942	6.636	11.578	33.433	0,20%
	AGRARIA	17	12	7	6	13	16	-5,88%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	18314	8.732	5.182	5.156	10.338	16.708	-8,77%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2911	9.482	78	9.654	9.732	2.661	-8,59%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1184	4.009	12	3.868	3.880	1.313	10,90%
Catania	TOTALE	55792	33880	10221	25320	35541	54131	-2,98%

Movimento dei Procedimenti Civili SICID presso i Tribunali ordinari per Ruolo - Anno Giudiziario 2016/2017

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Ragusa	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	7948	2.716	1.603	1.382	2.985	7.679	-3,38%
	AGRARIA	14	16	9	3	12	18	28,57%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	5824	2.668	821	1.607	2.428	6.064	4,12%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	334	2.805	11	2.656	2.667	472	41,32%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	268	1.348	8	1.325	1.333	283	5,60%
Ragusa	TOTALE	14388	9553	2452	6973	9425	14516	0,89%
Circondario di Tribunale Ordinario di:	Ruolo	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Siracusa	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	10255	4.193	2.150	2.222	4.372	10.076	-1,75%
	AGRARIA	11	16	6	12	18	9	-18,18%
	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	4964	2.908	1.061	1.875	2.936	4.936	-0,56%
	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	727	3.145	11	3.151	3.162	710	-2,34%
	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	572	1.742	5	1.730	1.735	579	1,22%
Siracusa	TOTALE	16529	12004	3233	8990	12223	16310	-1,32%
DISTRETTO DI	CATANIA	93227	58503	16807	43549	60356	91374	-1,99%

Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali ordinari - Anno Giudiziario 2016/2017

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	7013	3.151	1.222	2.460	3.682	6.482	-7,57%
Catania	55333	36.426	10.803	25.295	36.098	55.661	0,59%
Ragusa	14013	10.263	2.466	7.439	9.905	14.371	2,55%
Siracusa	16173	12.207	3.147	8.715	11.862	16.518	2,13%
TOTALE DISTRETTO	92532	62047	17638	43909	61547	93032	0,54%


Movimento complessivo dei Procedimenti Civili presso i Tribunali Ordinari - Anno Giudiziario 2017/2018

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Pendenti Inizio	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine	Variaz % Pendenti rispetto periodo precedente
Caltagirone	6518	3066	901	2266	3167	6417	-1,55%
Catania	55792	33880	10221	25320	35541	54131	-2,98%
Ragusa	14388	9553	2452	6973	9425	14516	0,89%
Siracusa	16529	12004	3233	8990	12223	16310	-1,32%
TOTALE DISTRETTO	93227	58503	16807	43549	60356	91374	-1,99%


Indici di Ricambio, Indici di Smaltimento e Durata in anni, per Circondario

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Anno Giudiziario 2016/2017			Anno Giudiziario 2017/2018			Variazione percentuale A.G. 2017/2018 vs. A.G. 2016/2017		
	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Durata in anni
Caltagirone	116,9%	36,2%	1,97	103,3%	33,0%	2,08	-11,6%	-8,8%	5,1%
Catania	99,1%	39,3%	1,53	104,9%	39,6%	1,58	5,9%	0,7%	3,5%
Ragusa	96,5%	40,8%	1,41	98,7%	39,4%	1,52	2,2%	-3,5%	8,2%
Siracusa	97,2%	41,8%	1,36	101,8%	42,8%	1,36	4,8%	2,5%	-0,2%
TOTALE DISTRETTO	99,2%	39,8%	1,50	103,2%	39,8%	1,55	4,0%	-0,1%	3,4%

Movimento dei procedimenti civili dei Tribunali del distretto di Catania A.G. 2017/2018



Confronto tra gli indici dei Tribunali del distretto di Catania A.G. 2017/2018



CORTE D'APPELLO

Dettaglio dei Procedimenti Civili per Equa Riparazione - Anno Giudiziario 2017/2018

Denominazione Ufficio	Oggetto	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti Fine
Corte d'Appello di Catania	Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - nuovo rito	31	59	5
	Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) - vecchio rito	528	447	209
	Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001	1	0	1
Corte d'Appello di Catania	Totale	560	506	215

Dettaglio dei Procedimenti di Separazione e Divorzio - Anno Giudiziario 2017/2018

Denominazione Ufficio	Oggetto	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine
Corte d'Appello di Catania	Divorzio contenzioso	47	48	3	51	69
	Separazione giudiziale	51	49	7	56	95
Corte d'Appello di Catania	Totale	98	97	10	107	164

TRIBUNALE

Dettaglio dei Procedimenti di Separazione e Divorzio - Anno Giudiziario 2017/2018


Denominazione Ufficio	Dettaglio oggetti già presenti nei report precedenti	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine
Circondario di Tribunale Ordinario di Caltagirone	Divorzio congiunto	74	60	2	62	43
	Divorzio contenzioso	130	94	44	138	135
	Separazione consensuale	104	0	110	110	33
	Separazione giudiziale	139	101	82	183	210
Circondario di Tribunale Ordinario di Caltagirone		447	255	238	493	421
Denominazione Ufficio	Dettaglio oggetti già presenti nei report precedenti	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine
Circondario di Tribunale Ordinario di Catania	Divorzio congiunto	538	437	46	483	623
	Divorzio contenzioso	653	394	156	550	1.250
	Separazione consensuale	780	0	652	652	761
	Separazione giudiziale	1.014	423	476	899	2.124
Circondario di Tribunale Ordinario di Catania		2985	1254	1330	2584	4758
Denominazione Ufficio	Dettaglio oggetti già presenti nei report precedenti	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine
Circondario di Tribunale Ordinario di Ragusa	Divorzio congiunto	138	140	5	145	62
	Divorzio contenzioso	208	128	42	170	373
	Separazione consensuale	212	1	251	252	62
	Separazione giudiziale	292	143	172	315	550
Circondario di Tribunale Ordinario di Ragusa		850	412	470	882	1.047
Denominazione Ufficio	Dettaglio oggetti già presenti nei report precedenti	Sopravvenuti	Definiti con Sentenza	Definiti senza Sentenza	Definiti	Pendenti Fine
Circondario di Tribunale Ordinario di Siracusa	Divorzio congiunto	350	340	12	352	138
	Divorzio contenzioso	474	340	139	479	616
	Separazione consensuale	443	0	456	456	134
	Separazione giudiziale	467	223	350	573	598
Circondario di Tribunale Ordinario di Siracusa		1.734	903	957	1.860	1.486
TOTALE DISTRETTO		6.016	2.824	2.995	5.819	7.712

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2018

<i>ANNO DI ISCRIZIONE</i>	<i>AFFARI CIVILI CONTENZIOSI</i>	<i>AGRARIA</i>	<i>LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.</i>	<i>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</i>	<i>Totale</i>	<i>Valore percentuale</i>
1979	1	0	0	0	1	0,01%
2000	1	0	0	0	1	0,01%
2004	2	0	0	8	10	0,11%
2006	1	0	0	0	1	0,01%
2007	2	0	0	0	2	0,02%
2008	2	0	1	0	3	0,03%
2010	15	0	0	0	15	0,16%
2011	64	0	1	0	65	0,69%
2012	162	0	2	0	164	1,73%
2013	314	0	10	0	324	3,42%
2014	519	0	6	0	525	5,54%
2015	862	2	235	2	1.101	11,63%
2016	1.200	3	581	19	1.803	19,04%
2017	2.266	9	952	94	3.321	35,07%
2018	1.221	2	551	360	2.134	22,53%
Totale	6.632	16	2.339	483	9.470	100,00%

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2018




CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Sezioni Civili

Lavoro svolto per trimestri del 2018 e avanzamento in relazione agli obiettivi Art. 37 D.L. 98/2011

	1^ Sezione Civile	2^ Sezione Civile	Sezione FA/MI	Sezione Lavoro	Totale
Procedimenti da eliminare nell'anno	2410	1410	585	1020	5425
Procedimenti eliminati 1° trimestre	555	377	185	398	1515
% procedimenti eliminati al 31 marzo rispetto all'obiettivo	23,0%	26,7%	31,6%	39,0%	27,9%
Procedimenti eliminati 2° trimestre	536	364	196	323	1419
Procedimenti eliminati al 30 giugno	1091	741	381	721	2934
% procedimenti eliminati al 30 giugno rispetto all'obiettivo	45,3%	52,6%	65,1%	70,7%	54,1%
Procedimenti eliminati 3° trimestre	406	169	181	151	907
Procedimenti eliminati al 30 settembre	1497	910	562	872	3841
% procedimenti eliminati al 30 settembre rispetto all'obiettivo	62,1%	64,5%	96,1%	85,5%	70,8%
Procedimenti eliminati 4° trimestre	529	334	197	373	1433
Procedimenti eliminati al 31 dicembre	2026	1244	759	1245	5274
% procedimenti eliminati al 31 dicembre rispetto all'obiettivo	84,1%	88,2%	129,7%	122,1%	97,2%



Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2018

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

<i>Circondario di Tribunale Ordinario di:</i>	<i>Anno di iscrizione</i>	<i>AFFARI CIVILI CONTENZIOSI</i>	<i>AGRARIA</i>	<i>LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.</i>	<i>PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI</i>	<i>VOLONTARIA GIURISDIZIONE</i>	<i>Totale</i>	<i>Valore percentuale</i>
Caltagirone	1998	0	0	0	0	2	2	0,03%
	2001	1	0	0	0	0	1	0,02%
	2004	3	0	0	0	1	4	0,06%
	2005	5	0	0	0	0	5	0,08%
	2006	7	0	1	0	0	8	0,12%
	2007	10	0	0	1	1	12	0,19%
	2008	13	0	0	0	0	13	0,20%
	2009	69	0	0	1	0	70	1,09%
	2010	184	0	2	1	0	187	2,91%
	2011	327	0	146	1	1	475	7,40%
	2012	318	0	295	4	0	617	9,62%
	2013	399	0	249	4	2	654	10,19%
	2014	375	0	368	5	7	755	11,77%
	2015	396	0	366	6	10	778	12,12%
	2016	459	2	418	2	18	899	14,01%
	2017	562	2	414	25	33	1.036	16,14%
	2018	460	2	232	129	78	901	14,04%
Totale Caltagirone		3.588	6	2.491	179	153	6.417	100,00%

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2018

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Anno di iscrizione	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	AGRARIA	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Totale	Valore percentuale
Catania	fino al 1990	1	0	0	0	0	1	0,00%
	1991-1995	3	0	0	0	0	2	0,00%
	1996-2000	5	0	0	0	3	9	0,02%
	2001	6	0	0	0	0	6	0,01%
	2002	10	0	0	0	3	13	0,02%
	2003	24	0	0	2	3	29	0,05%
	2004	62	0	0	0	3	65	0,12%
	2005	50	0	3	6	1	60	0,11%
	2006	81	0	2	13	3	99	0,18%
	2007	109	0	12	3	2	126	0,23%
	2008	202	0	8	52	5	267	0,49%
	2009	325	0	15	109	6	455	0,84%
	2010	437	0	76	57	5	575	1,06%
	2011	646	0	494	37	7	1.184	2,19%
	2012	1.153	0	587	23	11	1.774	3,28%
	2013	1.628	1	583	18	16	2.246	4,15%
	2014	2.288	0	1.230	23	20	3.561	6,58%
	2015	5.431	4	2.012	40	35	7.522	13,90%
	2016	6.492	2	3.795	86	133	10.508	19,41%
	2017	8.557	2	4.939	388	342	14.228	26,28%
2018	5.923	7	2.952	1.804	715	11.401	21,06%	
Totale Catania		33.433	16	16.708	2.661	1.313	54.131	59,24%

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2018

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Anno di iscrizione	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	AGRARIA	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	PROCEDIM ENTI SPECIALI SOMMARI	VOLONTA RIA GIURISDIZI ONE	Totale	Valore percentuale
Ragusa	1991-1995	0	0	0	0	1	1	0,01%
	2002	0	0	0	0	1	1	0,01%
	2004	0	0	0	0	2	2	0,01%
	2006	4	0	1	0	2	7	0,05%
	2007	7	0	0	0	2	9	0,06%
	2008	25	0	0	0	0	25	0,17%
	2009	135	0	3	1	5	144	0,99%
	2010	167	0	4	0	0	171	1,18%
	2011	276	0	249	1	4	530	3,65%
	2012	473	0	369	2	1	845	5,82%
	2013	641	0	672	2	6	1.321	9,10%
	2014	829	2	887	0	2	1.720	11,85%
	2015	909	3	928	3	4	1.847	12,72%
	2016	1.263	3	807	6	22	2.101	14,47%
	2017	1.736	4	1.448	33	51	3.272	22,54%
	2018	1.214	6	696	424	180	2.520	17,36%
Totale Ragusa		7.679	18	6.064	472	279	14.516	15,89%

Uffici di TRIBUNALE

Pendenti finali per anno di iscrizione a ruolo al 30/6/2018

Nota: sono esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata

Circondario di Tribunale Ordinario di:	Anno di iscrizione	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	AGRARIA	LAVORO, PREV., ASSIST. OBBLIG.	PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	VOLONTARIA GIURISDIZIONE	Totale	Valore percentuale
Siracusa	fino al 1990	0	0	0	0	1	1	0,01%
	1991-1995	2	0	0	0	1	3	0,04%
	1996-2000	8	0	0	0	2	10	0,11%
	2001	5	0	0	0	0	5	0,03%
	2002	7	0	0	0	1	8	0,05%
	2003	16	0	0	0	0	16	0,10%
	2004	11	0	0	1	0	12	0,07%
	2005	31	0	0	1	21	53	0,32%
	2006	43	0	0	0	2	45	0,28%
	2007	61	0	0	0	3	64	0,39%
	2008	149	0	0	1	2	152	0,93%
	2009	163	0	2	1	6	172	1,05%
	2010	272	0	7	4	4	287	1,76%
	2011	292	0	161	9	2	464	2,84%
	2012	429	0	161	5	7	602	3,69%
	2013	754	0	277	9	7	1.047	6,42%
	2014	922	0	463	8	12	1.405	8,61%
	2015	1.165	0	614	14	29	1.822	11,17%
	2016	1.615	0	1.021	20	56	2.712	16,63%
	2017	2.341	3	1.273	147	166	3.930	24,10%
2018	1.790	6	957	490	257	3.500	21,46%	
Totale Siracusa		10.076	9	4.936	710	579	16.310	17,85%

DATI PENALI
FLUSSI STATISTICI PER TIPOLOGIA DI UFFICIO

Tav. 1 - Procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti nell'A.G. 2017/2018. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			Variazione percentuale A.G. 2017/2018 vs. A.G. 2016/2017		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura Generale	Avocazioni	11	12	4	6	6	3	2	3	2	-45,5%	-50,0%	-25,0%
	Esecuzioni penali	833	2.977	119	946	903	2.515	975	901	2.589	13,6%	-69,7%	2013,4%
Corte di Appello	Appello ordinario	5.946	4.010	11.842	5.424	4.076	13.131	4.442	4.700	12.873	-8,8%	1,6%	10,9%
	Appello assise	69	56	44	37	31	47	33	40	40	-46,4%	-44,6%	6,8%
	Appello minorenni	143	142	46	133	128	51	134	141	44	-7,0%	-9,9%	10,9%
Totale Corte d'Appello		6.158	4.208	11.932	5.594	4.235	13.229	4.609	4.881	12.957	-9,2%	0,6%	10,9%
Tribunale per i Minorenni	Sezione dibattimento	104	132	105	131	119	117	147	130	134	26,0%	-9,8%	11,4%
	Sezione GIP	861	878	197	706	717	185	718	775	128	-18,0%	-18,3%	-6,1%
	Sezione GUP	495	539	508	521	490	544	632	488	688	5,3%	-9,1%	7,1%
Totale Tribunale per i minorenni		1.460	1.549	810	1.358	1.326	846	1.497	1.393	950	-7,0%	-14,4%	4,4%
Tribunale e relative sezioni	Sezione GIP/GUP - NOTI	32.299	36.799	45.477	28.387	39.469	33.588	21.980	31.499	22.976	-12,1%	7,3%	-26,1%
	Sezione assise	28	20	59	32	19	71	26	25	72	14,3%	-5,0%	20,3%
	Dibattimento collegiale	713	453	1.640	613	478	1.794	580	525	1.856	-14,0%	5,5%	9,4%
	Dibattimento monocratico	13.450	12.091	23.775	13.012	10.795	25.982	13.943	10.696	29.147	-3,3%	-10,7%	9,3%
	Appello Giudice di Pace	343	194	470	256	263	405	202	222	383	-25,4%	35,6%	-13,8%
Totale Tribunale e relative sezioni distaccate		46.833	49.557	71.421	42.300	51.024	61.840	36.731	42.967	54.434	-9,7%	3,0%	-13,4%
Giudice di pace	Sezione dibattimento	2.693	2.765	3.685	1.641	1.971	3.335	1.615	1.962	2.982	-39,1%	-28,7%	-9,5%
	Sezione GIP - NOTI	3.630	3.117	849	2.802	2.917	680	2.545	2.823	402	-22,8%	-6,4%	-19,9%
Totale Giudici di Pace		6.323	5.882	4.534	4.443	4.888	4.015	4.160	4.785	3.384	-29,7%	-16,9%	-11,4%
Procura presso il Tribunale	Reati ordinari - NOTI	41.207	44.121	41.570	35.331	38.710	38.265	33.198	34.795	35.542	-14,3%	-12,3%	-8,0%
	Reati di competenza DDA - NOTI	336	290	526	504	507	583	466	513	544	50,0%	74,8%	10,8%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	4.994	6.475	4.861	4.634	4.583	4.695	4.095	4.388	4.094	-7,2%	-29,2%	-3,4%
Totale Procure presso Tribunale		46.537	50.886	46.957	40.469	43.800	43.543	37.759	39.696	40.180	-13,0%	-13,9%	-7,3%
Procura presso il Tribunale per i Minorenni	Registro NOTI - Mod. 52	1.394	1.337	409	1.309	1.267	451	1.288	1.362	377	-6,1%	-5,2%	10,3%

FONTE: DGSTAT

DEFINITI PER MODALITA'

Tav. 2.8 - Procedimenti contro NOTI definiti presso la Procura della Repubblica secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2017/2018. Sedi completamente rispondenti

Definiti Procura di:					
Modalità	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Richieste di archiviazione	868	6.437	2.557	3.438	13.300
Richieste di rinvio a giudizio ordinario	354	1.739	313	363	2.769
Richieste di riti alternativi	175	2.269	518	1.184	4.146
Citazioni dirette a giudizio	985	4.722	1.505	1.466	8.678
TOTALE	2.382	15.167	4.893	6.451	28.893

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.7 - Procedimenti contro NOTI definiti presso l'Ufficio GIP/GUP secondo le principali modalità di definizione nell'A.G. 2017/2018.

Definiti GIP/GUP presso il Tribunale di:					
Modalità	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Decreti di archiviazione	967	6.381	3.235	7.684	18.267
Sentenze di rito alternativo	63	820	249	293	1.425
Decreti penali di condanna	26	1.197	1	35	1.259
Decreti che dispongono il giudizio	241	3.117	412	1.036	4.806
TOTALE	1.297	11.515	3.897	9.048	25.757

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.6 - Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Monocratica distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2017/2018.

Definiti con sentenza monocratica					
Rito	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Giudizio ordinario	411	2.999	1.010	1.085	5.505
Giudizio direttissimo	17	110	20	91	238
Applicazione pena su richiesta	79	434	140	161	814
Giudizio immediato	11	71	19	61	162
Giudizio immediato a seguito di opp. Decr. penale	24	633	114	277	1.048
Giudizio abbreviato	10	803	23	220	1.056
TOTALE	552	5.050	1.326	1.895	8.823
% definiti con rito alternativo sul totale sentenze	25,54%	40,61%	23,83%	42,74%	37,61%

Tav. 2.6bis - Procedimenti penali definiti con sentenza (di merito) Collegiale distinti per rito nei Tribunali del distretto nell'A.G. 2017/2018.

Definiti con sentenza collegiale					
Rito	Caltagirone	Catania	Ragusa	Siracusa	Totale
Giudizio ordinario	19	223	52	59	353
Giudizio direttissimo			1	1	2
Applicazione pena su richiesta	1	3		3	7
Giudizio immediato	3	44	18	21	86
Giudizio di opposizione a decreto penale					
Giudizio abbreviato		4	1	7	12
TOTALE	23	274	72	91	460
% definiti con rito alternativo sul totale sentenze	17,39%	18,61%	27,78%	35,16%	23,26%

Fonte DGSTAT

DEFINITI PER CLASSI DI DURATA

PROCURE DELLA REPUBBLICA. Definiti nel Registro Noti Mod. 21

Procura della Repubblica	Classi di durata definiti			
	Entro 6 mesi	Tra 6 mesi e	Tra 1 e 2	In oltre 2
Procura di Caltagirone	819	322	612	1047
Procura di Catania	8881	2.300	3.217	2.903
Procura di Ragusa	3426	729	1.115	1.296
Procura di Siracusa	4917	842	1.142	1.799
Totale complessivo	18.043	4.193	6.086	7.045

FONTE: DGSTAT

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito monocratico

Tribunale	Classi di durata			
	Entro 6 mesi	Tra 6 mesi e	Tra 1 e 2	In oltre 2
Circondario di Caltagirone	102	70	136	362
Circondario di Catania	1491	953	1527	1934
Circondario di Ragusa	301	190	431	638
Circondario di Siracusa	638	271	417	1235
Totale complessivo	2.532	1.484	2.511	4.169

TRIBUNALI - SEZIONE DIBATTIMENTO. Definiti con rito collegiale

Tribunale	Classi di durata			
	Entro 6 mesi	Tra 6 mesi e	Tra 1 e 2	In oltre 2
Tribunale di Caltagirone	6	2	2	19
Tribunale di Catania	29	29	74	178
Tribunale di Ragusa	13	11	22	32
Tribunale di Siracusa	19	11	29	49
Totale complessivo	67	53	127	278

FONTE: DGSTAT

TRIBUNALI - SEZIONE GIP GUP. Definiti nel Registro Noti

Tribunale	Classi di durata			
	Entro 6 mesi	Tra 6 mesi e	Tra 1 e 2	In oltre 2
Circondario di Caltagirone	911	369	76	12
Circondario di Catania	7625	1754	1512	3028
Circondario di Ragusa	3000	389	1287	208
Circondario di Siracusa	1571	1569	6922	1266
Totale complessivo	13.107	4.081	9.797	4.514

FLUSSI CORTE DI APPELLO

Tav. 2.1 - Movimento dei procedimenti penali presso la Corte di Appello - A.G. 2017/2018. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.

Tipologia Ufficio	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			Variazione percentuale A.G. 2017/2018 vs. A.G. 2016/2017		
		Iscritti	Definiti	Pendenti Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Corte di Appello	Appello Ordinario	5.946	4.010	11.842	5.424	4.076	13.131	4.442	4.700	12.873	-18,1%	15,3%	-2,0%
	Appello Assise	69	56	44	37	31	47	33	40	40	-10,8%	29,0%	-14,9%
	Appello Minorenni	143	142	46	133	128	51	134	141	44	0,8%	10,2%	-13,7%
								4.609	4.881	12.957			

Tav. 2.1 - Indici di Smaltimento, Durata media e Indici di Ricambio - A.G. 2017/2018. Confronto con l'A.G. precedente e variazioni percentuali.


Tipologia Ufficio	Materia	smaltimento 2016/2017	smaltimento 2017/2018	Variazione%	durata media 2016/2017 (in anni)	durata media 2017/2018 (in anni)	Variazione %	indice di ricambio 2016/2017	indice di ricambio 2017/2018	Variazione %
Corte di Appello	Appello Ordinario	26,7%	23,7%	12,9%	2,84	2,62	8,5%	105,8%	75,1%	40,8%
	Appello Assise	47,5%	39,7%	19,5%	1,25	1,29	-3,1%	115,2%	83,8%	37,4%
	Appello Minorenni	76,2%	71,5%	6,6%	0,35	0,37	-7,0%	105,2%	96,2%	9,3%

FONTE: DGSTAT

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezioni Penali

Lavoro svolto per trimestre avanzamento in relazione agli obiettivi Art. 37 D.L. 98/2011 - Anno 2018

Procedimenti penali	Prima Sezione Penale	Seconda Sezione Penale	Terza Sezione Penale	Sezione PS	TOTALE
Procedimenti da eliminare nell'anno	1100	1200	1210	0	3510
Procedimenti eliminati 1° trimestre	369	505	394	2	1270
% procedimenti eliminati rispetto all'obiettivo	33,5%	42,1%	32,6%		36,2%
Procedimenti eliminati 2° trimestre	425	383	493	0	1301
Procedimenti eliminati al 30 giugno	794	888	887	2	2571
% procedimenti eliminati al 30 giugno rispetto all'obiettivo	72,2%	74,0%	73,3%		73,2%
Procedimenti eliminati 3° trimestre	283	308	328	0	919
Procedimenti eliminati al 30 settembre	1077	1196	1215	2	3490
% procedimenti eliminati al 30 settembre rispetto all'obiettivo	97,9%	99,7%	100,4%		99,4%
Procedimenti eliminati 4° trimestre	307	328	395	0	1030
Procedimenti eliminati al 31 dicembre	1384	1524	1610	2	4520
% procedimenti eliminati al 31 dicembre rispetto all'obiettivo	125,8%	127,0%	133,1%		128,8%



FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI REQUIRENTI

Tav. 2.3 - Procedimenti penali, con autore NOTO, iscritti, definiti e pendenti nelle procure del distretto di Catania nell'A.G. 2017/2018

Procure presso il Tribunale	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			Variazione percentuale A.G. 2017/2018 vs. A.G. 2016/2017		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Procura di Caltagirone													
	Reati ordinari - NOTI	3.032	3.016	4.617	2.524	2.974	4.149	2.126	2.800	3.478	-15,8%	-5,9%	-16,2%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	590	655	234	498	520	200	395	421	174	-20,7%	-19,0%	-13,0%
Procura di Catania													
	Reati ordinari - NOTI	18.620	20.533	15.713	18.141	17.468	16.557	16.201	16.788	15.854	-10,7%	-3,9%	-4,2%
	Reati di competenza DDA - NOTI	336	290	526	504	507	583	466	513	544	-7,5%	1,2%	-6,7%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	2.071	2.529	1.004	1.897	1.641	1.184	1.725	1.649	1.210	-9,1%	0,5%	2,2%
Procura di Ragusa													
	Reati ordinari - NOTI	6.114	6.872	5.474	5.251	6.475	4.253	5.103	6.564	2.776	-2,8%	1,4%	-34,7%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	800	1.088	712	855	880	669	808	904	553	-5,5%	2,7%	-17,3%
Procura di Siracusa													
	Reati ordinari - NOTI	13.441	13.700	15.766	9.415	11.793	13.306	9.768	8.643	13.434	3,7%	-26,7%	1,0%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	1.533	2.203	2.911	1.384	1.542	2.642	1.167	1.414	2.157	-15,7%	-8,3%	-18,4%
Totale distretto													
	Reati ordinari - NOTI	41.207	44.121	41.570	35.331	38.710	38.265	33.198	34.795	35.542	-6,0%	-10,1%	-7,1%
	Reati di competenza DDA - NOTI	336	290	526	504	507	583	466	513	544	-7,5%	1,2%	-6,7%
	Reati di competenza del GdP - NOTI	4.994	6.475	4.861	4.634	4.583	4.695	4.095	4.388	4.094	-11,6%	-4,3%	-12,8%

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.2 - Intercettazioni. Numero dei bersagli intercettati suddivisi per ufficio, sede e tipologia di bersaglio nell'A.G. 2017/2018


Sezione	Ordinaria			Antimafia			Terrorismo		
Ufficio	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli	Utenze telefoniche	Ambienti	Altre tipologie di bersagli
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello	4	0	0						
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni	12	4	0						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone	173	30	1						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania	2363	398	185	1750	269	90	3	0	1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa	1067	135	10						
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa	1217	206	2						
Totale distretto	4836	773	198	1750	269	90	3	0	1

Fonte DGSTAT

Tav. 2.1bis - Rapporto percentuale tra procedimenti iscritti per Fatti non costituenti reato a modello 45 e procedimenti contro autori NOTI iscritti in Procura della Repubblica nel modello 21 (Escluso DDA).

Procure presso il Tribunale	A.G. 2017/2018		
	Iscritti a registro noti (mod.21)	Iscritti a registro FNCR (mod.45)	Rapporto iscritti a mod.45 su iscritti a mod.21 %
Procura di Caltagirone	2.126	1.032	48,5%
Procura di Catania	16.201	6.653	41,1%
Procura di Ragusa	5.103	1.713	33,6%
Procura di Siracusa	9.768	3.450	35,3%
Totale distretto	33.198	12.848	38,7%

FORNTE: DGSTAT



FLUSSI PER CIRCONDARIO - UFFICI GIUDICANTI

Tav. 2.2 - Movimento dei procedimenti penali Procedimenti penali presso Uffici GIP/GUP, Tribunali e Corti di Assise - A.G. 2017/2018.

Circondario	Materia	A.G. 2015/2016			A.G. 2016/2017			A.G. 2017/2018			Variazione percentuale A.G. 2017/2018 vs. A.G. 2016/2017		
		Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali	Iscritti	Definiti	Finali
Circondario di Caltagirone	Sezione GIP/GUP - NOTI	1606	887	2315	1646	3148	758	1396	1368	782	-15,2%	-56,5%	3,2%
	Dibattimento collegiale	78	31	138	35	48	131	55	29	159	57,1%	-39,6%	21,4%
	Dibattimento monocratico	1104	877	2525	1132	937	2723	1228	670	3268	8,5%	-28,5%	20,0%
	Appello Giudice di Pace	28	11	52	23	23	42	19	19	42	-17,4%	-17,4%	0,0%
	Totale	2816	1806	5030	2836	4156	3654	2698	2086	4251	-4,9%	-49,8%	16,3%
Circondario di Catania	Sezione GIP/GUP - NOTI	13017	15085	15488	11542	16157	10410	11034	13919	7071	-4,4%	-13,9%	-32,1%
	Sezione Assise	22	13	41	23	16	47	19	16	50	-17,4%	0,0%	6,4%
	Dibattimento collegiale	445	265	1084	362	273	1181	314	310	1192	-13,3%	13,6%	0,9%
	Dibattimento monocratico	7514	6538	10945	7165	5439	12652	8078	5905	14767	12,7%	8,6%	16,7%
	Appello Giudice di Pace	230	128	293	173	156	275	133	148	259	-23,1%	-5,1%	-5,8%
	Totale	21228	22029	27851	19265	22041	24565	19578	20298	23339	1,6%	-7,9%	-5,0%
Circondario di Ragusa	Sezione GIP/GUP - NOTI	4441	5525	5699	4537	6240	3962	3654	4884	2738	-19,5%	-21,7%	-30,9%
	Dibattimento collegiale	77	65	171	81	72	180	84	78	183	3,7%	8,3%	1,7%
	Dibattimento monocratico	1973	1949	3479	1823	1869	3444	1944	1560	3827	6,6%	-16,5%	11,1%
	Appello Giudice di Pace	38	27	49	25	30	31	27	18	39	8,0%	-40,0%	25,8%
	Totale	6529	7566	9398	6466	8211	7617	5709	6540	6787	-11,7%	-20,4%	-10,9%
Circondario di Siracusa	Sezione GIP/GUP - NOTI	13235	15302	21975	10662	13924	18458	5896	11328	12385	-44,7%	-18,6%	-32,9%
	Sezione Assise	6	7	18	9	3	24	7	9	22	-22,2%	200,0%	-8,3%
	Dibattimento collegiale	113	92	247	135	85	302	127	108	322	-5,9%	27,1%	6,6%
	Dibattimento monocratico	2859	2727	6826	2892	2550	7163	2693	2561	7285	-6,9%	0,4%	1,7%
	Appello Giudice di Pace	47	28	76	35	54	57	23	37	43	-34,3%	-31,5%	-24,6%
	Totale	16260	18156	29142	13733	16616	26004	8746	14043	20057	-36,3%	-15,5%	-22,9%
Totale distretto	Sezione GIP/GUP - NOTI	32299	36799	45477	28387	39469	33588	21980	31499	22976	-22,6%	-20,2%	-31,6%
	Sezione assise	28	20	59	32	19	71	26	25	72	-18,8%	31,6%	1,4%
	Dibattimento collegiale	713	453	1640	613	478	1794	580	525	1856	-5,4%	9,8%	3,5%
	Dibattimento monocratico	13450	12091	23775	13012	10795	25982	13943	10696	29147	7,2%	-0,9%	12,2%
	Appello Giudice di Pace	343	194	470	256	263	405	202	222	383	-21,1%	-15,6%	-5,4%

FONTE: DGSTAT

ISCRITTI PER NUMERO IMPUTATI

Tav. 2.2bis - Procedimenti penali iscritti presso Tribunale e Sezioni distaccate nell'A.G. 2017/2018 suddivisi in base al numero degli imputati.

Tribunale e relative sezioni distaccate	Materia	A.G. 2017/2018																	
		Con 1 Imputato		Con 2 Imputati		Con 3 Imputati		Con 4 Imputati		Con 5 Imputati		Da 6 a 10 Imputati		Da 11 a 30 Imputati		Oltre 30 Imputati		Totale iscritti in Tribunale	
		iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti								
Circondario di Caltagirone	Dibattimento monocratico	1028	83,7%	137	11,2%	34	2,8%	17	1,4%	5	0,4%	3	0,2%	4	0,3%	0	0,0%	1228	100,0%
	Dibattimento collegiale	36	65,5%	9	16,4%	4	7,3%	2	3,6%	0	0,0%	2	3,6%	2	3,6%	0	0,0%	55	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	1050	75,2%	191	13,7%	79	5,7%	24	1,7%	11	0,8%	25	1,8%	11	0,8%	5	0,4%	1396	100,0%
Circondario di Catania	Dibattimento monocratico	7046	87,2%	755	9,3%	167	2,1%	60	0,7%	29	0,4%	17	0,2%	3	0,0%	1	0,0%	8078	100,0%
	Dibattimento collegiale	219	69,7%	37	11,8%	18	5,7%	9	2,9%	6	1,9%	9	2,9%	12	3,8%	4	1,3%	314	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	8901	80,7%	1272	11,5%	360	3,3%	141	1,3%	84	0,8%	147	1,3%	98	0,9%	31	0,3%	11034	100,0%
Circondario di Ragusa	Dibattimento monocratico	1594	82,0%	228	11,7%	64	3,3%	28	1,4%	12	0,6%	15	0,8%	2	0,1%	1	0,1%	1944	100,0%
	Dibattimento collegiale	61	72,6%	11	13,1%	4	4,8%	2	2,4%	1	1,2%	2	2,4%	2	2,4%	1	1,2%	84	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	2985	81,7%	437	12,0%	107	2,9%	39	1,1%	20	0,5%	44	1,2%	17	0,5%	5	0,1%	3654	100,0%
Circondario di Siracusa	Dibattimento monocratico	2314	85,9%	265	9,8%	75	2,8%	20	0,7%	10	0,4%	5	0,2%	4	0,1%	0	0,0%	2693	100,0%
	Dibattimento collegiale	82	64,6%	26	20,5%	12	9,4%	1	0,8%	1	0,8%	2	1,6%	3	2,4%	0	0,0%	127	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	4849	82,2%	672	11,4%	180	3,1%	80	1,4%	43	0,7%	47	0,8%	23	0,4%	2	0,0%	5896	100,0%
Totale distretto	Dibattimento monocratico	11982	85,9%	1385	9,9%	340	2,4%	125	0,9%	56	0,4%	40	0,3%	13	0,1%	2	0,0%	13943	100,0%
	Dibattimento collegiale	398	68,6%	83	14,3%	38	6,6%	14	2,4%	8	1,4%	15	2,6%	19	3,3%	5	0,9%	580	100,0%
	Sezione GIP/GUP - NOTI	17785	80,9%	2572	11,7%	726	3,3%	284	1,3%	158	0,7%	263	1,2%	149	0,7%	43	0,2%	21980	100,0%

FONTE: DGSTAT

Tav. 2.3bis - Procedimenti penali iscritti in Procura della Repubblica nell'A.G. 2017/2018 suddivisi in base al numero degli indagati. Sedi completamente rispondenti

Procura della Repubblica	A.G. 2017/2018																	
	con 1 indagato		con 2 indagati		con 3 indagati		4 indagati		5 indagati		da 6 a 10 indagati		da 11 a 30		oltre 30 indagati		Totale iscritti in	
	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti	iscritti	% sul totale iscritti
Procura di Caltagirone	1.700	6%	266	7%	76	7%	39	10%	15	8%	15	6%	12	10%	3	12%	2.126	100,0%
Procura di Catania	13.840	50%	1.811	48%	503	49%	188	48%	95	48%	134	53%	79	67%	17	68%	16.667	100,0%
Procura di Ragusa	4.239	15%	579	15%	140	14%	53	14%	31	16%	47	19%	12	10%	2	8%	5.103	100,0%
Procura di Siracusa	8.102	29%	1.123	30%	302	30%	111	28%	56	28%	56	22%	15	13%	3	12%	9.768	100,0%
Totale distretto	27881	100%	3779	100%	1021	100%	391	100%	197	100%	252	100%	118	100%	25	100%	33664	100,0%

FONTE: DGSTAT

PRESCRIZIONI

Tav. 2.5 Incidenza dei procedimenti definiti per PRESCRIZIONE sul totale dei procedimenti definiti.

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni			Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Totale Dibattimento	Noti Gip Gup	Noti
Caltagirone	0,0%	10,1%	9,7%	5,8%	2,8%
Catania	2,6%	6,4%	6,2%	2,7%	1,9%
Ragusa	1,3%	10,4%	10,0%	5,5%	2,8%
Siracusa	6,5%	16,2%	15,8%	11,7%	6,8%
Totale Distretto	3,0%	9,6%	9,3%	6,5%	3,4%

Tav. 2.5 Procedimenti definiti per PRESCRIZIONE

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni		Gip presso il Tribunale	Procura presso il Tribunale
	Dibattimento collegiale	Dibattimento monocratico	Noti Gip Gup	Noti Procura
Caltagirone	0	68	82	77
Catania	8	378	376	336
Ragusa	1	163	277	183
Siracusa	7	414	1.335	592
Totale Distretto	16	1.023	2.070	1.188

Tav. 2.5bis - Procedimenti penali definiti per PRESCRIZIONE nell'A.G. 2017/2018. Valori assoluti per il calcolo della tabella 2.5

Circondario di:	Tribunale e relative sezioni						Gip presso il Tribunale			Procura presso il Tribunale		
	Dibattimento collegiale			Dibattimento monocratico			Noti Gip Gup	Noti Gip		Noti Gup	Noti	
	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti in Tribunale	di cui per Proscioglimento prima del dibattimento per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dal GIP/GUP	di cui per Archiviazione per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	di cui con Sentenza non doversi procedere per prescrizione	Totale definiti dalla Procura	di cui per invio al GIP con richiesta di archiviazione per prescrizione
Caltagirone	29	0	0	670	8	60	1.368	78	1	3	2.800	77
Catania	310	0	8	5.905	16	362	13.919	360	11	5	17.301	336
Ragusa	78	0	1	1.560	0	163	4.884	271	0	6	6.564	183
Siracusa	108	1	6	2.561	66	348	11.328	1.303	24	8	8.643	592
Totale Distretto	525	1	15	10696	90	933	31499	2012	36	22	35308	1188

FONTE: DGSTAT

INDICE

PARTE PRIMA ASPETTI E PROBLEMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Introduzione	4
Ringraziamenti	6
Organico della Magistratura	11
Personale amministrativo e servizi giudiziari	14
Situazione logistica e risorse materiali	15
Innovazione tecnologica e processo telematico	18

PARTE SECONDA LA GIUSTIZIA CIVILE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso civile	22
Diritto di famiglia	31
Volontaria giurisdizione	33
Procedimenti relativi allo status dei migranti	36
Sezione specializzata in materia d'impresa - Diritto e processo societario - Proprietà industriale e intellettuale	38
Fallimento e procedure concorsuali	40
Controversie in materia di lavoro e previdenza	44
Sfratti e locazioni	48
Responsabilità medica	49
Procedimento sommario	51
Procedure esecutive	52
Tutela cautelare e possessoria	54
Mediazione	55
Patrocinio a spese dello Stato	56

PARTE TERZA LA GIUSTIZIA PENALE

Caratteristiche e tendenze del contenzioso penale	58
---	----

UFFICI GIUDICANTI	
- Corte di appello	63
- Tribunale di Catania	64
- Tribunale di Siracusa	65
- Tribunale di Ragusa	66
- Tribunale di Caltagirone	67
UFFICI REQUIRENTI	
- Procura Generale della Repubblica	67
- Procura della Repubblica di Catania	69
- Procura della Repubblica di Siracusa	69
- Procura della Repubblica di Ragusa	69
- Procura della Repubblica di Caltagirone	70
AREE TEMATICHE	
- Reati in materia di criminalità organizzata	70
- Reati in materia di stupefacenti	73
- Reati collegati all'immigrazione clandestina	74
- Reati contro la pubblica amministrazione	76
- Reati contro la persona ed in particolare nei confronti delle donne	77
- Reati contro il patrimonio	78
- Reati finanziari	80
- Reati colposi: in particolare omicidio stradale, reati in materia di responsabilità medica e reati commessi in violazione della normativa contro gli infortuni sul lavoro	81
Magistratura di sorveglianza e trattamento penitenziario	83

PARTE QUARTA LA GIUSTIZIA MINORILE

Tribunale per i minorenni:	
- La peculiarità della funzione minorile nel distretto della Corte di appello di Catania	88
- Settore penale	90
- Settore civile	93
- Buone prassi e progetti	94
La Procura della Repubblica per i minorenni	98
La Corte di appello Sezione minori	
- Il carico di lavoro: Settore civile	100

- Il carico di lavoro: Settore penale	101
---------------------------------------	-----

PARTE QUINTA
PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
E DI MODERNIZZAZIONE DEI SERVIZI GIUDIZIARI
DEL DISTRETTO

Il progetto Percorsi	104
Ufficio relazioni con il pubblico	105
Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine dei Medici di Catania	111
Progetto "Trasparenza e legalità" - Analisi distrettuale	112
Prospettive di sviluppo e diffusione del Progetto "Trasparenza e legalità"	113
Prospettive di sviluppo e ampliamento del progetto "Percorsi"	116

PARTE SESTA
CONSIDERAZIONI FINALI

Ruolo della giurisdizione, tutela dei diritti e modelli organizzativi	120
--	-----

PARTE SETTIMA
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DEL DISTRETTO

Area civile	132
Area Penale	149